

Gazzetta ufficiale

L 315

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

7 dicembre 2022

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio ⁽¹⁾** 1

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio ⁽¹⁾** 30
- ★ **Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure ⁽¹⁾** 44

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2022/2382 della Commissione, del 1° dicembre 2022, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona 9 per le navi battenti bandiera portoghese** 60
- ★ **Regolamento (UE) 2022/2383 della Commissione, del 6 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda l'omologazione riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti che utilizzano biodiesel puro ⁽¹⁾** 63

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2022/2384 del Consiglio, del 25 novembre 2022, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della modifica dell'elenco dell'Unione di impegni specifici nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) al fine di integrare l'allegato 1 della dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi** 71

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/2385 del Consiglio, del 6 dicembre 2022, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/805/UE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto** 87

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/2386 della Commissione, del 5 dicembre 2022, relativa alla proroga delle misure che permettono la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 8673]** 89

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2022/2379 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2022

relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Una base trasparente, completa e affidabile di conoscenze statistiche è necessaria per delineare, attuare, monitorare, valutare e riesaminare le politiche dell'Unione connesse all'agricoltura, in particolare la politica agricola comune (PAC), comprese le misure di sviluppo rurale, nonché le politiche dell'Unione concernenti, tra l'altro, l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, l'uso del suolo, le regioni, la sanità pubblica, la sicurezza alimentare, la protezione fitosanitaria, l'uso sostenibile dei pesticidi, l'uso dei medicinali veterinari e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tali statistiche possono essere utili anche al fine di monitorare e valutare l'impatto dell'agricoltura sugli impollinatori e sugli organismi essenziali del terreno.
- (2) La rilevazione di dati statistici, in particolare sugli input e sugli output agricoli, dovrebbe mirare, tra l'altro, a supportare un processo decisionale basato su dati concreti mettendo a disposizione dati aggiornati, di elevata qualità e accessibili, in particolare i dati necessari per l'elaborazione di indicatori agroambientali, nonché a sostenere e valutare i progressi del Green Deal europeo con le relative strategie «dal produttore al consumatore» e «biodiversità», il piano d'azione «inquinamento zero» e il piano d'azione per la produzione biologica nell'Unione e le future riforme della PAC. Un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo è la transizione verso un'agricoltura multifunzionale in grado di produrre alimenti sicuri e in quantità sufficienti, fornendo, nel contempo, output ambientali positivi.
- (3) È importante disporre di dati statistici armonizzati, coerenti e comparabili di elevata qualità per esaminare la situazione e le tendenze degli input e degli output agricoli nell'Unione, al fine di fornire dati significativi e precisi sull'impatto ambientale ed economico dell'agricoltura nonché sul ritmo della transizione verso pratiche agricole più sostenibili. I dati raccolti dovrebbero inoltre riguardare il funzionamento dei mercati e la sicurezza alimentare, in modo da garantire l'accesso a prodotti alimentari sufficienti e di elevata qualità, e la valutazione della sostenibilità e

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2022.

dell'impatto ambientale, economico e sociale nonché delle prestazioni delle politiche nazionali e dell'Unione, come pure la valutazione della sostenibilità e dell'impatto dello sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali. Tali dati comprendono, tra l'altro, le statistiche sul bestiame e sulle carni, sulla produzione e sull'uso di uova, nonché sulla produzione e sull'uso di latte e prodotti lattiero-caseari. Anche le statistiche relative alla superficie investita, alla resa e alla produzione di seminativi, ortaggi, colture permanenti e pascoli sono importanti, così come i bilanci delle materie prime. Inoltre, sono necessarie statistiche sulle vendite e sull'uso di prodotti fitosanitari, fertilizzanti e medicinali veterinari, in particolare gli antibiotici nei mangimi.

- (4) Una valutazione internazionale delle statistiche agricole ha portato alla definizione di una strategia globale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura per migliorare le statistiche agricole e rurali. Tale strategia globale è stata approvata dal comitato statistico delle Nazioni Unite nel 2010. Le statistiche agricole europee dovrebbero, ove opportuno, seguire le raccomandazioni di tale strategia globale.
- (5) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, sulla base di principi statistici comuni. Tale regolamento stabilisce criteri di qualità e risponde all'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i partecipanti alle indagini e di contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi.
- (6) La strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre, approvata nel novembre 2015 dal comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE), prevede l'adozione di due regolamenti quadro che abbraccino tutti gli aspetti della legislazione dell'Unione in materia di statistiche agricole, a eccezione dei conti economici dell'agricoltura (CEA). Il presente regolamento è uno dei due regolamenti quadro e dovrebbe integrare l'altro regolamento quadro che è già stato adottato, ovvero il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (7) La rilevazione dei dati per le statistiche europee sugli input e sugli output agricoli, nonché la produzione e la diffusione di tali statistiche sono attualmente basate su diversi atti giuridici. L'attuale quadro giuridico non garantisce un'adeguata coerenza tra i diversi settori statistici, né promuove un approccio integrato allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche agricole concepite per comprendere gli aspetti economici e ambientali dell'agricoltura. Il presente regolamento dovrebbe sostituire tali atti giuridici per assicurare l'armonizzazione e la comparabilità delle informazioni e per garantire la coerenza e il coordinamento tra le statistiche agricole europee, facilitare l'integrazione e la razionalizzazione dei relativi processi statistici e consentire un approccio più olistico. Si rende pertanto necessario abrogare tali atti giuridici, ovvero i regolamenti (CE) n. 1165/2008 ⁽⁴⁾, (CE) n. 543/2009 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 1185/2009 ⁽⁶⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio ⁽⁷⁾. I numerosi correlati «gentlemen's agreement» e accordi nel quadro del sistema statistico europeo (SSE) raggiunti fra gli istituti nazionali di statistica (INS) e la Commissione (Eurostat) in merito alla trasmissione dei dati dovrebbero essere integrati nel presente regolamento qualora sia comprovato che i dati soddisfano le esigenze degli utenti, che la metodologia concordata funziona e che la qualità dei dati è adeguata.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1).

⁽⁷⁾ Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27).

- (8) I dati per le statistiche richieste in virtù del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione ⁽⁸⁾ sono stati rilevati dall'SSE e soddisfano alcuni dei suoi standard in materia di qualità, ma non tutti. Tali statistiche supportano le politiche dell'Unione e nazionali sul lungo periodo e dovrebbero essere integrate come statistiche europee per assicurare la disponibilità e la qualità dei dati. Al fine di evitare doppie trasmissioni di dati da parte degli Stati membri, è opportuno sopprimere gli obblighi statistici di cui al suddetto regolamento.
- (9) Una larga parte della superficie agricola a livello dell'Unione è dedicata a pascoli. Poiché in passato la produzione di tali superfici non era considerata importante, nelle statistiche sui prodotti vegetali non sono stati inclusi dati sulla loro produzione. Con l'aumentare dell'importanza dell'impatto dei pascoli e dei ruminanti sull'ambiente a causa dei cambiamenti climatici, risulta ora necessario disporre di statistiche sulla produzione dei pascoli nonché sul pascolo degli animali.
- (10) Ai fini delle statistiche agricole europee, è opportuno valutare la fattibilità di massimizzare l'uso dei dati preesistenti rilevati nel quadro degli obblighi previsti dalla PAC, senza creare nuovi obblighi e oneri amministrativi.
- (11) Ai fini dell'armonizzazione e della comparabilità delle informazioni sugli input e sugli output agricoli con le informazioni sulla struttura delle aziende agricole e per assicurare l'ulteriore attuazione della strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre, il presente regolamento dovrebbe integrare il regolamento (UE) 2018/1091.
- (12) Il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ non disciplina le statistiche sui prezzi agricoli, ma è opportuno garantirne la disponibilità e la coerenza con i CEA. Le statistiche sugli input e sugli output agricoli dovrebbero pertanto comprendere statistiche sui prezzi degli input agricoli che sono coerenti con i CEA. Al fine di consentire i calcoli per i CEA e di assicurare la comparabilità degli indici dei prezzi, negli Stati membri dovrebbero essere disponibili dati sui prezzi degli output agricoli.
- (13) Alla luce del Green Deal europeo, della PAC e dell'obiettivo di ridurre la dipendenza dai pesticidi, è importante fornire statistiche annuali di qualità elevata sull'uso dei prodotti fitosanitari in relazione alle questioni ambientali, sanitarie ed economiche. La mancanza di registri elettronici riguardo all'uso professionale dei prodotti fitosanitari, che potrebbero essere usati a fini statistici, a livello dell'Unione rappresenta un grave ostacolo per l'aumento della periodicità della rilevazione dei dati relativi all'uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura, da una cadenza quinquennale a una annuale. Per dare agli INS il tempo di prepararsi alla produzione di statistiche annuali sull'uso dei prodotti fitosanitari in modo permanente, è opportuno prevedere nel presente regolamento un regime transitorio.
- (14) I dati relativi all'immissione sul mercato e all'utilizzo dei pesticidi da presentare a norma della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ e del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ dovrebbero essere utilizzati ai fini del presente regolamento conformemente alle pertinenti disposizioni di tale direttiva e di tale regolamento. I dati diffusi sui prodotti fitosanitari dovrebbero comprendere le sostanze attive immesse sul mercato e utilizzate nelle attività agricole per coltura e le relative superfici trattate.
- (15) Per determinare l'evoluzione della PAC e per monitorarne l'attuazione attraverso i piani strategici nazionali in vista del contributo della PAC agli obiettivi del Green Deal europeo, è importante disporre di statistiche comparabili di tutti gli Stati membri sugli input e sugli output agricoli. Per le variabili si dovrebbero quindi utilizzare, per quanto possibile, classificazioni standard e definizioni comuni.

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

- (16) La coerenza, la comparabilità e l'interoperabilità dei dati e l'uniformità dei formati di trasmissione degli stessi sono requisiti essenziali per l'elaborazione delle statistiche agricole europee, con particolare riferimento all'efficienza dei processi di rilevazione, trattamento e diffusione e alla qualità dei risultati ottenuti.
- (17) La rilevazione dei dati necessari per la compilazione delle statistiche dovrebbe comportare costi e oneri amministrativi minimi per i rispondenti, tra cui gli agricoltori, le piccole e medie imprese e gli Stati membri. È pertanto necessario individuare eventuali proprietari delle fonti dei dati richiesti e provvedere affinché tali fonti possano essere utilizzate per le statistiche.
- (18) I set di dati da trasmettere riguardano parecchi settori statistici. Al fine di prevedere un approccio flessibile che consenta l'adattamento delle statistiche in caso di modifica delle disposizioni in merito ai dati, nel regolamento di base dovrebbero essere specificati solo i domini, le tematiche e le tematiche dettagliate, specificando i set di dati dettagliati mediante atti di esecuzione. La rilevazione di set di dati dettagliati non dovrebbe imporre costi aggiuntivi significativi che comportino un onere sproporzionato e ingiustificato per i rispondenti e per gli Stati membri.
- (19) Una variabile di un set di dati utilizzati per le statistiche europee sugli input e sugli output agricoli può comprendere varie dimensioni, come ad esempio la dimensione dell'agricoltura biologica e la dimensione regionale. La dimensione dell'agricoltura biologica si riferisce a una produzione e a prodotti conformi ai principi enunciati nel regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾. La dimensione regionale dovrebbe essere assicurata conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾. Al fine di ridurre l'onere che grava sugli Stati membri nel fornire i dati a norma del presente regolamento e di garantire la prevedibilità dei dati da rilevare, le tematiche dettagliate e le dimensioni applicabili dovrebbero essere specificate nell'allegato del presente regolamento. In tale allegato, il termine «applicabile» dovrebbe essere introdotto in relazione alle tematiche dettagliate per le quali è richiesta la dimensione dell'agricoltura biologica o quella regionale, o entrambe.
- (20) La produzione biologica sta diventando sempre più importante come indicatore di sistemi di produzione agricola sostenibili. I dati statistici sulla produzione biologica sono essenziali per monitorare i progressi del piano d'azione per la produzione biologica nell'Unione. È pertanto necessario provvedere affinché le statistiche disponibili sulla produzione biologica, compresi i dati che specificano le aree di produzione certificate o in fase di conversione, siano coerenti con le altre statistiche sulla produzione agricola tramite la loro integrazione nei set di dati. Tali statistiche sulla produzione biologica dovrebbero inoltre essere coerenti con i dati amministrativi prodotti a norma del regolamento (UE) 2018/848 e utilizzare tali dati.
- (21) Il bilancio lordo dei nutrienti è uno degli indicatori agroambientali più utilizzati: È descritto nella metodologia comune di Eurostat/OCSE come la differenza calcolata tra la quantità totale di nutrienti in entrata in un sistema agricolo e la quantità di nutrienti in uscita da tale sistema agricolo. Nonostante la sua importanza, non tutti gli Stati membri forniscono volontariamente i dati sul bilancio lordo dei nutrienti alla Commissione (Eurostat). È pertanto essenziale che il bilancio lordo dei nutrienti sia integrato nel presente regolamento.
- (22) I medicinali veterinari forniscono un importante contributo all'agricoltura. È importante evitare la duplicazione dei lavori e ottimizzare l'impiego delle informazioni esistenti utilizzabili a fini statistici. A tal fine, e per fornire ai cittadini dell'Unione e agli altri portatori di interessi informazioni facilmente accessibili e utili sulle vendite e sull'uso di medicinali veterinari, compreso l'uso di medicinali antimicrobici negli animali destinati alla produzione di alimenti, le pertinenti statistiche disponibili, a norma del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾, dovrebbero essere diffuse dalla Commissione (Eurostat). A tal fine si dovrebbero concludere accordi di cooperazione appropriati in materia di attività statistiche tra la Commissione e i soggetti competenti, anche a livello internazionale.

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

- (23) I biocidi costituiscono un fattore di produzione importante in agricoltura, ad esempio per quanto riguarda l'igiene veterinaria e l'alimentazione degli animali. Le sostanze attive autorizzate nei prodotti fitosanitari sono spesso utilizzate nei biocidi. Il regolamento (CE) n. 1185/2009 aveva già individuato la necessità di raccogliere statistiche sui biocidi per politiche informate e scientificamente fondate nei settori dell'agricoltura, dell'ambiente, della sanità pubblica e della sicurezza alimentare. Tenendo conto del fatto che il programma di lavoro per l'esame sistematico di tutte le sostanze attive esistenti contenute nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾ è ancora in corso e che solo il 35 % dei relativi lavori è stato completato, è ancora prematuro includere i biocidi nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Non appena ultimato l'esame delle sostanze attive destinate ad essere utilizzate nei biocidi, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di estendere il campo di applicazione del presente regolamento a tali prodotti.
- (24) A norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 le unità territoriali dovrebbero essere definite in base alla classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS). Per limitare l'onere che incombe agli Stati membri, le prescrizioni in materia di dati regionali non dovrebbero andare oltre quelle previste dalla precedente normativa dell'Unione, salvo nel caso in cui nel frattempo siano emersi nuovi livelli regionali. Di conseguenza, è opportuno permettere che i dati statistici regionali relativi alla Germania siano forniti unicamente per le unità territoriali NUTS 1.
- (25) Dovrebbe essere possibile rilevare dati su argomenti ad hoc relativi agli input e agli output agricoli in un momento specifico al fine di integrare i dati rilevati su base regolare con dati supplementari su aspetti necessitanti maggiori informazioni, fenomeni emergenti o innovazioni. La necessità di tali dati supplementari dovrebbe tuttavia essere debitamente giustificata.
- (26) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sugli Stati membri, dovrebbe essere consentita l'esenzione da talune trasmissioni regolari di dati se il contributo di uno Stato membro al totale UE per tali dati è limitato o se il fenomeno osservato è insignificante rispetto alla produzione complessiva in tale particolare Stato membro.
- (27) Al fine di migliorare l'efficienza dei processi di produzione statistica dell'SSE e di ridurre gli oneri amministrativi per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali dovrebbero avere il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi necessari a fini pubblici, indipendentemente dal fatto che siano detenuti da enti pubblici, semipubblici o privati, e di utilizzare tali dati. Gli INS e le altre autorità nazionali dovrebbero inoltre essere in grado di integrare tali dati amministrativi con dati statistici, nella misura in cui tali dati siano necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche agricole europee, conformemente all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.
- (28) Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per modernizzare, nella misura del possibile, le modalità di rilevazione dei dati. È opportuno promuovere il ricorso a soluzioni digitali e a strumenti di monitoraggio del territorio, come il programma di osservazione della Terra dell'Unione Copernicus e i sensori remoti. Sempre più spesso i dati agricoli sono generati attraverso pratiche agricole digitali, in cui l'agricoltore rimane la principale fonte di dati.
- (29) Al fine di assicurare la flessibilità e di ridurre gli oneri amministrativi per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di fare ricorso a indagini statistiche, dati amministrativi e qualsiasi altra fonte, metodo o approccio innovativo, inclusi metodi scientificamente validi e ben documentati come l'imputazione, la stima e la modellizzazione. La qualità e, in particolare, l'accuratezza, la tempestività e la comparabilità delle statistiche basate su tali fonti dovrebbero sempre essere garantite.
- (30) Il regolamento (CE) n. 223/2009 contiene disposizioni sulla trasmissione di dati dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), nonché sull'uso di tali dati, comprese disposizioni sulla trasmissione e sulla protezione di dati riservati. Le misure adottate conformemente al presente regolamento sono dirette ad assicurare che la trasmissione e l'uso dei dati riservati avvengano esclusivamente a fini statistici, conformemente agli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 223/2009.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

- (31) Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità precisati nel regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e fornire informazioni in proposito. Il comitato dell'SSE ha approvato la struttura unica e integrata di metadati quale norma dell'SSE per le relazioni sulla qualità, contribuendo in tal modo a soddisfare, mediante norme uniformi e metodi armonizzati, i requisiti in materia di qualità statistica di cui all'articolo 12, paragrafo 3, di detto regolamento. Tale norma dell'SSE è intesa a contribuire all'armonizzazione della garanzia della qualità e delle relazioni sulla qualità previste dal presente regolamento.
- (32) In conformità del regolamento (CE) n. 223/2009, i dati raccolti e le relazioni sulla qualità trasmesse dagli Stati membri a norma del presente regolamento dovrebbero essere diffusi dalla Commissione (Eurostat).
- (33) Conformemente agli obiettivi del presente regolamento e qualora siano necessari nuovi requisiti o miglioramenti in relazione ai set di dati contemplati dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutarne la fattibilità avviando, ove necessario, studi pilota e di fattibilità.
- (34) Nel 2016 è stata eseguita una valutazione d'impatto della Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre secondo il principio della sana gestione finanziaria al fine di focalizzare il programma statistico definito dal presente regolamento sulla necessità di garantire l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi e di tener conto dei vincoli di bilancio.
- (35) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la produzione sistematica di statistiche europee sugli input e sugli output agricoli nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto è necessario un approccio coordinato, ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo indicato.
- (36) Al fine di soddisfare le esigenze emergenti in materia di dati, dovute principalmente ai nuovi sviluppi in agricoltura, alla revisione della legislazione e ai mutamenti delle priorità politiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alla modifica delle tematiche dettagliate elencate nel presente regolamento, alla modifica delle frequenze di trasmissione, dei periodi di riferimento e dell'applicabilità delle dimensioni delle tematiche dettagliate, e alla specificazione delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire su base ad hoc per la rilevazione di dati ad hoc come stabilito nel presente regolamento. Nell'adottare tali atti delegati la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per i rispondenti e gli Stati membri. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁶⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (37) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini della specificazione dei requisiti di copertura, dei set di dati connessi alle tematiche e alle tematiche dettagliate elencate nell'allegato, degli elementi tecnici dei dati da fornire, degli elenchi e delle descrizioni delle variabili e di altre modalità pratiche per la rilevazione di dati ad hoc, nonché della specificazione di ciascuna frequenza di trasmissione dei set di dati, della definizione dei termini per la trasmissione dei dati e delle frequenze di trasmissione interessate, delle variabili e delle pertinenti soglie in base alle quali gli Stati membri possono essere esentati dalla trasmissione di specifici dati, dell'indicazione dei periodi di riferimento, della definizione delle modalità pratiche per la stesura delle relazioni sulla qualità e del loro contenuto, della specificazione dei requisiti di copertura per quanto riguarda il regime transitorio per i dati sulla tematica specifica

⁽¹⁶⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

dell'uso di prodotti fitosanitari in agricoltura e della concessione di deroghe agli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾. Nell'esercitare tali poteri la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per i rispondenti e gli Stati membri.

- (38) Qualora l'esecuzione del presente regolamento richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di concedere deroghe, in casi debitamente giustificati e per un periodo di tempo limitato, allo Stato membro interessato. Tali rilevanti adeguamenti possono rendersi necessari in particolare per adattare i sistemi di rilevazione al fine di tener conto delle nuove disposizioni in merito ai dati, compreso l'accesso alle fonti amministrative e ad altre fonti pertinenti.
- (39) Per sostenere l'esecuzione del presente regolamento sarebbe necessario che tanto gli Stati membri quanto l'Unione mettessero a disposizione risorse finanziarie. È pertanto opportuno prevedere un contributo finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni.
- (40) È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.
- (41) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatti salvi la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾ e i regolamenti (CE) n. 1367/2006 ⁽¹⁹⁾ e (CE) n. 1049/2001 ⁽²⁰⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché nel rispetto della riservatezza statistica a norma del regolamento (CE) n. 223/2009.
- (42) È opportuno rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra le autorità nell'ambito dell'SSE al fine di garantire la coerenza e la comparabilità delle statistiche agricole europee prodotte conformemente ai principi di cui all'articolo 338, paragrafo 2, TFUE. La rilevazione dei dati è effettuata anche da organi dell'Unione diversi da quelli cui è fatto riferimento nel presente regolamento e da altre organizzazioni. La cooperazione tra tali organi e organizzazioni e i soggetti che partecipano all'SSE dovrebbe pertanto essere rafforzata in modo da beneficiare delle sinergie.
- (43) Il comitato dell'SSE è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro di riferimento integrato per le statistiche europee aggregate relative agli input e agli output delle attività agricole, nonché agli usi intermedi di tali output in agricoltura e alla loro raccolta e trasformazione.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽¹⁸⁾ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

⁽²⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «azienda agricola», «proprietà collettive», «unità di bestiame» e «superficie agricola utilizzata» di cui rispettivamente all'articolo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2018/1091.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- 1) «attività agricola»: le attività economiche svolte in agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾ rientranti nell'ambito di applicazione dei gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 o nell'ambito del «mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali» del gruppo A.01.6 nel territorio economico dell'Unione, come attività primaria o secondaria; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di «allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi», ad eccezione dell'allevamento di insetti, e «apicoltura e produzione di miele e di cera d'api»;
- 2) «azienda lattiero-casearia»: un'impresa o un'azienda agricola che acquista latte o, in taluni casi, prodotti lattiero-caseari ai fini della loro trasformazione in prodotti lattiero-caseari, incluse le imprese che raccolgono latte o crema al fine di cederli interamente o in parte, senza averli lavorati né trasformati, ad altre aziende lattiero-casearie;
- 3) «macello»: un'impresa ufficialmente registrata e riconosciuta, autorizzata alla macellazione e alla tolettatura degli animali, le cui carni sono destinate al consumo umano;
- 4) «centro di incubazione»: l'impresa la cui attività consiste nella messa in incubazione, nell'incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini;
- 5) «unità di osservazione»: un'entità identificabile in merito alla quale possono essere ottenuti dati;
- 6) «dominio»: uno o più set di dati che si riferiscono a particolari tematiche;
- 7) «tematica»: il contenuto delle informazioni da raccogliere in merito alle unità di osservazione; ciascuna tematica comprende una o più tematiche dettagliate;
- 8) «tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni da raccogliere in merito alle unità di osservazione in relazione a una tematica; ciascuna tematica dettagliata comprende una o più variabili;
- 9) «prodotti fitosanitari»: i prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, antidoti agronomici di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento o sinergizzanti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento e destinati ad uno degli usi descritti all'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento;
- 10) «set di dati»: una o più variabili aggregate organizzate in forma strutturata;
- 11) «variabile»: una caratteristica di una unità osservata che può assumere più di una serie di valori;
- 12) «dati precontrollati»: i dati verificati dagli Stati membri sulla base di regole concordate di validazione comuni, ove disponibili;
- 13) «dati ad hoc»: i dati di particolare interesse per gli utenti in un momento specifico, che non sono però inclusi nei normali set di dati;
- 14) «dati amministrativi»: i dati generati da una fonte non statistica, solitamente detenuti da un ente pubblico o privato, il cui scopo principale non è la fornitura di statistiche;
- 15) «metadati»: informazioni necessarie per utilizzare e interpretare le statistiche e che descrivono i dati in modo strutturato;
- 16) «utilizzatore professionale»: la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nell'esercizio delle sue attività professionali, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi del settore agricolo.

⁽²¹⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

*Articolo 3***Popolazione statistica e unità di osservazione**

1. La popolazione statistica da descrivere è costituita da unità statistiche quali le aziende agricole, le proprietà collettive, le imprese che forniscono beni e servizi connessi alle attività agricole o che acquistano o raccolgono prodotti provenienti da attività agricole e le imprese che trasformano tali prodotti agricoli, in particolare i centri di incubazione, le aziende lattiero-casearie e i macelli.
2. Le unità di osservazione da rappresentare nella lista statistica sono le unità statistiche di cui al paragrafo 1 e, in funzione delle statistiche da trasmettere:
 - a) i terreni destinati ad attività agricole;
 - b) gli animali utilizzati per le attività agricole;
 - c) le importazioni e le esportazioni da parte di imprese non agricole di prodotti provenienti da attività agricole;
 - d) le operazioni e i flussi di fattori di produzione, di beni e di servizi da e verso le attività agricole.

*Articolo 4***Requisiti di copertura**

1. Le statistiche sono rappresentative della popolazione statistica che esse descrivono.
2. Per il dominio delle statistiche sulla produzione animale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), i dati riguardano il 95 % delle unità di bestiame di ciascuno Stato membro e le attività o gli output correlati.
3. Per il dominio delle statistiche sulla produzione vegetale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), i dati riguardano il 95 % della superficie agricola utilizzata totale (esclusi gli orti familiari) di ciascuno Stato membro e i relativi volumi di produzione.
4. Per la tematica dei nutrienti nei concimi agricoli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto i), del presente regolamento, i dati riguardano i prodotti fertilizzanti quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾ e il 95 % della superficie agricola utilizzata totale (esclusi gli orti familiari), di ciascuno Stato membro e i relativi volumi di produzione.
5. Per il dominio delle statistiche sui prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), la copertura è la seguente:
 - a) per la tematica dettagliata dei prodotti fitosanitari immessi sul mercato di cui all'allegato del presente regolamento, i dati riguardano tutti i prodotti fitosanitari immessi sul mercato ai sensi dell'articolo 3, punto 9), del regolamento (CE) n. 1107/2009;
 - b) per la tematica dettagliata dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle attività agricole di cui all'allegato del presente regolamento, i dati riguardano almeno l'85 % dell'utilizzo in un'attività agricola da parte di utilizzatori professionali quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2009/128/CE in ciascuno Stato membro. I dati di ciascuno Stato membro si riferiscono a un elenco delle colture contenente una parte comune per tutti gli Stati membri. Tale parte comune copre, insieme ai pascoli permanenti, almeno il 75 % della superficie agricola utilizzata totale a livello dell'Unione. Non appena diventa applicabile la normativa dell'Unione che impone agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari di trasmettere alle autorità nazionali competenti, in formato elettronico, i loro dati sull'uso di tali prodotti, la copertura dell'uso in un'attività agricola aumenta al 95 %, a decorrere dall'anno di riferimento successivo alla data in cui tale normativa dell'Unione diventa applicabile.

⁽²²⁾ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente i requisiti di copertura di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. In caso di aggiornamento di tali specifiche, la Commissione tiene conto dei progressi economici e tecnici. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento pertinente.

Articolo 5

Disposizioni in merito ai dati regolari

1. Le statistiche relative agli input e agli output delle attività agricole riguardano i seguenti domini e le seguenti tematiche:

a) statistiche sulla produzione animale

- i) bestiame e carni,
- ii) uova e pulcini,
- iii) latte e prodotti lattiero-caseari;

b) statistiche sulla produzione vegetale

- i) superficie di produzione e produzione vegetale,
- ii) bilanci delle colture,
- iii) pascoli;

c) sui prezzi agricoli

- i) indici dei prezzi agricoli,
- ii) prezzi assoluti degli input,
- iii) prezzi e affitti dei terreni agricoli;

d) statistiche sui nutrienti

- i) nutrienti nei fertilizzanti per l'agricoltura,
- ii) bilanci dei nutrienti;

e) statistiche sui prodotti fitosanitari

- i) prodotti fitosanitari.

2. Le tematiche dettagliate, le relative frequenze di trasmissione e i relativi periodi di riferimento, nonché le dimensioni biologica e regionale, sono stabilite nell'allegato.

3. I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) sotto forma di set di dati aggregati.

4. I dati sulla produzione biologica e sui prodotti conformi al regolamento (UE) 2018/848 sono integrati nei set di dati.

5. I dati regionali sono forniti a livello NUTS 2 come definito nel regolamento (CE) n. 1059/2003. Eccezionalmente, tali dati possono essere forniti soltanto a livello di unità territoriali NUTS 1 per la Germania.

6. Nel caso in cui una variabile abbia una prevalenza bassa o nulla in uno Stato membro, i valori di tale variabile possono essere esclusi dai set di dati trasmessi se lo Stato membro interessato ha debitamente giustificato l'esclusione della variabile alla Commissione (Eurostat).

7. Gli Stati membri rilevano, ai fini della compilazione di indici dei prezzi comparabili e per le variabili necessarie per i conti economici dell'agricoltura di cui al regolamento (CE) n. 138/2004, i pertinenti dati sui prezzi degli input e degli output agricoli, comprese le caratteristiche e le ponderazioni dei beni e dei servizi.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per aggiungere, sopprimere o modificare le tematiche dettagliate di cui all'allegato, comprese le relative descrizioni.

Nell'esercitare il potere di adottare atti delegati ai sensi del primo comma, la Commissione si assicura che:

- a) gli atti delegati siano debitamente giustificati e non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti;
- b) per un periodo di cinque anni consecutivi, non siano modificate più di quattro tematiche dettagliate, tra le quali al massimo una che sia nuova;
- c) siano avviati, ove necessario, gli studi di fattibilità di cui all'articolo 11, e i loro risultati siano debitamente presi in considerazione.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare le frequenze di trasmissione, i periodi di riferimento e l'applicabilità delle dimensioni delle tematiche dettagliate di cui all'allegato.

Nell'esercitare il potere di adottare atti delegati ai sensi del primo comma, la Commissione si assicura che:

- a) gli atti delegati siano debitamente giustificati e non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti;
- b) siano avviati gli studi di fattibilità di cui all'articolo 11, e i loro risultati siano debitamente presi in considerazione.

10. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i set di dati da trasmettere alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi tecnici dei dati da fornire, se del caso:

- a) l'elenco delle variabili;
- b) la descrizione delle variabili, compresi gli aspetti seguenti:
 - i) le caratteristiche dell'unità di osservazione,
 - ii) l'unità di misura per le caratteristiche dell'unità di osservazione,
 - iii) le dimensioni biologica e regionale per le caratteristiche dell'unità di osservazione;

una variabile è conteggiata come una combinazione di una caratteristica di un'unità di osservazione con l'unità di misura e una delle sue dimensioni;

- c) le unità di osservazione;
- d) i requisiti di precisione;
- e) le regole metodologiche;
- f) i termini per la trasmissione dei dati, tenendo conto del tempo necessario per produrre i dati nazionali conformemente ai criteri di qualità definiti all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 e della necessità di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi per gli Stati membri e i rispondenti; i termini per la trasmissione dei dati non sono modificati prima del 1° gennaio 2030.

Qualora individui la necessità di modificare i termini per la trasmissione dei dati, la Commissione avvia gli studi di fattibilità di cui all'articolo 11 del presente regolamento e tiene debitamente conto dei risultati di tali studi di fattibilità. In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati, tali termini sono ridotti al massimo del 20 % dei giorni che separano la fine del periodo di riferimento dal termine per la trasmissione dei dati stabilito nel primo atto di esecuzione adottato a norma del presente paragrafo, a meno che la riduzione del termine per la trasmissione dei dati sia dovuta unicamente all'introduzione di un approccio innovativo o all'uso di nuove fonti di dati digitali, quali l'osservazione della Terra o i big data, disponibili in tutti gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento pertinente.

11. Se la Commissione ha adottato un atto delegato a norma dei paragrafi 8 o 9, ad eccezione di un atto delegato che modifica la dimensione biologica, l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 10 può modificare, sostituire o aggiungere un massimo di 90 variabili in totale nel corso di un periodo di cinque anni consecutivi. Tale limite massimo non si applica tuttavia alle variabili relative al settore delle statistiche sui prodotti fitosanitari.

12. Gli Stati membri trasmettono i dati precontrollati e i relativi metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat) per ciascun set di dati. Per trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat) è fatto ricorso ai servizi del punto di accesso unico.

Articolo 6

Disposizioni in merito ai dati ad hoc

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17, al fine di integrare il presente regolamento specificando le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire su base ad hoc, nel caso in cui, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sia ritenuta necessaria la rilevazione di informazioni supplementari per far fronte a esigenze statistiche addizionali. Tali atti delegati specificano:

- a) le tematiche e le tematiche dettagliate connesse ai domini di cui all'articolo 5, da fornire nella rilevazione di dati ad hoc e i motivi di tali esigenze statistiche addizionali;
- b) i periodi di riferimento.

2. Nell'esercitare il potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione giustifica le esigenze in materia di dati, valuta la fattibilità della raccolta dei dati richiesti, avvalendosi dei contributi di esperti pertinenti, e garantisce che non siano imposti oneri o costi aggiuntivi significativi agli Stati membri o ai rispondenti.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'anno di riferimento 2024 e con un intervallo minimo di due anni tra ciascuna rilevazione di dati ad hoc, a decorrere dal termine per la trasmissione dei dati della più recente raccolta di dati ad hoc.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire:

- a) un elenco di variabili, non superiore a 50 variabili;
- b) la descrizione delle variabili, compresi tutti gli aspetti seguenti:
 - i) le caratteristiche dell'unità di osservazione,
 - ii) l'unità di misura per le caratteristiche dell'unità di osservazione,
 - iii) la dimensione biologica o regionale per le caratteristiche dell'unità di osservazione;

una variabile è conteggiata come una combinazione di una caratteristica di un'unità di osservazione con l'unità di misura e una delle sue dimensioni;

- c) i requisiti di precisione;
- d) i termini per la trasmissione dei dati;
- e) le unità di osservazione;
- f) la descrizione del periodo di riferimento stabilito nell'atto delegato di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento pertinente.

Articolo 7

Frequenza di trasmissione dei set di dati

1. La frequenza di trasmissione dei set di dati è indicata nell'allegato. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente ciascuna frequenza di trasmissione.

2. Uno Stato membro può essere esentato dall'invio di dati specifici con le frequenze di trasmissione di cui all'allegato per variabili predefinite se l'impatto di tale Stato membro sul totale UE di tali variabili è limitato.

La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire i termini per la trasmissione dei dati e le frequenze di trasmissione in questione, le variabili e le soglie pertinenti sulla cui base può applicarsi il primo comma. Tali soglie sono definite in modo tale che la loro applicazione non riduca di oltre il 5 % le informazioni sul totale UE previsto della variabile corrispondente. Le soglie sono rivedute dalla Commissione (Eurostat) in modo che corrispondano alle tendenze dei totali UE.

3. A fini di produzione statistica, uno Stato membro può essere esentato dalla trasmissione di dati specifici per variabili predefinite se l'impatto della variabile è limitato in relazione alla produzione agricola a livello nazionale o regionale. La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire le soglie per tali variabili.

4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio del pertinente anno di riferimento.

Articolo 8

Fonti di dati e metodi

1. Al fine di ottenere le statistiche relative agli input e agli output delle attività agricole gli Stati membri utilizzano una o più delle fonti di dati e uno o più dei metodi seguenti, a condizione che i dati consentano la produzione di statistiche che soddisfino i requisiti di qualità di cui all'articolo 10:

- a) indagini statistiche o altri metodi di rilevazione di dati statistici;
- b) le fonti dei dati amministrativi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
- c) altre fonti di dati amministrativi basate sul diritto nazionale, altre fonti, metodi o approcci innovativi, quali strumenti digitali e sensori remoti.

2. Relativamente al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi dato proveniente dalle seguenti fonti:

- a) il sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾, il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾, il sistema di identificazione e di registrazione di talune specie di animali terrestri detenuti richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾, lo schedario viticolo istituito in conformità dell'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾, i registri previsti per l'agricoltura biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 o qualsiasi altro dato amministrativo pertinente di qualità adeguata per fini statistici conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento, ai sensi del diritto dell'Unione;
- b) le informazioni contenute nei registri tenuti in formato elettronico e di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009; o
- c) qualsiasi altra fonte di dati amministrativi pertinente, a condizione che tali dati consentano la produzione di statistiche che soddisfino i requisiti di qualità di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

⁽²³⁾ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

⁽²⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

3. Gli Stati membri che decidono di utilizzare le fonti, i metodi o gli approcci innovativi di cui al paragrafo 1, lettera c), informano la Commissione (Eurostat) nel corso dell'anno precedente l'anno di riferimento durante il quale la fonte, il metodo o l'approccio innovativo saranno utilizzati e forniscono informazioni dettagliate in merito alla qualità dei dati ottenuti.

4. Le autorità nazionali responsabili dell'adempimento al presente regolamento hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati e di utilizzare tali dati, compresi i dati relativi alle singole imprese e aziende agricole contenuti nei dati amministrativi compilati nel loro territorio nazionale di cui all'articolo 17 *bis* del regolamento (CE) n. 223/2009. Le autorità nazionali e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione per tale accesso. Detto accesso è concesso anche nei casi in cui l'autorità competente abbia delegato a organismi privati o semipubblici compiti da svolgere per suo conto.

Articolo 9

Periodo di riferimento

1. Le informazioni rilevate a norma del presente regolamento sono relative a un unico periodo di riferimento identico per tutti gli Stati membri facendo riferimento alla situazione durante uno specifico intervallo di tempo.

2. Il periodo di riferimento per ciascuna tematica dettagliata è specificato nell'allegato. I primi periodi di riferimento iniziano nell'anno civile 2025.

3. Per la tematica degli indici dei prezzi agricoli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), ogni cinque anni gli Stati membri ribasano gli indici utilizzando come anni base gli anni che terminano con 0 o 5.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare ulteriormente i periodi di riferimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento pertinente.

Articolo 10

Requisiti di qualità e relazioni sulla qualità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati ottenuti utilizzando le fonti e i metodi di cui all'articolo 8 forniscano stime accurate della popolazione statistica definita all'articolo 3 a livello nazionale e, se necessario, regionale.

3. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

4. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati ad essa trasmessi in modo trasparente e verificabile.

5. Ai fini del paragrafo 4, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat), per la prima volta entro il 30 giugno 2028 e successivamente ogni tre anni, relazioni sulla qualità in cui sono descritti i processi statistici per i set di dati trasmessi durante il periodo, tra cui in particolare:

- a) i metadati che descrivono la metodologia utilizzata e il modo in cui sono state raggiunte le specifiche tecniche con riferimento a quelle stabilite dal presente regolamento;
- b) informazioni sulla soddisfazione dei requisiti di copertura di cui all'articolo 4, inclusi il loro sviluppo e il loro aggiornamento.

6. In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, per la tematica degli indici dei prezzi agricoli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), le relazioni sulla qualità sono trasmesse ogni cinque anni unitamente alle ponderazioni e agli indici ribasati, nonché alle relazioni metodologiche distinte corrispondenti. La prima relazione sulla qualità relativa alla tematica degli indici dei prezzi agricoli non è trasmessa prima del 31 dicembre 2028.

7. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare le modalità pratiche di stesura delle relazioni sulla qualità e il loro contenuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e non comportano un onere o costi aggiuntivi considerevoli per gli Stati membri.

8. Ove necessario, gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero incidere in misura significativa sulla qualità dei dati trasmessi.

9. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità dei dati statistici.

Articolo 11

Studi pilota e di fattibilità

1. Conformemente agli obiettivi del presente regolamento e laddove siano identificate nuove disposizioni in merito ai dati regolari o la necessità di migliorare significativamente le attuali disposizioni in merito ai dati regolari, la Commissione può avviare studi di fattibilità al fine di valutare, ove necessario:

- a) la disponibilità e la qualità di nuove fonti di dati adeguate;
- b) lo sviluppo e l'attuazione di nuove tecniche statistiche;
- c) l'impatto e l'onere finanziari per i rispondenti.

2. Nel quadro di ciascuno studio di fattibilità, la Commissione (Eurostat) valuta se le nuove statistiche possono essere prodotte utilizzando le informazioni disponibili nelle fonti amministrative pertinenti a livello dell'Unione e migliora l'uso dei dati esistenti in conformità dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.

3. Nel quadro di un determinato studio di fattibilità, la Commissione (Eurostat) può, ove necessario, avviare studi pilota che saranno realizzati dagli Stati membri. Obiettivo di tali studi pilota è testare l'attuazione delle nuove disposizioni negli Stati membri con metodi di produzione statistica differenti, procedendo a tale attuazione su scala più ridotta.

4. La Commissione (Eurostat), in cooperazione con esperti degli Stati membri e i principali utenti dei set di dati, valuta i risultati degli studi di fattibilità e, ove applicabile, degli studi pilota, corredati, se del caso, di proposte volte a introdurre nuove disposizioni in merito ai dati regolari o le migliorie di cui al paragrafo 1. A seguito di tale valutazione la Commissione elabora una relazione sui risultati degli studi pilota e di fattibilità. Tali relazioni sono rese pubbliche.

5. In fase di elaborazione di un atto delegato di cui all'articolo 5, paragrafo 8 o 9, la Commissione tiene debitamente conto dei risultati degli studi pilota e di fattibilità, in particolare della fattibilità di attuare nuove disposizioni in merito ai dati in tutti gli Stati membri.

Articolo 12

Diffusione dei dati

1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1367/2006 e conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009, la Commissione (Eurostat) diffonde online e gratuitamente i dati ad essa trasmessi a norma degli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

2. La Commissione (Eurostat), nel pieno rispetto della riservatezza commerciale e statistica, diffonde statistiche aggregate, rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sui medicinali veterinari, ottenute a partire dai dati di cui all'articolo 55, paragrafo 2, e all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6.

Articolo 13

Contributo dell'Unione

1. Ai fini dell'esecuzione del presente regolamento, l'Unione concede sovvenzioni a titolo del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾ e conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁸⁾ agli ISN e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:

- a) coprire i costi di realizzazione di rilevazioni di dati ad hoc;
 - b) rafforzare la capacità di utilizzare fonti amministrative per compilare le statistiche richieste dal presente regolamento;
 - c) realizzare indagini a campione al fine di raccogliere i dati sull'uso di prodotti fitosanitari in agricoltura per l'anno di riferimento 2026;
 - d) sviluppare metodologie e approcci innovativi per adattare i sistemi di raccolta dei dati, incluse soluzioni digitali, per i requisiti del presente regolamento;
 - e) realizzare gli studi pilota e di fattibilità di cui all'articolo 11;
 - f) coprire i costi legati allo sviluppo e all'attuazione di metodi per ridurre i termini per la trasmissione dei dati.
2. Il contributo finanziario dell'Unione a norma del presente articolo non può superare il 95 % dei costi ammissibili.

3. L'importo del contributo finanziario dell'Unione a norma del presente articolo è stabilito conformemente alle disposizioni del programma per il mercato unico nell'ambito della procedura annuale di bilancio, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. L'autorità di bilancio stabilisce lo stanziamento disponibile ogni anno.

Articolo 14

Regime transitorio per i dati sulla tematica specifica dell'uso di prodotti fitosanitari in agricoltura

1. Per gli anni 2025, 2026 e 2027 si applicano le seguenti norme transitorie per la tematica specifica dell'uso di prodotti fitosanitari in agricoltura di cui all'allegato:

- a) in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 2, per l'anno di riferimento 2026 vi è una sola trasmissione di dati;
- b) in deroga all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), i dati coprono un elenco comune di colture per tutti gli Stati membri con informazioni sull'uso dei prodotti fitosanitari a sostegno delle politiche dell'Unione pertinenti; tale elenco comune delle colture copre, oltre ai prati permanenti, il 75 % della superficie agricola utilizzata a livello dell'Unione.

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

⁽²⁸⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare ulteriormente i requisiti di copertura di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento pertinente.

2. A partire dall'anno di riferimento 2028, in assenza di una legislazione dell'Unione applicabile 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento per il quale devono essere trasmessi i dati e che imponga agli utenti professionali di prodotti fitosanitari di tenere un registro elettronico relativo all'uso di tali prodotti, si applica quanto segue:

- a) in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, la frequenza di trasmissione è ogni due anni;
- b) in deroga all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), le norme transitorie di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo restano applicabili.

Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta opportuni provvedimenti volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante controlli in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno usufruito di fondi dell'Unione nell'ambito del programma.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁹⁾ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽³⁰⁾, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del presente regolamento.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

Articolo 16

Deroghe

1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o delle misure di esecuzione e degli atti delegati adottati a norma dello stesso richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere deroghe allo Stato membro interessato per un periodo massimo di tre anni. Non è concessa alcuna deroga alle norme transitorie per la tematica specifica dell'uso di prodotti fitosanitari in agricoltura di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

⁽²⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽³⁰⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto in questione, spiegando quali importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale sono necessari e illustrando i tempi stimati per attuare tali adeguamenti.

L'impatto delle deroghe concesse a norma del presente articolo sulla comparabilità dei dati degli Stati membri o sul calcolo degli aggregati europei tempestivi e rappresentativi richiesti è limitato al minimo. Nella concessione della deroga la Commissione tiene conto dell'onere per i rispondenti e per gli Stati membri.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 17

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafi 8 e 9, e all'articolo 6, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 dicembre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafi 8 e 9, e all'articolo 6, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 8 e 9, e dell'articolo 6, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Relazioni

Entro il 31 dicembre 2029 e successivamente ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 19

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 20***Modifica del regolamento (CE) n. 617/2008**

Il regolamento (CE) n. 617/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 8, i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi;
- 2) l'articolo 11 è soppresso;
- 3) gli allegati III e IV sono soppressi.

*Articolo 21***Abrogazione**

1. I regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025, fatti salvi gli obblighi previsti in tali atti giuridici riguardanti la trasmissione dei dati e dei metadati, incluse le relazioni sulla qualità, per i periodi di riferimento che precedono, del tutto o in parte, tale data.
2. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 22***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 novembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK

ALLEGATO

DOMINI, TEMATICHE E TEMATICHE DETTAGLIATE, FREQUENZE DI TRASMISSIONE, PERIODI DI RIFERIMENTO E DIMENSIONI PER TEMATICA DETTAGLIATA

a) Statistiche sulla produzione animale

Tematica	Tematiche dettagliate	Frequenze di trasmissione	Periodi di riferimento	Dimensioni	
				Agricoltura biologica	Livello regionale
Bestiame e carni	Bestiame I dati riguardano il numero di animali detenuti dalle aziende agricole sul territorio di uno Stato membro alla data di riferimento o in media nel periodo di riferimento.	Due volte all'anno	Data nel periodo maggio/giugno		
			Data nel periodo novembre/dicembre	Applicabile	Applicabile
		Annualmente	Data nel periodo novembre/dicembre	Applicabile	Applicabile
			Anno	Applicabile	Applicabile
		Tre volte per decennio	Anno		
	Produzione di carne I dati riguardano il peso delle carcasse e il numero di animali macellati sul territorio di uno Stato membro durante il periodo di riferimento, in mattatoi o meno, e idonei al consumo umano.	Mensilmente	Mese		
		Annualmente	Anno	Applicabile	
	Consegne di animali I dati riguardano le previsioni di produzione interna lorda, ovvero il numero di animali che si prevede saranno consegnati dalle aziende agricole di uno Stato membro, sia all'estero che ai macelli dello Stato membro.	Due volte all'anno	Quattro trimestri		
		Due volte all'anno	Tre semestri		
		Annualmente	Due semestri		

Tematica	Tematiche dettagliate	Frequenze di trasmissione	Periodi di riferimento	Dimensioni	
				Agricoltura biologica	Livello regionale
Uova e pulcini	Uova da consumo I dati riguardano il numero di uova da consumo raccolte nelle aziende agricole di uno Stato membro durante il periodo di riferimento. Tali uova possono essere consegnate ai centri di imballaggio, vendute direttamente ai consumatori o all'industria agroalimentare, consumate nell'azienda agricola o perse una volta lasciata l'azienda.	Annualmente	Anno	Applicabile	
		Tre volte per decennio	Anno	Applicabile	
	Uova da cova e pulcini di volatili da cortile I dati riguardano il numero di uova messe in incubazione e il numero di pulcini prodotti negli incubatoi di uno Stato membro con una capacità superiore a 1 000 uova e durante il periodo di riferimento, nonché il numero di pulcini importati o esportati da tale Stato membro.	Mensilmente	Mese		
	Struttura dei centri di incubazione I dati riguardano la struttura degli incubatoi, definita dal numero di incubatoi siti in uno Stato membro e dalla loro capacità suddivisa in classi di capacità durante il periodo di riferimento.	Annualmente	Anno		

Tematica	Tematiche dettagliate	Frequenze di trasmissione	Periodi di riferimento	Dimensioni	
				Agricoltura biologica	Livello regionale
Latte e prodotti lattiero-caseari	Latte prodotto e utilizzato nelle aziende agricole I dati si riferiscono alla quantità di latte di vacche, pecore, capre e bufale prodotto nelle aziende agricole di uno Stato membro e alle quantità di prodotti lattiero-caseari direttamente utilizzati da tali aziende (non consegnati a un'impresa lattiero-casearia nello Stato membro) durante il periodo di riferimento.	Annualmente	Anno	Applicabile	Applicabile
	Disponibilità di latte per il settore lattiero-caseario I dati si riferiscono alla quantità di latte raccolto dalle aziende lattiero-casearie di uno Stato membro durante il periodo di riferimento e proveniente da aziende agricole, situate o meno in tale Stato membro. Si riferiscono inoltre alla quantità di latte e di materiali lattiero-caseari a disposizione del settore lattiero-caseario, come le quantità di latte raccolto, di latte e di materiali lattiero-caseari importati e di altri prodotti lattiero-caseari raccolti nelle aziende agricole dalle aziende lattiero-casearie di uno Stato membro durante il periodo di riferimento.	Annualmente	Anno	Applicabile	

Tematica	Tematiche dettagliate	Frequenze di trasmissione	Periodi di riferimento	Dimensioni	
				Agricoltura biologica	Livello regionale
	Impieghi del latte e dei materiali lattiero-caseari da parte del settore lattiero-caseario e prodotti risultanti I dati si riferiscono alle quantità di latte intero e scremato utilizzato dalle aziende lattiero-casearie di uno Stato membro durante il periodo di riferimento per la trasformazione dei vari prodotti lattiero-caseari o, nel caso dei materiali lattiero-caseari, ai quantitativi di equivalente latte intero e scremato. Tali quantità possono essere misurate direttamente o stimate in base al tenore proteico e di materie grasse del latte dei prodotti lattiero-caseari (output) o al tenore proteico e di materie grasse del latte dei materiali lattiero-caseari (input).	Annualmente	Anno	Applicabile	
	Impieghi mensili di latte vaccino da parte del settore lattiero-caseario I dati si riferiscono alle quantità di prodotti lattiero-caseari (o di equivalente in burro, nel caso di burro totale e altri prodotti a base di materia grassa gialla) trasformati a partire da latte vaccino, prodotti dalle aziende lattiero-casearie di uno Stato membro durante il periodo di riferimento, esclusi i materiali lattiero-caseari.	Mensilmente	Mese		
	Struttura delle aziende lattiero-casearie I dati riguardano il numero di aziende lattiero-casearie di uno Stato membro in attività al 31 dicembre dell'anno di riferimento, classificate in base ai volumi dei prodotti raccolti, trasformati o prodotti.	Tre volte per decennio	Anno		

b) Statistiche sulla produzione vegetale

Tematica	Tematiche dettagliate	Frequenze di trasmissione	Periodi di riferimento	Dimensioni	
				Agricoltura biologica	Livello regionale
Superficie di produzione e produzione vegetale	Seminativi e prati permanenti I dati riguardano le prime stime e le statistiche finali sulle superfici, la produzione e le rese dei seminativi e dei prati permanenti destinate a essere raccolte principalmente nel periodo di riferimento nelle aziende agricole degli Stati membri.	Subannualmente	Anno		
		Annualmente	Anno	Applicabile	Applicabile
	Orticoltura escluse le colture permanenti I dati riguardano le prime stime e le statistiche finali sulle superfici, la produzione e le rese delle colture orticole destinate a essere raccolte nel periodo di riferimento nelle aziende agricole degli Stati membri.	Subannualmente	Anno		
		Annualmente	Anno	Applicabile	
	Colture permanenti I dati riguardano le prime stime e le statistiche finali sulle superfici, la produzione e le rese delle colture agricole permanenti destinate a essere raccolte principalmente nel periodo di riferimento nelle aziende agricole degli Stati membri.	Subannualmente	Anno		
		Annualmente	Anno	Applicabile	Applicabile

Tematica	Tematiche dettagliate	Frequenze di trasmissione	Periodi di riferimento	Dimensioni	
				Agricoltura biologica	Livello regionale
Bilanci delle colture	Bilanci dei cereali I dati riguardano le forniture, gli usi e le scorte dei principali cereali e prodotti primari ottenuti negli Stati membri durante il periodo di riferimento.	Annualmente	Anno		
	Bilanci dei semi oleosi I dati riguardano le forniture, gli usi e le scorte dei principali semi oleosi negli Stati membri durante il periodo di riferimento.	Annualmente	Anno		
Pascoli	Gestione dei pascoli I dati riguardano le aree di pascoli permanenti e temporanei classificati per età, copertura e gestione negli Stati membri durante il periodo di riferimento.	Tre volte per decennio	Anno		

c) Statistiche sui prezzi agricoli

Tematica	Tematiche dettagliate	Frequenze di trasmissione	Periodi di riferimento	Dimensioni	
				Agricoltura biologica	Livello regionale
Indici dei prezzi agricoli	Stime preliminari e indici definitivi e provvisori I dati forniscono indici dei prezzi agricoli che riflettono le variazioni dei prezzi assoluti dei prodotti agricoli e dei fattori di produzione nello Stato membro durante il periodo di riferimento, rispetto al periodo base.	Trimestralmente	Trimestre		
		Annualmente	Anno		
	Ponderazioni e indici ribasati I dati necessari per ribassare le stime preliminari e gli indici definitivi e provvisori.	Ogni cinque anni	Trimestre		
			Anno		

Tematica	Tematiche dettagliate	Frequenze di trasmissione	Periodi di riferimento	Dimensioni	
				Agricoltura biologica	Livello regionale
Prezzi assoluti degli input	Fertilizzanti L'insieme di dati comprende i prezzi medi di acquisto dei fertilizzanti e i relativi valori di ponderazione per paese.	Annualmente	Anno		
		Ogni cinque anni ⁽¹⁾	Anno		
	Mangimi L'insieme di dati comprende i prezzi di acquisto dei mangimi e i relativi valori di ponderazione per paese.	Annualmente	Anno		
		Ogni cinque anni ⁽¹⁾	Anno		
	Energia L'insieme di dati comprende i prezzi di acquisto dei prodotti energetici utilizzati in agricoltura e i relativi valori di ponderazione per paese.	Annualmente	Anno		
		Ogni cinque anni ⁽¹⁾	Anno		
Prezzi e affitti dei terreni agricoli	Prezzi dei terreni agricoli L'insieme di dati comprende il prezzo medio di vendita dei terreni agricoli risultante dalle transazioni effettuate nello Stato membro durante il periodo di riferimento.	Annualmente	Anno		
	Affitti dei terreni agricoli L'insieme di dati comprende il prezzo medio di affitto dei terreni agricoli nello Stato membro durante l'anno di riferimento.	Annualmente	Anno		

⁽¹⁾ Si riferisce alla frequenza di trasmissione dei relativi valori di ponderazione per paese.

d) Statistiche sui nutrienti

Tematica	Tematiche dettagliate	Frequenze di trasmissione	Periodi di riferimento	Dimensioni	
				Agricoltura biologica	Livello regionale
Nutrienti nei fertilizzanti per l'agricoltura	Fertilizzanti inorganici per l'agricoltura I dati riguardano il tenore di nutrienti nei fertilizzanti inorganici utilizzati in agricoltura in uno Stato membro durante il periodo di riferimento.	Annualmente	Anno		
	Fertilizzanti organici per l'agricoltura I dati riguardano i fertilizzanti organici (escluso il letame animale) utilizzati in agricoltura durante il periodo di riferimento in uno Stato membro e i rispettivi coefficienti relativi al contenuto di nutrienti.	Ogni tre anni	Anno		
Bilanci dei nutrienti	Coefficienti relativi al contenuto di nutrienti per le colture e le piante foraggere I dati riguardano i coefficienti relativi al contenuto di nutrienti che rappresentano la quantità media di nutrienti presenti in una tonnellata di prodotto raccolto.	Ogni cinque anni	Anno		
	Volumi dei residui vegetali e coefficienti relativi al contenuto di nutrienti I dati riguardano le quantità medie annue di residui vegetali e i rispettivi coefficienti relativi al contenuto di nutrienti.	Ogni cinque anni	Anno		
	Coefficienti di fissazione dell'azoto attraverso processi biologici I dati riguardano i coefficienti biologici di fissazione dell'azoto per le colture leguminose e miscele di leguminose ed erbacee.	Ogni cinque anni	Anno		

Tematica	Tematiche dettagliate	Frequenze di trasmissione	Periodi di riferimento	Dimensioni	
				Agricoltura biologica	Livello regionale
	Coefficienti di deposizione dell'azoto atmosferico I dati riguardano i coefficienti di deposizione dell'azoto atmosferico per ettaro di superficie agricola utilizzata.	Ogni cinque anni	Anno		
	Coefficienti relativi al contenuto di nutrienti nei semi I dati riguardano i coefficienti relativi al contenuto di nutrienti nelle sementi per ettaro di superficie piantata.	Ogni cinque anni	Anno		
	Coefficienti relativi ai nutrienti negli effluenti zootecnici I dati riguardano i coefficienti dei nutrienti escreti dagli animali utilizzati per le attività agricole.	Ogni cinque anni	Anno		
	Volumi degli effluenti zootecnici ritirati e coefficienti relativi al contenuto di nutrienti I dati riguardano le quantità medie annue di effluenti ritirati e i rispettivi coefficienti relativi al contenuto di nutrienti.	Ogni cinque anni	Anno		

e) Statistiche sui prodotti fitosanitari

Tematica	Tematiche dettagliate	Frequenze di trasmissione	Periodi di riferimento	Dimensioni	
				Agricoltura biologica	Livello regionale
Prodotti fitosanitari	Prodotti fitosanitari immessi sul mercato I dati riguardano tutte le sostanze attive presenti in tutti i prodotti fitosanitari immessi sul mercato di uno Stato membro durante il periodo di riferimento, compresi quelli immessi sul mercato in virtù di una licenza di commercio parallelo e/o di autorizzazioni di emergenza.	Annualmente	Anno		

Tematica	Tematiche dettagliate	Frequenze di trasmissione	Periodi di riferimento	Dimensioni	
				Agricoltura biologica	Livello regionale
	Uso di prodotti fitosanitari in agricoltura I dati riguardano le superfici coltivate nelle aziende agricole di uno Stato membro trattate con prodotti fitosanitari e le quantità di tutte le sostanze attive utilizzate durante il periodo di riferimento, comprese quelle utilizzate nell'ambito di un'autorizzazione di emergenza.	Annualmente	Anno	Applicabile	

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2022/2380 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2022

che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ è assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, uno dei requisiti essenziali che le apparecchiature radio devono soddisfare è che interagiscano con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati. A tal proposito la direttiva 2014/53/UE indica che l'interoperabilità tra le apparecchiature radio e gli accessori quali i caricabatteria semplifica l'uso delle apparecchiature radio e riduce i rifiuti e i costi inutili e che è necessario sviluppare un caricabatteria standardizzato per particolari categorie o classi di apparecchiature radio a vantaggio, in particolare, dei consumatori e di altri utilizzatori finali.
- (2) Dal 2009 sono stati compiuti sforzi a livello dell'Unione per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe. Sebbene le recenti iniziative volontarie abbiano aumentato il livello di convergenza dei dispositivi di ricarica, che sono la parte dell'alimentatore esterno dei caricabatteria, e ridotto il numero delle diverse soluzioni di ricarica disponibili sul mercato, tali iniziative non soddisfano pienamente gli obiettivi strategici dell'Unione di garantire la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti elettronici ed evitare la frammentazione del mercato dei dispositivi di ricarica.
- (3) L'Unione è impegnata a promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare mediante iniziative quali la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e, più di recente, attraverso l'introduzione del Green Deal europeo, illustrato dalla Commissione nella comunicazione dell'11 dicembre 2019. La presente direttiva mira a ridurre i rifiuti elettronici generati dalla vendita di apparecchiature radio e a ridurre l'estrazione di materie prime e le emissioni di CO₂ generate dalla produzione, dal trasporto e dallo smaltimento dei caricabatteria, promuovendo in tal modo un'economia circolare.

⁽¹⁾ GU C 152 del 6.4.2022, pag. 82.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 ottobre 2022.

⁽³⁾ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

- (4) Il piano d'azione per l'economia circolare della Commissione, illustrato nella comunicazione dell'11 marzo 2020, ha previsto iniziative che interessano l'intero ciclo di vita dei prodotti e riguardano la progettazione, promuovono processi di economia circolare, favoriscono il consumo sostenibile e mirano a garantire che le risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo possibile nell'economia dell'Unione.
- (5) La Commissione ha completato una valutazione d'impatto, che ha dimostrato che il mercato interno non sta sfruttando appieno il suo potenziale, in quanto la persistente frammentazione del mercato delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica di telefoni cellulari e altre apparecchiature radio analoghe comporta una mancanza di convenienza per i consumatori e un aumento dei rifiuti elettronici.
- (6) L'interoperabilità tra le apparecchiature radio e gli accessori, come i caricabatteria, è ostacolata dal fatto che esistono diverse interfacce di ricarica per determinate categorie o classi di apparecchiature radio che sono ricaricate con cavo quali telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, cuffie o cuffie microfono, console portatili per videogiochi, altoparlanti portatili, lettori elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, auricolari e laptop. Esistono inoltre diversi tipi di protocolli di comunicazione per la ricarica rapida per i quali non sempre è garantito un livello minimo di prestazioni. Di conseguenza è necessaria un'azione dell'Unione per promuovere un livello comune di interoperabilità e la fornitura ai consumatori e agli altri utenti finali di informazioni relative alle caratteristiche di ricarica delle apparecchiature radio. È pertanto necessario introdurre nella direttiva 2014/53/UE requisiti adeguati per quanto riguarda i protocolli di comunicazione per la ricarica e le interfacce di ricarica, ossia la presa di ricarica, di determinate categorie o classi di apparecchiature radio, nonché le informazioni da fornire ai consumatori e agli altri utenti finali in merito alle caratteristiche di ricarica di tali categorie o classi di apparecchiature radio, ad esempio le informazioni sulla potenza minima e massima necessaria per caricare l'apparecchiatura radio. La potenza minima dovrebbe corrispondere alla somma della potenza necessaria all'apparecchiatura radio per mantenere il funzionamento e della potenza minima richiesta dalla relativa batteria per avviare la ricarica. La potenza massima dovrebbe corrispondere alla somma della potenza richiesta dall'apparecchiatura radio per mantenere il funzionamento e della potenza necessaria per raggiungere la massima velocità di ricarica.
- (7) L'assenza di armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica può portare a sostanziali differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o le prassi relative all'interoperabilità dei telefoni cellulari e di categorie o classi analoghe di apparecchiature radio con i relativi dispositivi di ricarica e relative alla fornitura di apparecchiature radio senza dispositivi di ricarica.
- (8) Le dimensioni del mercato interno dei telefoni cellulari e di categorie o classi analoghe di apparecchiature radio ricaricabili, la proliferazione di diversi tipi di dispositivi di ricarica per tali apparecchiature radio, la mancanza di interoperabilità tra le apparecchiature radio e i dispositivi di ricarica e il significativo commercio transfrontaliero di tali prodotti richiedono un'azione legislativa più incisiva a livello dell'Unione piuttosto che misure volontarie o a livello nazionale, al fine di conseguire il buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo la convenienza dei consumatori e riducendo i rifiuti ambientali.
- (9) È pertanto necessario armonizzare le interfacce di ricarica e i protocolli di comunicazione per la ricarica di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio ricaricabili mediante cavo. È inoltre necessario fornire la base per l'adeguamento a qualsiasi progresso scientifico e tecnologico futuro o agli sviluppi di mercato, che saranno costantemente monitorati dalla Commissione. In particolare, l'introduzione dell'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica dovrebbe essere considerata in futuro anche in relazione alle apparecchiature radio che potrebbero essere caricate con mezzi diversi dal cavo, compresa la ricarica mediante onde radio (ricarica senza fili). Inoltre, l'inclusione di ulteriori categorie o classi di apparecchiature radio ricaricabili mediante cavo dovrebbe essere sistematicamente presa in considerazione nel contesto del futuro adeguamento delle soluzioni di ricarica armonizzate, a condizione che l'integrazione delle soluzioni di ricarica armonizzate per tali categorie o classi aggiuntive di apparecchiature radio sia tecnicamente fattibile. L'armonizzazione dovrebbe perseguire gli obiettivi di garantire la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali, ed evitare la frammentazione del mercato tra le diverse interfacce di ricarica e i diversi protocolli di comunicazione per la ricarica, nonché tra le iniziative a livello nazionale che potrebbero creare ostacoli agli scambi nel mercato interno. Il futuro adeguamento dell'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica dovrebbe continuare a perseguire tali obiettivi garantendo di integrare le soluzioni tecniche più appropriate per le interfacce di ricarica e i protocolli di comunicazione per qualsiasi mezzo di ricarica. Le soluzioni di ricarica armonizzate dovrebbero riflettere la combinazione più appropriata dell'accettazione da parte del mercato con gli obiettivi di garantire la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali ed evitare la frammentazione del mercato. Per la scelta di tali soluzioni di ricarica dovrebbero essere utilizzate principalmente norme tecniche

pertinenti che soddisfino tali obiettivi e siano state elaborate a livello europeo o internazionale. In casi eccezionali in cui sia necessario introdurre, aggiungere o modificare una specifica tecnica esistente in assenza di norme europee o internazionali accessibili al pubblico che soddisfino tali obiettivi, la Commissione dovrebbe poter stabilire altre specifiche tecniche, a condizione che tali specifiche tecniche siano state elaborate in linea con i criteri di apertura, consenso e trasparenza e che soddisfino i requisiti di neutralità e stabilità di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾. Occorre che tutti i pertinenti portatori di interessi settoriali rappresentati nel gruppo di esperti della Commissione sulle apparecchiature radio siano coinvolti nel processo durante l'adeguamento delle soluzioni di ricarica armonizzate.

- (10) Tale armonizzazione sarebbe tuttavia incompleta senza requisiti relativi alla vendita combinata di apparecchiature radio e dei relativi caricatori e alle informazioni da fornire ai consumatori e agli altri utenti finali. Una frammentazione delle impostazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda la commercializzazione delle categorie o delle classi di apparecchiature radio interessate e dei relativi dispositivi di ricarica ostacolerebbe il commercio transfrontaliero di tali prodotti, ad esempio obbligando gli operatori economici a riconfezionare i loro prodotti a seconda dello Stato membro in cui devono essere forniti. Ciò comporterebbe a sua volta maggiori disagi per i consumatori e genererebbe rifiuti elettronici inutili, annullando così i benefici derivanti dall'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica. È pertanto necessario imporre requisiti affinché i consumatori e gli altri utenti finali non siano obbligati ad acquistare un nuovo dispositivo di ricarica ogni volta che acquistano un nuovo telefono cellulare o un'apparecchiatura radio analogica. La vendita separata (*unbundling*) dei dispositivi di ricarica dalla vendita delle apparecchiature radio offrirebbe ai consumatori e agli altri utenti finali scelte sostenibili, disponibili, attraenti e convenienti. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione dei requisiti, delle tendenze del mercato emergenti e degli sviluppi tecnologici, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di estendere ai cavi il requisito relativo alla fornitura di dispositivi di ricarica insieme alle apparecchiature radio e/o di introdurre la vendita separata obbligatoria al fine di garantire che gli obiettivi di assicurare la convenienza per i consumatori e di ridurre i rifiuti ambientali siano perseguiti nel modo più efficace possibile. Per garantire l'efficacia di tali requisiti, i consumatori e gli altri utenti finali dovrebbero ricevere le informazioni necessarie riguardanti le caratteristiche di ricarica al momento dell'acquisto di un telefono cellulare o di un'apparecchiatura radio analogica. Un pittogramma dedicato consentirebbe ai consumatori e agli altri utenti finali di determinare prima dell'acquisto se l'apparecchiatura radio include o meno un dispositivo di ricarica. Il pittogramma dovrebbe figurare in tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.
- (11) È tecnicamente fattibile indicare la tecnologia USB tipo C quale presa di ricarica standardizzata per le pertinenti categorie o classi di apparecchiature radio, in particolare perché sono già in grado di integrare tale presa. La tecnologia USB tipo C, utilizzata a livello mondiale, è stata adottata a livello di normazione internazionale e recepita nel sistema europeo dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) nell'ambito della norma europea EN IEC 62680-1-3:2021 «Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione - parte 1-3: Componenti comuni - Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®».
- (12) La tecnologia USB tipo C è già comune a molte categorie o classi di apparecchiature radio in quanto consente ricarica e trasferimento dati di elevata qualità. La presa di ricarica USB tipo C, se combinata con il protocollo di comunicazione per la ricarica USB Power Delivery, è in grado di fornire fino a 100 watt di potenza e lascia quindi un ampio margine per l'ulteriore sviluppo di soluzioni di ricarica rapida, consentendo nel contempo al mercato di soddisfare le esigenze dei telefoni di fascia bassa che non necessitano di ricarica rapida. I telefoni cellulari e le apparecchiature radio analoghe che supportano una ricarica rapida possono integrare le caratteristiche USB Power Delivery descritte nella norma europea EN IEC 62680-1-2:2021 «Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica - parte 1-2: Componenti comuni - Specifiche di alimentazione tramite USB». Le specifiche USB sono oggetto di continuo sviluppo. A tale riguardo, l'USB Implementers Forum ha sviluppato una versione

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

aggiornata della specifica di alimentazione tramite USB, che consente di supportare fino a 240 watt di potenza. Sono stati inoltre apportati adeguamenti alla specifica USB tipo C, che estenderanno i requisiti per i connettori e i cavi per supportare fino a 240 W di potenza. Ciò consentirà di prendere in considerazione l'eventuale inclusione delle apparecchiature radio che richiedono tali livelli di potenza nell'elenco delle apparecchiature radio disciplinate dalla presente direttiva.

- (13) Per quanto riguarda la ricarica con mezzi diversi dal cavo, è possibile che in futuro siano sviluppate soluzioni divergenti, che potrebbero avere ripercussioni negative sull'interoperabilità, sulla convenienza dei consumatori e sull'ambiente. Sebbene sia prematuro in questa fase imporre requisiti specifici a tali soluzioni, la Commissione dovrebbe intervenire per promuoverle e armonizzarle al fine di evitare la futura frammentazione del mercato interno.
- (14) La direttiva 2014/53/UE dovrebbe essere modificata al fine di includere disposizioni sulle interfacce di ricarica e sui protocolli di comunicazione per la ricarica. Le categorie o le classi di apparecchiature radio specificamente contemplate da tali nuove disposizioni dovrebbero essere ulteriormente specificate in un nuovo allegato di tale direttiva. Nell'ambito di tali categorie o classi di apparecchiature radio sono interessate solo le apparecchiature radio che dispongono di una batteria ricaricabile amovibile o incorporata. Per quanto riguarda le fotocamere digitali, le apparecchiature radio interessate sono tutte le fotocamere e le videocamere digitali, comprese quelle d'azione. Per le fotocamere digitali progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza non dovrebbe sussistere l'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata. Per quanto riguarda gli auricolari, l'apparecchiatura radio interessata è considerata insieme al vano o alla custodia di ricarica appositi, dato che gli auricolari sono raramente o non sono mai dissociati dal vano o dalla custodia di ricarica a causa delle loro dimensioni e della loro forma specifiche. Il vano o la custodia di ricarica per questo tipo specifico di apparecchiature radio non sono considerati parte del dispositivo di ricarica. Per quanto riguarda i laptop, l'apparecchiatura radio interessata è qualsiasi computer portatile, tra cui laptop, notebook, pc ultraportatili, dispositivi ibridi o convertibili e netbook.
- (15) La direttiva 2014/53/UE dovrebbe inoltre essere modificata al fine di introdurre i requisiti relativi alla fornitura di determinate categorie o classi di apparecchiature radio senza dispositivi di ricarica. Le categorie o le classi di apparecchiature radio interessate e le specifiche relative alle soluzioni di ricarica dovrebbero essere specificate in un nuovo allegato di tale direttiva.
- (16) La direttiva 2014/53/UE prevede che le informazioni siano incluse nelle istruzioni che accompagnano le apparecchiature radio e, pertanto, nel pertinente articolo di tale direttiva dovrebbero essere inseriti requisiti di informazione supplementari. I contenuti dei nuovi requisiti dovrebbero essere specificati in un nuovo allegato di tale direttiva. Determinate informazioni dovrebbero essere fornite in forma visiva per tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. Un'etichetta apposita indicante le specifiche relative alle capacità di ricarica e ai caricatori compatibili consentirebbe ai consumatori e agli altri utenti finali di scegliere il dispositivo di ricarica più appropriato necessario per ricaricare le loro apparecchiature radio. Al fine di fornire una fonte di riferimento utile durante l'intero ciclo di vita dell'apparecchiatura radio, le informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e sui dispositivi di ricarica compatibili dovrebbero essere incluse anche nelle istruzioni e nelle informazioni sulla sicurezza che accompagnano l'apparecchiatura radio. Dovrebbe essere possibile adattare tali requisiti di informazione in futuro per tener conto di eventuali modifiche dei requisiti di etichettatura, in particolare per i dispositivi di ricarica, che potrebbero essere introdotti a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾. Tali requisiti di informazione dovrebbero, in particolare, riflettere lo sviluppo delle soluzioni di ricarica armonizzate e dovrebbero essere adeguati di conseguenza. In tale contesto, si potrebbe prendere in considerazione anche l'introduzione di un sistema di codici cromatici.
- (17) Considerando che gli importatori e i distributori potrebbero anche fornire apparecchiature radio direttamente ai consumatori e agli altri utenti finali, essi dovrebbero essere soggetti a obblighi identici a quelli applicabili ai fabbricanti in relazione alle informazioni da fornire o da esporre. Tutti gli operatori economici dovrebbero essere tenuti ad adempiere l'obbligo per quanto riguarda il pittogramma che indica se un dispositivo di ricarica è incluso o meno nell'apparecchiatura radio quando rendono disponibile l'apparecchiatura radio ai consumatori e agli altri

⁽⁹⁾ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

utenti finali. Gli importatori e i distributori potrebbero quindi offrire pacchetti, comprensivi dell'apparecchiatura radio e del relativo dispositivo di ricarica, anche quando tale apparecchiatura radio è fornita senza dispositivo di ricarica dal fabbricante, a condizione che gli importatori e i distributori offrano ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare l'apparecchiatura radio senza alcun dispositivo di ricarica.

- (18) La direttiva 2014/53/UE stabilisce le procedure di valutazione della conformità. Essa dovrebbe essere modificata al fine di aggiungere riferimenti ai nuovi requisiti essenziali. I fabbricanti dovrebbero quindi poter scegliere di usare la procedura di controllo interno della produzione per dimostrare la conformità ai nuovi requisiti essenziali.
- (19) Al fine di garantire che le autorità nazionali di vigilanza del mercato dispongano dei mezzi procedurali per far applicare i nuovi requisiti riguardanti le interfacce di ricarica e i protocolli di comunicazione di ricarica armonizzati e quelli relativi alla fornitura delle apparecchiature radio oggetto di tale armonizzazione, è opportuno adeguare di conseguenza la direttiva 2014/53/UE. In particolare, dovrebbe essere inserito un riferimento esplicito alla mancanza di conformità ai requisiti essenziali, che comprendono anche le nuove disposizioni sulle specifiche relative alla capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili. Dato che tali nuove disposizioni riguardano gli aspetti dell'interoperabilità, l'obiettivo sarebbe di evitare interpretazioni divergenti in merito alla possibilità di attivare la procedura prevista dalla direttiva 2014/53/UE anche per le apparecchiature radio che non presentano rischi per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse.
- (20) La direttiva 2014/53/UE indica i casi di non conformità formale. Dato che la presente direttiva introduce nuovi requisiti applicabili a determinate categorie o classi di apparecchiature radio, la direttiva 2014/53/UE dovrebbe essere modificata al fine di consentire alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di assicurare efficacemente l'osservanza dei nuovi requisiti.
- (21) La direttiva 2014/53/UE dovrebbe essere modificata per adeguare i riferimenti ivi contenuti ai nuovi requisiti introdotti dalla presente direttiva.
- (22) È necessario garantire l'interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i dispositivi di ricarica per tali apparecchiature radio e affrontare eventuali sviluppi futuri del mercato, come l'emergere di nuove categorie o classi di apparecchiature radio in relazione alle quali è osservato un grado significativo di frammentazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica, nonché a eventuali sviluppi delle tecnologie di ricarica. È inoltre necessario tener conto delle future modifiche dei requisiti di etichettatura, ad esempio per i dispositivi o cavi di ricarica, o di altri progressi tecnologici. È opportuno pertanto delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle categorie o delle classi di apparecchiature radio e delle specifiche relative alle interfacce di ricarica e ai protocolli di comunicazione per la ricarica per ciascuna di esse e riguardo alla modifica dei requisiti di informazione per le interfacce di ricarica e i protocolli di comunicazione per la ricarica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽⁷⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/53/UE.
- (24) Agli operatori economici dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per procedere ai necessari adattamenti delle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che intendono immettere sul mercato dell'Unione,

⁽⁷⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2014/53/UE è così modificata:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le apparecchiature radio interagiscono con accessori diversi dai dispositivi di ricarica per le categorie o le classi di apparecchiature radio di cui all'allegato I bis, parte I, che sono specificamente menzionati al paragrafo 4 del presente articolo;»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Le apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, sono costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacità di ricarica di cui a tale allegato per la pertinente categoria o classe di apparecchiature radio.

Per quanto riguarda le apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare la parte I dell'allegato I bis alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato per garantire un'interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica, nonché migliorare la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali ed evitare la frammentazione del mercato, mediante:

a) la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di categorie o classi di apparecchiature radio;

b) la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di specifiche tecniche, compresi riferimenti e descrizioni, in relazione alla presa o alle prese di ricarica e al protocollo o ai protocolli di comunicazione per la ricarica, per ciascuna categoria o classe di apparecchiature radio interessata.

La Commissione valuta costantemente gli sviluppi del mercato, la frammentazione del mercato e il progresso tecnologico al fine di individuare le categorie o le classi di apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo per le quali l'inclusione nella parte I dell'allegato I bis comporterebbe una notevole convenienza dei consumatori e una riduzione dei rifiuti ambientali.

La Commissione presenta una relazione sulla valutazione di cui al terzo comma al Parlamento europeo e al Consiglio, per la prima volta entro il 28 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni, e adotta di conseguenza atti delegati a norma del secondo comma, lettera a).

Per quanto riguarda le apparecchiature radio che possono essere ricaricate tramite mezzi diversi dal cavo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare la parte I dell'allegato I bis alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato per garantire un'interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica, nonché migliorare la convenienza dei consumatori, evitare la frammentazione del mercato e ridurre i rifiuti ambientali, mediante:

a) l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di categorie o classi di apparecchiature radio;

b) l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di specifiche tecniche, compresi riferimenti e descrizioni, in relazione all'interfaccia o alle interfacce di ricarica e al protocollo o ai protocolli di comunicazione per la ricarica, per ciascuna categoria o classe di apparecchiature radio interessata.

La Commissione chiede, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, ed entro il 28 dicembre 2024, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che stabiliscano specifiche tecniche per l'interfaccia o le interfacce di ricarica e il protocollo o i protocolli di comunicazione per le apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante mezzi diversi dal cavo. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione consulta il comitato istituito a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, della presente direttiva. I requisiti relativi al contenuto delle norme armonizzate richieste si basano su una valutazione, effettuata dalla Commissione, dello stato delle tecnologie di ricarica senza fili per le apparecchiature radio, riguardante in particolare gli sviluppi del mercato, la penetrazione nel mercato, la frammentazione del mercato, le prestazioni tecnologiche, l'interoperabilità, l'efficienza energetica e le prestazioni di ricarica.

Nel preparare gli atti delegati di cui al presente articolo per quanto riguarda le apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo nonché le apparecchiature radio che possono essere ricaricate tramite mezzi diversi dal cavo, la Commissione tiene conto del grado di accettazione da parte del mercato delle specifiche tecniche in esame, della conseguente convenienza dei consumatori e dell'entità della riduzione dei rifiuti ambientali e della frammentazione del mercato che ci si può aspettare da tali specifiche tecniche. Le specifiche tecniche basate sulle pertinenti norme europee o internazionali disponibili sono considerate conformi agli obiettivi di cui alla frase precedente. Tuttavia, qualora tali norme europee o internazionali non esistano o qualora stabilisca, sulla base di una sua valutazione tecnica, che esse non soddisfano tali obiettivi in modo ottimale, la Commissione può stabilire altre specifiche tecniche che rispondano meglio a tali obiettivi.»;

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Possibilità per i consumatori e gli altri utenti finali di acquistare determinate categorie o classi di apparecchiature radio senza dispositivo di ricarica

1. Se un operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali la possibilità di acquistare apparecchiature radio di cui all'articolo 3, paragrafo 4, insieme a un dispositivo di ricarica, l'operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivi di ricarica.
2. Gli operatori economici provvedono affinché le informazioni sull'inclusione o meno di un dispositivo di ricarica con l'apparecchiatura radio di cui all'articolo 3, paragrafo 4, siano esposte in forma grafica utilizzando un pittogramma di facile utilizzo e facilmente accessibile come indicato nell'allegato I bis, parte III, quando tale apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali. Il pittogramma è stampato sull'imballaggio o apposto sull'imballaggio come autoadesivo. Quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, il pittogramma è esposto in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare l'allegato I bis, parte III, a seguito di modifiche delle parti I e II di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura, o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di elementi grafici o testuali.»;

3) all'articolo 10, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. I fabbricanti provvedono affinché l'apparecchiatura radio sia accompagnata da istruzioni e informazioni sulla sicurezza. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso. Tali informazioni comprendono, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

Per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio, nelle istruzioni sono inoltre fornite le seguenti informazioni:

- a) bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio;

- b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio.

Nel caso di apparecchiature radio di cui all'articolo 3, paragrafo 4, le istruzioni contengono informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I bis, parte II. Quando i fabbricanti mettono tali apparecchiature radio a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, oltre a essere incluse nelle istruzioni le informazioni figurano anche su un'etichetta, come indicato nell'allegato I bis, parte IV. L'etichetta è stampata nelle istruzioni e sull'imballaggio o apposta sull'imballaggio come autoadesivo. In assenza di imballaggio, l'autoadesivo con l'etichetta è apposto sull'apparecchiatura radio. Quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, l'etichetta è esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Se le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non consentono altrimenti, l'etichetta può essere stampata come documento separato che accompagna l'apparecchiatura radio.

Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui al primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e per gli altri utenti finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare l'allegato I bis, parti II e IV, a seguito di modifiche della parte I di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di particolari in relazione agli elementi informativi, grafici o testuali, come indicato nel presente articolo.»;

- 4) all'articolo 12, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Quando mettono a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, paragrafo 4, gli importatori provvedono affinché:

- a) tali apparecchiature radio espongano un'etichetta conformemente all'articolo 10, paragrafo 8, terzo comma, o ne siano munite;
- b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.»;

- 5) all'articolo 13, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Quando mettono a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, paragrafo 4, i distributori provvedono affinché:

- a) tali apparecchiature radio espongano un'etichetta conformemente all'articolo 10, paragrafo 8, terzo comma, o ne siano munite;
- b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.»;

- 6) all'articolo 17, paragrafo 2, parte introduttiva, i termini «articolo 3, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «articolo 3, paragrafi 1 e 4»;

- 7) l'articolo 40 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi o non sono conformi ai requisiti essenziali»;

- b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio disciplinata dalla presente direttiva presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla presente direttiva, o non sia conforme ad almeno uno dei requisiti essenziali applicabili di cui all'articolo 3, effettuano una valutazione dell'apparecchiatura radio interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.»;

8) all'articolo 43, il paragrafo 1 è così modificato:

a) dopo la lettera f) sono inserite le lettere seguenti:

«f bis) il pittogramma di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, o l'etichetta di cui all'articolo 10, paragrafo 8, non sono stati elaborati correttamente;

f ter) l'etichetta di cui all'articolo 10, paragrafo 8, non accompagna l'apparecchiatura radio interessata;

f quater) il pittogramma o l'etichetta non sono apposti o non sono esposti in conformità, rispettivamente, dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, o dell'articolo 10, paragrafo 8;»;

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 8, la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 10, paragrafo 9, o le informazioni sulle restrizioni d'uso di cui all'articolo 10, paragrafo 10, non accompagnano l'apparecchiatura radio;»;

c) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) l'articolo 3 bis, paragrafo 1, o l'articolo 5 non sono rispettati.»;

9) l'articolo 44 è così modificato:

a) al paragrafo 2, dopo la prima frase è inserita la frase seguente:

«Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 3 bis, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 10, paragrafo 8, quinto comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 dicembre 2022;»;

b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 3 bis, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 8, quinto comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (*).

(*) GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1»;

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 10, paragrafo 8, quinto comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

10) all'articolo 47 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Entro il 28 dicembre 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto della possibilità di acquistare apparecchiature radio senza dispositivi di ricarica e cavi, in particolare per quanto riguarda la convenienza dei consumatori, la riduzione dei rifiuti ambientali, i cambiamenti comportamentali e lo sviluppo delle pratiche di mercato. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva al fine di introdurre l'obbligo di separazione della vendita dei dispositivi di ricarica e dei cavi dalla vendita delle apparecchiature radio.»;

11) il testo figurante nell'allegato della presente direttiva è inserito come allegato I bis.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui all'allegato I bis, parte I, punti da 1.1. a 1.12., e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui all'allegato I bis, parte I, punto 1.13.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 23 novembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK

ALLEGATO

«ALLEGATO I bis

SPECIFICHE E INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RICARICA APPLICABILI A DETERMINATE CATEGORIE O CLASSI DI APPARECCHIATURE RADIO

PARTE I

SPECIFICHE RELATIVE ALLE CAPACITÀ DI RICARICA

1. I requisiti di cui ai punti 2 e 3 della presente parte si applicano alle seguenti categorie o classi di apparecchiature radio:
 - 1.1. i telefoni cellulari portatili;
 - 1.2. i tablet;
 - 1.3. le fotocamere digitali;
 - 1.4. le cuffie;
 - 1.5. le cuffie microfono;
 - 1.6. le console portatili per videogiochi;
 - 1.7. gli altoparlanti portatili;
 - 1.8. i lettori elettronici;
 - 1.9. le tastiere;
 - 1.10. i mouse;
 - 1.11. i sistemi di navigazione portatili;
 - 1.12. gli auricolari;
 - 1.13. i laptop.
2. Nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo, le categorie o classi di apparecchiature radio di cui al punto 1 della presente parte:
 - 2.1. devono essere dotate di una presa USB tipo C, come descritto nella norma EN IEC 62680-1-3:2021 “Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione - parte 1-3: Componenti comuni - Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®”, e la presa deve rimanere accessibile e operativa in ogni momento;
 - 2.2. devono poter essere ricaricate con cavi conformi alla norma EN IEC 62680-1-3:2021 “Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione - parte 1-3: Componenti comuni - Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®”.
3. Nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt, le categorie o classi di apparecchiature radio di cui al punto 1 della presente parte devono:
 - 3.1. integrare il protocollo USB Power Delivery, come descritto nella norma EN IEC 62680-1-2:2021 “Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica - parte 1-2: Componenti comuni - Specifiche di alimentazione tramite USB”;
 - 3.2. garantire che qualsiasi protocollo di ricarica supplementare consenta la piena funzionalità del protocollo USB Power Delivery di cui al punto 3.1, a prescindere dal dispositivo di ricarica utilizzato.

PARTE II

INFORMAZIONI SULLE SPECIFICHE RELATIVE ALLE CAPACITÀ DI RICARICA E AI DISPOSITIVI DI RICARICA COMPATIBILI

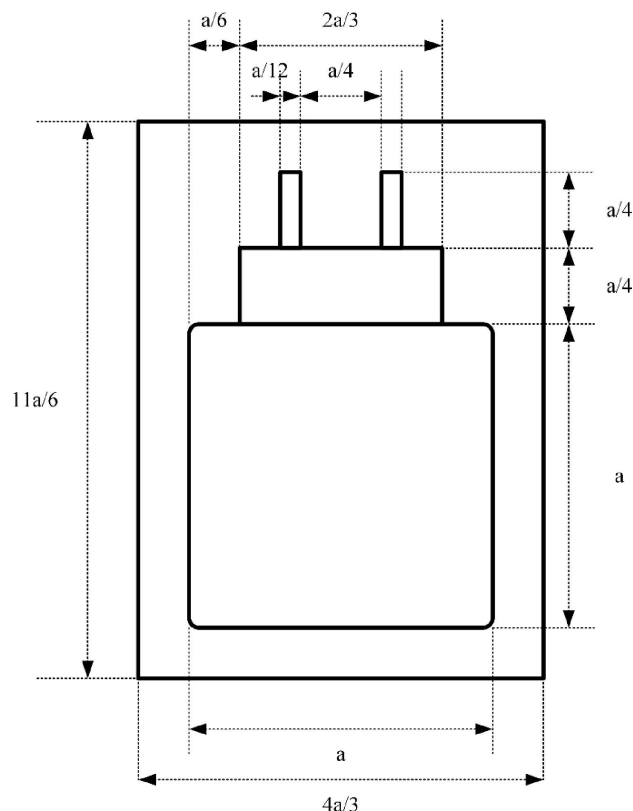
Nel caso di apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, le seguenti informazioni devono essere indicate conformemente ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 8, e possono essere messe a disposizione anche mediante codici QR o soluzioni elettroniche analoghe:

- a) nel caso di tutte le categorie o classi di apparecchiature radio soggette ai requisiti di cui alla parte I, una descrizione dei requisiti di potenza dei dispositivi di ricarica con cavo che possono essere utilizzati con tale apparecchiatura radio, compresa la potenza minima richiesta per caricare l'apparecchiatura radio, e la potenza massima richiesta per caricare l'apparecchiatura radio alla massima velocità di ricarica espressa in watt, mediante l'apposizione del testo: "La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min [xx] watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max [yy] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica". Il numero di watt deve esprimere, rispettivamente, la potenza minima richiesta dall'apparecchiatura radio e la potenza massima richiesta dall'apparecchiatura radio per raggiungere la massima velocità di ricarica;
- b) nel caso di apparecchiature radio soggette ai requisiti di cui alla parte I, punto 3, una descrizione delle specifiche relative alle capacità di ricarica dell'apparecchiatura radio, nella misura in cui essa può essere ricaricata mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt o corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt, compresa l'indicazione che l'apparecchiatura radio supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery mediante l'apposizione del testo "Ricarica rapida USB PD" e l'indicazione di qualsiasi altro protocollo di ricarica supportato mediante l'apposizione del relativo nome in formato di testo.

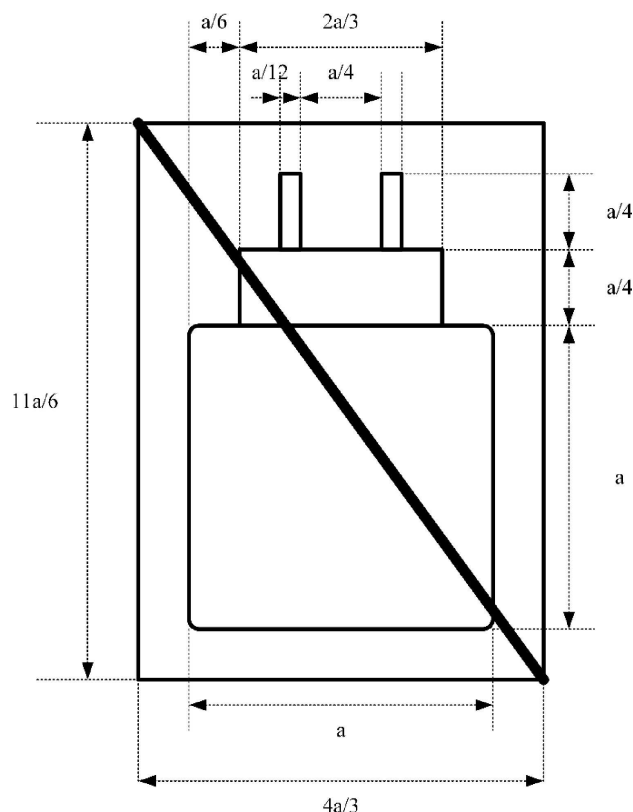
PARTE III

PITTOGRAMMA CHE INDICA SE L'APPARECCHIATURA RADIO INCLUDE UN DISPOSITIVO DI RICARICA

1. Il pittogramma deve presentarsi nei formati seguenti.
 - 1.1. Se l'apparecchiatura radio include un dispositivo di ricarica:



1.2. Se l'apparecchiatura radio non include alcun dispositivo di ricarica:

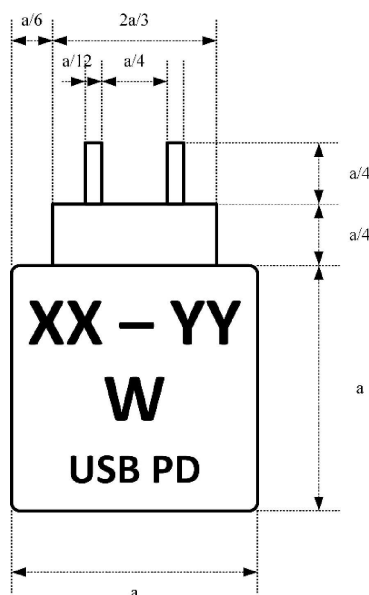


2. Il pittogramma può variare nell'aspetto (ad esempio può essere di colori diversi, avere forma vuota o piena, linee di spessore differente), purché rimanga visibile e leggibile. In caso di riduzione o di ingrandimento del pittogramma, devono essere mantenute le proporzioni indicate nei simboli di cui al punto 1 della presente parte. La dimensione "a" di cui al punto 1 della presente parte deve essere superiore o pari a 7 mm, indipendentemente dalla variazione.

PARTE IV

CONTENUTO E FORMATO DELL'ETICHETTA

1. L'etichetta deve presentare il formato seguente:



2. Le lettere “XX” sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza minima richiesta dall'apparecchiatura radio per la ricarica, che determina la potenza minima che un dispositivo di ricarica deve fornire per caricare l'apparecchiatura radio. Le lettere “YY” sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza massima richiesta dall'apparecchiatura radio per raggiungere la massima velocità di ricarica, che determina la potenza minima che un dispositivo di ricarica deve fornire per raggiungere tale massima velocità di ricarica. La dicitura “USB PD” (USB Power Delivery) figura se l'apparecchiatura radio supporta tale protocollo di comunicazione per la ricarica. “USB PD” è un protocollo che negozia la fornitura più rapida di corrente dal dispositivo di ricarica all'apparecchiatura radio senza abbreviare la durata di vita della batteria.
 3. L'etichetta può variare nell'aspetto (ad esempio può essere di colori diversi, avere forma vuota o piena, linee di spessore differente), purché rimanga visibile e leggibile. In caso di riduzione o di ingrandimento dell'etichetta, devono essere mantenute le proporzioni indicate nel simbolo di cui al punto 1 della presente parte. La dimensione “a” di cui al punto 1 della presente parte deve essere superiore o pari a 7 mm, indipendentemente dalla variazione.»
-

DIRETTIVA (UE) 2022/2381 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 23 novembre 2022****riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'uguaglianza è un valore fondante dell'Unione ed è comune agli Stati membri in una società caratterizzata dalla parità tra donne e uomini. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, TUE, l'Unione deve promuovere la parità tra donne e uomini.
- (2) L'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
- (3) Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, l'articolo 157, paragrafo 4, TFUE permette un'azione positiva consentendo agli Stati membri di mantenere o adottare misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. L'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») stabilisce che la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi e che il principio della parità non può ostare al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
- (4) Il pilastro europeo dei diritti sociali, che è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel 2017, include tra i suoi principi la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera.
- (5) Il conseguimento della parità di genere sul posto di lavoro richiede un approccio globale che comprenda anche la promozione di un processo decisionale equilibrato sotto il profilo del genere nelle imprese a tutti i livelli, nonché l'eliminazione del divario retributivo di genere. Garantire la parità sul posto di lavoro è anche un prerequisito fondamentale per ridurre la povertà tra le donne.

⁽¹⁾ GU C 133 del 9.5.2013, pag. 68.

⁽²⁾ GU C 218 del 30.7.2013, pag. 33.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 (GU C 436 del 24.11.2016, pag. 225) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 17 ottobre 2022 (GU C 433 del 15.11.2022, pag. 14).

- (6) La raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ ha esortato gli Stati membri a fare in modo che l'azione positiva comprenda, per quanto possibile, azioni riguardanti la partecipazione attiva delle donne agli organi decisionali. Secondo la raccomandazione 96/694/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il settore privato a rafforzare la presenza femminile a tutti i livelli decisionali, soprattutto mediante l'adozione di piani di parità e programmi di azioni positive o nel quadro dei medesimi.
- (7) La presente direttiva mira a garantire l'applicazione del principio delle pari opportunità tra donne e uomini e a conseguire una rappresentanza equilibrata di genere per quanto riguarda i quadri dirigenti, stabilendo una serie di requisiti procedurali relativi alla selezione dei candidati per la nomina o l'elezione alle posizioni di amministratore sulla base della trasparenza e del merito.
- (8) Negli ultimi anni la Commissione ha presentato varie relazioni sulla situazione relativa alla parità di genere nei processi decisionali in ambito economico. Ha incoraggiato le società quotate ad aumentare il numero di membri appartenenti al sesso sottorappresentato nei loro consigli attraverso misure di autoregolamentazione e ad assumere su base volontaria impegni concreti al riguardo. Nella comunicazione del 5 marzo 2010 dal titolo «Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini — Carta per le donne», la Commissione ha sottolineato che le donne non hanno ancora pieno accesso alla condivisione del potere e della capacità decisionale nella vita politica ed economica e nel settore pubblico e privato, e ha ribadito l'impegno a fare uso delle sue competenze per perseguire una rappresentanza più equa di donne e uomini ai posti di potere nella vita pubblica e nell'economia. Il miglioramento dell'equilibrio di genere nei processi decisionali figura fra le priorità definite dalla Commissione nella comunicazione del 21 settembre 2010 intitolata «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015». Conseguire la parità di genere a livello decisionale e politico è una delle priorità stabilite nella comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025».
- (9) Nelle conclusioni del 7 marzo 2011 sul Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), il Consiglio ha riconosciuto che le politiche volte a promuovere la parità di genere sono vitali per la crescita economica, la prosperità e la competitività. Il Consiglio ha ribadito l'impegno a colmare i divari di genere per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, soprattutto in tre settori di grande importanza per la parità di genere, vale a dire l'occupazione, l'istruzione e la promozione dell'inclusione sociale. Ha inoltre sollecitato azioni dirette a promuovere la pari partecipazione di donne e uomini ai processi decisionali a tutti i livelli e in tutti i settori, per utilizzare pienamente tutti i talenti. Sotto questo profilo, utilizzando tutti i talenti, le conoscenze e le idee disponibili si arricchirebbe la diversità delle risorse umane e si migliorerebbero le prospettive commerciali.
- (10) Nella comunicazione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), la Commissione ha riconosciuto la maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro quale presupposto fondamentale per rilanciare la crescita e per affrontare le sfide demografiche in Europa. La strategia Europa 2020 stabilisce fra gli obiettivi principali il raggiungimento, entro il 2020, di un tasso di occupazione pari ad almeno il 75 % per la popolazione dell'Unione di età compresa tra 20 e 64 anni. È importante che venga assunto un chiaro impegno per eliminare il divario retributivo di genere e che siano intensificati gli sforzi per affrontare tutte le barriere alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso l'attuale fenomeno del «soffitto di cristallo». La dichiarazione di Porto, firmata dai capi di Stato o di governo l'8 maggio 2021 ⁽⁶⁾, ha accolto con favore i nuovi obiettivi principali dell'Unione in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà e il quadro di valutazione della situazione sociale riveduto proposto dalla Commissione nella comunicazione del 4 marzo 2021 intitolata «Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali». Tale piano d'azione prevede che, al fine di conseguire l'obiettivo generale di un tasso di occupazione pari ad almeno il 78 % entro il 2030 per la popolazione dell'Unione di età compresa tra 20 e 64 anni, sia necessario adoperarsi affinché il divario occupazionale di genere si riduca di almeno la metà rispetto al 2019. Si prevede che il rafforzamento della partecipazione delle donne ai processi decisionali in ambito economico, in particolare nei consigli, abbia ripercussioni positive sull'occupazione femminile nelle società interessate e sull'economia in generale. In seguito alla crisi COVID-19, la parità di genere e una leadership inclusiva sono più che mai importanti, in linea con la necessità di sfruttare appieno il bacino di talenti disponibile, sia di donne che di uomini. La ricerca ha dimostrato che l'inclusione e la diversità consentono la ripresa e la resilienza. Esse sono di importanza vitale per assicurare la competitività dell'economia dell'Unione, favorire l'innovazione e integrare maggiori e migliori competenze professionali nei consigli.

⁽⁴⁾ Raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (GU L 331 del 19.12.1984, pag. 34).

⁽⁵⁾ Raccomandazione 96/694/CE del Consiglio, del 2 dicembre 1996, riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale (GU L 319 del 10.12.1996, pag. 11).

⁽⁶⁾ <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/>

- (11) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulle donne e la direzione delle imprese, ha incitato le imprese a raggiungere entro il 2015 la soglia critica del 30 % di donne negli organi di gestione ed entro il 2020 quella del 40 %, e ha chiesto alla Commissione di proporre entro il 2012, nel caso in cui le misure adottate dalle imprese e dagli Stati membri risultassero inadeguate, un intervento legislativo (quote incluse). Sarebbe importante che tale intervento legislativo fosse attuato temporaneamente e che fungesse da catalizzatore del cambiamento, nonché di rapide riforme intese a eliminare il persistere delle disparità e degli stereotipi di genere nel processo decisionale in ambito economico. Il Parlamento europeo ha ribadito tale richiesta d'intervento legislativo nelle risoluzioni del 13 marzo 2012 e del 21 gennaio 2021.
- (12) È importante che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione diano l'esempio per quanto riguarda la parità di genere, tra l'altro fissando obiettivi per una rappresentanza di genere equilibrata a tutti i livelli dirigenziali. Occorre prestare una particolare attenzione alle politiche di assunzione dell'alta dirigenza. Pertanto, nella comunicazione del 5 marzo 2020 intitolata «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» la Commissione ha sottolineato che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione dovrebbero garantire l'equilibrio di genere nelle posizioni dirigenziali. Nella comunicazione del 5 aprile 2022 intitolata «Una nuova strategia per le risorse umane», la Commissione si è impegnata a garantire al suo interno la piena parità di genere a tutti i livelli dirigenziali entro il 2024. La Commissione monitorerà i progressi compiuti e riferirà periodicamente a tale proposito sul suo sito web. La Commissione condivide inoltre le migliori prassi con le altre istituzioni e gli altri organi e organismi dell'Unione e riferirà sulla situazione dell'equilibrio di genere nelle posizioni dirigenziali di tali istituzioni, organi e organismi sul suo sito web. Nella decisione del suo ufficio di presidenza del 13 gennaio 2020, il Parlamento europeo ha convenuto di fissare obiettivi per l'equilibrio di genere nelle posizioni dirigenziali di livello superiore e intermedio per il 2024. Il Parlamento europeo continuerà a monitorare i progressi a tutti i livelli della sua amministrazione e si prefigge di dare l'esempio. Nella strategia a favore della diversità e dell'inclusione 2021-2024, il Consiglio si è impegnato a conseguire la parità di genere nelle posizioni dirigenziali del suo segretariato generale (SGC) con un margine del 45-55 % almeno entro la fine del 2026. Il piano d'azione dell'SGC per la parità di genere nelle posizioni dirigenziali stabilisce misure per raggiungere tale obiettivo.
- (13) È importante che le società e le imprese incoraggino, sostengano e sviluppino talenti femminili a tutti i livelli e in tutto l'arco della loro carriera al fine di garantire che alle donne qualificate sia fornita la possibilità di assumere posizioni nei consigli e cariche gestionali.
- (14) Al fine di promuovere la parità di genere e sostenere la partecipazione delle donne ai processi decisionali, la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, che promuove l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire un'equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra donne e uomini attraverso congedi parentali, di paternità e per i prestatori di assistenza, in aggiunta al congedo di maternità esistente. Tale direttiva prevede inoltre il diritto di chiedere modalità di lavoro flessibili.
- (15) La nomina di donne ad amministratori si scontra con diversi ostacoli specifici che possono essere superati non solo mediante norme vincolanti, ma anche tramite iniziative in materia di istruzione e incentivi che favoriscano le buone prassi. Innanzitutto è essenziale che le scuole di direzione aziendale e le università sensibilizzino ai benefici derivanti dalla parità di genere per la competitività aziendale. Analogamente, è necessario incoraggiare una rotazione periodica degli amministratori e introdurre misure positive onde incentivare e premiare gli Stati membri e le imprese che adottano un approccio più deciso a questi cambiamenti nei più alti organi decisionali a tutti i livelli.
- (16) L'Unione dispone di un grande numero di donne altamente qualificate, che cresce sempre di più, come dimostra il fatto che il 60 % delle persone laureate è di sesso femminile. Il raggiungimento dell'equilibrio di genere nei consigli è fondamentale per un uso efficiente dei talenti esistenti e rappresenta un fattore fondamentale per affrontare le sfide demografiche ed economiche dell'Unione. Pertanto, la sottorappresentanza delle donne nei consigli rappresenta un'occasione mancata per le economie degli Stati membri in generale e per il loro sviluppo e la loro crescita. Utilizzare pienamente i talenti femminili permetterebbe inoltre di trarre maggiori benefici dall'istruzione, sia per gli individui che per il settore pubblico. È largamente riconosciuto che la presenza di donne nei consigli migliora il governo societario, in quanto i risultati di squadra e la qualità del processo decisionale sono rafforzati da una mentalità più diversificata e più collettiva, che assorbe una gamma più ampia di prospettive. Numerosi studi hanno dimostrato che la diversità porta a un modello aziendale più proattivo, a decisioni più equilibrate e a migliori

⁽⁷⁾ Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

standard professionali nei consigli di amministrazione che rispecchiano meglio le realtà sociali e le esigenze dei consumatori, oltre a incoraggiare l'innovazione. Numerosi studi hanno inoltre mostrato che esiste una relazione positiva fra la diversità di genere a livello di alta dirigenza e i risultati finanziari e la redditività di un'impresa, il che determina una considerevole crescita sostenibile a lungo termine. Il raggiungimento dell'equilibrio di genere nei consigli è pertanto di vitale importanza per garantire la competitività dell'Unione in un'economia globalizzata e offrirebbe un vantaggio comparativo rispetto ai paesi terzi.

- (17) Aumentare la rappresentanza delle donne nei consigli non solo ha effetti positivi sulle donne che vengono nominate, ma contribuisce anche ad attirare talenti femminili nelle imprese e a garantire una maggiore presenza delle donne a tutti i livelli, dirigenti e dipendenti. Pertanto, una maggiore percentuale di donne nei consigli probabilmente avrà un effetto positivo per colmare sia il divario di genere a livello occupazionale che quello retributivo.
- (18) Nonostante sia provato l'impatto vantaggioso dell'equilibrio di genere sulle società stesse oltre che sull'economia in generale e nonostante il diritto dell'Unione vieti la discriminazione sessuale, e a dispetto delle azioni di incoraggiamento all'autoregolamentazione intraprese a livello dell'Unione, le donne continuano ad essere largamente sottorappresentate nei più alti organi decisionali delle società in tutta l'Unione. Le statistiche mostrano che la proporzione di donne partecipanti ai processi decisionali al più alto livello rimane molto bassa. Se la metà dei talenti non è nemmeno presa in considerazione per i posti dirigenziali, lo stesso processo e la stessa qualità delle nomine potrebbero risultare compromessi, con un conseguente aumento della sfiducia nei confronti delle strutture di potere aziendali ed eventualmente una perdita di efficienza nella valorizzazione del capitale umano disponibile. È importante che la composizione della società trovi un fedele riscontro nel processo decisionale aziendale e che sia sfruttato il potenziale dell'intera popolazione dell'Unione. Secondo l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, nel 2021 le donne rappresentavano in media il 30,6 % dei membri dei consigli delle più grandi società quotate e solo l'8,5 % dei presidenti. Ciò denota una sottorappresentanza iniqua e discriminatoria delle donne, che compromette chiaramente i principi dell'Unione in materia di pari opportunità e parità di trattamento tra donne e uomini in ambito lavorativo e occupazionale. Occorre pertanto introdurre e rafforzare le misure volte a incoraggiare la progressione di carriera delle donne a tutti i livelli dirigenziali e prestare particolare attenzione a garantire che ciò avvenga nelle società quotate, tenuto conto della loro notevole responsabilità economica e sociale. Inoltre, è importante che gli organi, gli organismi e le agenzie dell'Unione diano l'esempio per quanto riguarda la correzione degli squilibri di genere esistenti nella composizione dei loro rispettivi consigli di amministrazione.
- (19) La proporzione di donne nei consigli è aumentata molto lentamente negli ultimi anni. Il tasso di miglioramento variava da uno Stato membro all'altro, producendo risultati fortemente divergenti. Progressi molto più significativi sono stati registrati negli Stati membri che hanno introdotto misure vincolanti. Detta divergenza è probabilmente destinata ad aumentare, dati gli approcci molto diversi messi in atto per migliorare l'equilibrio di genere nei consigli. Pertanto, gli Stati membri sono incoraggiati a condividere informazioni sulle misure efficaci e le politiche che hanno adottato a livello nazionale e a scambiare le migliori prassi nella prospettiva di sostenere i progressi in tutta l'Unione verso il conseguimento di una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nei consigli.
- (20) La regolamentazione frammentata e divergente, o l'assenza di regolamentazione, a livello nazionale per quanto riguarda l'equilibrio di genere nei consigli delle società quotate non solo produce discrepanze nel numero di donne fra gli amministratori senza incarichi esecutivi e tassi di miglioramento diversi nei vari Stati membri, ma rappresenta anche un ostacolo al mercato interno, imponendo alle società dell'Unione quotate requisiti divergenti in materia di governo societario. Queste differenze negli obblighi delle società, siano essi imposti per legge o autoregolamentati, possono causare complicazioni pratiche per le società quotate che operano a livello transfrontaliero, in particolare in occasione della costituzione di controllate o di fusioni e acquisizioni, così come per i candidati a posizioni di amministratore.
- (21) Gli squilibri di genere all'interno delle società sono maggiori ai livelli direttivi più alti. Inoltre, molte delle donne presenti ai più alti livelli direttivi ricoprono posizioni in settori quali le risorse umane e la comunicazione, mentre agli stessi livelli gli uomini hanno maggiori probabilità di occupare una posizione nella direzione generale o come dirigente di linea all'interno della società. Poiché le assunzioni per i posti di amministratori sono effettuate principalmente attingendo dal gruppo costituito in larga misura da candidati che hanno maturato un'esperienza ai livelli direttivi più alti, è di fondamentale importanza aumentare il numero di donne che avanzano fino a raggiungere tali livelli direttivi all'interno delle società.

- (22) Uno dei principali fattori per una corretta attuazione della presente direttiva è rappresentato dall'applicazione efficace di criteri per la selezione degli amministratori, che devono essere fissati in anticipo e in piena trasparenza, in base ai quali le qualifiche, le conoscenze e le competenze dei candidati siano considerate su un piano di parità, indipendentemente dal genere.
- (23) L'attuale mancanza di trasparenza nel processo di selezione e nei criteri di qualificazione per l'assegnazione delle posizioni di amministratore nella maggior parte degli Stati membri costituisce una rilevante barriera all'introduzione di un maggiore equilibrio di genere fra gli amministratori e incide negativamente sia sulle carriere dei candidati a tali posizioni, sia sulla libertà di circolazione, sia sulle decisioni degli investitori. Una tale opacità impedisce a potenziali candidati di presentare domanda per posizioni di amministratore per le quali le loro qualifiche sarebbero fortemente necessarie e di contestare decisioni di nomina dettate da discriminazioni di genere, limitando così la libertà di circolazione nel mercato interno. D'altro lato, gli investitori potrebbero avere le strategie di investimento che richiedono che siano fornite le informazioni legate anche alla capacità e alla competenza degli amministratori. Una maggiore trasparenza nei criteri di qualificazione e nel processo di selezione per gli amministratori permette agli investitori di valutare meglio la strategia della società e di adottare decisioni con cognizione di causa. È quindi importante che le procedure di nomina a membri dei consigli siano chiare e trasparenti e che i candidati siano valutati in maniera oggettiva sulla base dei meriti individuali, indipendentemente dal loro genere.
- (24) La presente direttiva non intende armonizzare in dettaglio le normative nazionali sul processo di selezione e sui criteri di qualificazione alle posizioni di amministratore; per conseguire l'equilibrio di genere è tuttavia necessario introdurre requisiti minimi per le società quotate prive di una rappresentanza di genere equilibrata relativi alla selezione di candidati per la nomina o l'elezione degli amministratori sulla base di un processo di selezione trasparente e chiaramente definito e di una valutazione comparativa oggettiva delle loro qualifiche in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale. Solo una misura vincolante a livello dell'Unione può contribuire effettivamente a garantire condizioni uniformi in tutta l'Unione e ad evitare complicazioni pratiche nella vita aziendale.
- (25) Occorre quindi che l'Unione si prefigga l'obiettivo di aumentare la presenza delle donne nei consigli in tutti gli Stati membri per rilanciare la crescita economica, incoraggiare la mobilità sul mercato del lavoro, rafforzare la competitività delle società quotate e realizzare un'effettiva parità di genere sul mercato del lavoro. Tale finalità dovrebbe essere perseguita introducendo requisiti minimi in materia di azione positiva sotto forma di misure vincolanti volte al raggiungimento di un obiettivo quantitativo relativo alla composizione di genere dei consigli, tenuto conto del fatto che gli Stati membri e i paesi terzi che hanno scelto questo metodo o un approccio simile hanno ottenuto i risultati migliori nella riduzione della sottorappresentanza delle donne nei posti decisionali in campo economico.
- (26) È importante che ogni società quotata sviluppi una politica di parità di genere al fine di conseguire una rappresentanza di genere più equilibrata a tutti i livelli. Tali politiche potrebbero includere la nomina sia di un candidato uomo che di una candidata donna alle posizioni più importanti, sistemi di tutoraggio e consulenza sullo sviluppo professionale per le donne, nonché strategie nel settore delle risorse umane per promuovere un'assunzione diversificata.
- (27) Le società quotate rivestono una particolare importanza economica e si distinguono per la loro visibilità e il loro impatto sul mercato in generale. Tali società fissano le norme per l'economia in generale e si può prevedere che le loro pratiche siano seguite dagli altri tipi di imprese. Il carattere pubblico delle società quotate giustifica che siano regolamentate in più ampia misura, nel comune interesse.
- (28) Occorre quindi che le misure previste dalla presente direttiva si applichino alle società quotate.
- (29) È opportuno che la presente direttiva non si applichi alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI).
- (30) Ai fini della presente direttiva, lo Stato membro competente a regolare le materie disciplinate dalla presente direttiva dovrebbe essere lo Stato membro in cui la società quotata in questione ha la propria sede legale. La presente direttiva non pregiudica le normative nazionali che determinano il diritto applicabile alle società per le materie non disciplinate dalla presente direttiva.
- (31) I consigli delle società quotate negli Stati membri presentano strutture diverse. La principale distinzione è quella fra un sistema dualistico, con un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza, e un sistema monistico, in cui le funzioni di gestione e di sorveglianza convergono in un solo consiglio. Vi sono inoltre strutture miste, che presentano aspetti di entrambi i sistemi o che permettono alle imprese di scegliere fra vari modelli. È opportuno che la presente direttiva si applichi a tutti i tipi di strutture dei consigli esistenti negli Stati membri.

- (32) In tutti i tipi di consigli esiste una distinzione de iure o de facto fra gli amministratori con incarichi esecutivi, che si occupano della gestione quotidiana della società, e gli amministratori senza incarichi esecutivi, che svolgono una funzione di sorveglianza e non partecipano alla gestione quotidiana della società quotata. La presente direttiva si prefigge di migliorare l'equilibrio di genere in entrambe le categorie di amministratori. Per trovare il giusto compromesso fra l'esigenza di aumentare l'equilibrio di genere nei consigli, da un lato, e la necessità di ridurre al minimo l'ingerenza nella gestione quotidiana di una società, dall'altro, la presente direttiva opera una distinzione tra queste due categorie di amministratori.
- (33) In numerosi Stati membri una certa percentuale di amministratori senza incarichi esecutivi può o deve, conformemente al diritto interno o alle prassi nazionali, essere nominata o eletta dal personale della società, dalle organizzazioni dei lavoratori o da entrambi. Gli obiettivi quantitativi stabiliti nella presente direttiva dovrebbero applicarsi anche a tali amministratori. Tuttavia, poiché alcuni amministratori senza incarichi esecutivi sono rappresentanti del personale, gli Stati membri dovrebbero stabilire i mezzi per garantire la realizzazione di tali obiettivi, con particolare riguardo alle norme specifiche per l'elezione o la nomina di rappresentanti del personale stabilite nel diritto nazionale e nel rispetto della libertà di voto nell'elezione dei rappresentanti del personale. Date le differenze esistenti nel diritto societario nazionale degli Stati membri, questi dovrebbero poter applicare gli obiettivi quantitativi separatamente nei confronti dei rappresentanti degli azionisti e dei rappresentanti del personale.
- (34) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le società quotate siano soggette all'obiettivo di raggiungere, entro il 30 giugno 2026, consigli in cui i membri del sesso sottorappresentato occupino almeno il 40 % delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o, in alternativa, poiché è importante che le società quotate aumentino la percentuale del sesso sottorappresentato in tutti i posti decisionali, all'obiettivo di avere consigli in cui i membri del sesso sottorappresentato occupino entro il 30 giugno 2026 almeno il 33 % del totale delle posizioni di amministratore, con o senza incarichi esecutivi, al fine di promuovere una rappresentanza di genere più equilibrata tra tutti gli amministratori.
- (35) L'obiettivo di avere consigli in cui i membri del sesso sottorappresentato occupino almeno il 40 % delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 33 % di tutte le posizioni di amministratore riguarda l'equilibrio di genere complessivo fra gli amministratori e non interferisce con la scelta concreta dei singoli amministratori, caso per caso, da un'ampia rosa di candidati uomini e donne. In particolare, la presente direttiva non esclude alcun particolare candidato da una posizione di amministratore, né impone alcun singolo amministratore alle società quotate o agli azionisti. La scelta degli amministratori idonei resta quindi alle società quotate e agli azionisti.
- (36) Per la loro stessa natura, è opportuno che le imprese pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva fungano da modello per il settore privato. Gli Stati membri esercitano un'influenza dominante sulle imprese pubbliche ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2006/111/CE della Commissione ⁽⁸⁾ che sono quotate in un mercato regolamentato. In virtù di tale influenza dominante, gli Stati membri hanno a disposizione strumenti per produrre più rapidamente i cambiamenti necessari.
- (37) Per determinare il numero di posizioni di amministratore necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti nella presente direttiva occorrono precisazioni supplementari poiché, viste le dimensioni della maggior parte dei consigli, dal punto di vista matematico non è possibile raggiungere l'esatta proporzione del 40 % o, se del caso, del 33 %. Pertanto, il numero di posti di amministratore necessari per soddisfare gli obiettivi stabiliti nella presente direttiva dovrebbe essere quello che si avvicina di più alla proporzione del 40 % o, se del caso, del 33 % e in entrambe le circostanze non dovrebbe essere superiore al 49 %.

⁽⁸⁾ Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).

- (38) Nella giurisprudenza ⁽⁹⁾ sull'azione positiva e sulla sua compatibilità col principio di non-discriminazione fondata sul sesso, che è sancito anche dall'articolo 21 della Carta, la Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») ha accettato che, in certi casi, possa essere accordata una preferenza al sesso sottorappresentato nella selezione per un impiego o una promozione, purché il candidato del sesso sottorappresentato abbia qualifiche pari a quelle del concorrente dell'altro sesso in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale, e purché questa preferenza non sia automatica e incondizionata ma possa non venire accordata se specifici motivi inerenti alla persona del candidato dell'altro sesso fanno propendere a suo favore, e purché la domanda di ciascun candidato sia sottoposta a una valutazione obiettiva che prenda in considerazione tutti i criteri relativi ai singoli candidati.
- (39) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le società quotate nei cui consigli il sesso sottorappresentato occupa meno del 40 % delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o meno del 33 % di tutte le posizioni di amministratore, con e senza incarichi esecutivi, a seconda dei casi, selezionino i candidati più qualificati per la nomina o l'elezione a tali posizioni sulla base di una valutazione comparativa delle qualifiche dei candidati, applicando criteri chiari, formulati in modo neutro e univoci, stabiliti prima del processo di selezione, al fine di migliorare l'equilibrio di genere nei consigli. Fra i tipi di criteri di selezione che le società quotate potrebbero applicare figurano, ad esempio, l'esperienza professionale nelle mansioni di gestione o di sorveglianza, l'esperienza internazionale, l'esperienza multidisciplinare, la leadership, le competenze di comunicazione e la capacità di lavoro in rete e la conoscenza di specifici settori rilevanti come la finanza, la vigilanza finanziaria o la gestione delle risorse umane.
- (40) Al momento della selezione dei candidati per la nomina o l'elezione a posizioni di amministratore si dovrebbe dare priorità al candidato ugualmente qualificato del sesso sottorappresentato. Tale priorità non dovrebbe tuttavia costituire una preferenza automatica e incondizionata. Vi possono essere casi eccezionali in cui una valutazione obiettiva della situazione specifica di un candidato ugualmente qualificato dell'altro sesso prevalga sulla preferenza che dovrebbe essere altrimenti accordata al candidato del sesso sottorappresentato. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, quando per la selezione degli amministratori si applicano, a livello nazionale o di società, politiche più ampie in materia di diversità. Il prevalere dell'applicazione dell'azione positiva dovrebbe tuttavia rimanere eccezionale, basarsi su una valutazione caso per caso ed essere debitamente giustificato da criteri oggettivi che, in ogni caso, non dovrebbero discriminare il sesso sottorappresentato.
- (41) Negli Stati membri in cui sono applicabili i requisiti fissati dalla presente direttiva per la selezione dei candidati per la nomina o l'elezione a posizioni di amministratore, dovrebbero essere esentate dall'obbligo di osservarli le società quotate nei cui consigli il sesso sottorappresentato occupa almeno il 40 % delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 33 % del totale delle posizioni di amministratori, a seconda dei casi.
- (42) I metodi di selezione dei candidati per la nomina o l'elezione a posizioni di amministratore differiscono da uno Stato membro all'altro e da una società quotata all'altra. Possono prevedere che, ad esempio, un comitato di nomina o una società di ricerca del personale dirigente proceda a una preselezione di candidati da presentare all'assemblea degli azionisti. Le condizioni per la selezione dei candidati per la nomina o l'elezione a posizioni di amministratore dovrebbero essere soddisfatte a uno stadio adeguato del processo di selezione, conformemente al diritto nazionale e allo statuto delle società quotate interessate, anche prima dell'elezione di un candidato da parte degli azionisti, ad esempio stilando un elenco ristretto. A tale riguardo, la presente direttiva introduce norme minime solo per la selezione dei candidati per la nomina o l'elezione alle posizioni di amministratore, permettendo di applicare le condizioni definite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia per consentire la parità di genere e conseguire l'obiettivo di una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nei consigli delle società quotate. La presente direttiva non comporta alcuna indebita ingerenza nella gestione quotidiana delle società quotate, dato che queste ultime mantengono la libertà di selezionare i candidati sulla base delle qualifiche o di altre considerazioni oggettive pertinenti.

⁽⁹⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 17 ottobre 1995, Kalanke/Freie Hansestadt Bremen, C-450/93, ECLI:EU:C:1995:322; sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 1997, Marschall/Land Nordrhein-Westfalen, C-409/95, ECLI:EU:C:1997:533, sentenza della Corte di giustizia del 28 marzo 2000, Badeck e a., C-158/97, ECLI:EU:C:2000:163, sentenza della Corte di giustizia del 6 luglio 2000, Abrahamsson e Anderson, C-407/98, ECLI:EU:C:2000:367.

- (43) Visti gli obiettivi della presente direttiva per quanto riguarda l'equilibrio di genere, le società quotate dovrebbero pertanto essere tenute, su richiesta di un candidato per la nomina o l'elezione a una posizione di amministratore, a comunicargli i criteri di qualificazione su cui si è basata la selezione, la valutazione comparativa obiettiva dei candidati secondo tali criteri e, ove rilevante, le considerazioni specifiche che hanno portato eccezionalmente a scegliere un candidato del sesso non sottorappresentato. L'obbligo di fornire tali informazioni potrebbe comportare una limitazione del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla protezione dei dati personali, riconosciuti rispettivamente dagli articoli 7 e 8 della Carta. Tuttavia, tali limitazioni sono necessarie e, in conformità del principio di proporzionalità, rispondono effettivamente a riconosciute finalità di interesse generale. Sono quindi in linea con le condizioni che le regolamentano, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, nonché con la giurisprudenza in materia della Corte di giustizia e dovrebbero essere applicate in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (44) Qualora un candidato del sesso sottorappresentato per la nomina o l'elezione a un posto di amministratore adduca dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'altra autorità competente elementi che permettano di presumere la parità delle sue qualifiche rispetto a quelle del candidato selezionato dell'altro sesso, la società quotata dovrebbe essere tenuta a dimostrare la correttezza della scelta.
- (45) Sebbene la presente direttiva miri a stabilire requisiti minimi sotto forma di misure vincolanti volte a migliorare la composizione di genere dei consigli, in conformità del principio di sussidiarietà è importante riconoscere la legittimità di approcci diversi e prendere atto dell'efficacia di talune misure nazionali esistenti, già adottate in questo settore politico, che hanno prodotto risultati soddisfacenti. In alcuni Stati membri sono già stati compiuti sforzi per assicurare una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nei consigli attraverso l'adozione di misure vincolanti ritenute altrettanto efficaci quanto quelle previste dalla presente direttiva. Tali Stati membri dovrebbero poter sospendere l'applicazione dei requisiti stabiliti dalla presente direttiva relativi alla selezione dei candidati per la nomina o l'elezione a posizioni di amministratore e, se del caso, quelli relativi alla fissazione di obiettivi quantitativi individuali, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nella presente direttiva per la sospensione. In tali casi, qualora gli Stati membri abbiano introdotto le misure vincolanti in questione attraverso il diritto nazionale, le regole per l'arrotondamento di cui alla presente direttiva riguardo al numero specifico di amministratori dovrebbero essere applicate mutatis mutandis al fine di valutare tali misure nazionali ai sensi della presente direttiva. Nello Stato membro in cui si applichi tale sospensione gli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva dovrebbero considerarsi raggiunti e pertanto gli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva in relazione agli amministratori senza incarichi esecutivi o a tutti gli amministratori non sostituiscono le pertinenti misure nazionali né si aggiungono alle pertinenti misure nazionali.
- (46) Nell'ottica di migliorare l'equilibrio di genere fra gli amministratori aventi mansioni di gestione quotidiana, le società quotate dovrebbero essere tenute a fissare obiettivi quantitativi individuali relativamente alla rappresentanza più equilibrata di entrambi i sessi fra gli amministratori con incarichi esecutivi, allo scopo di conseguire tali obiettivi entro la data fissata nella presente direttiva. Tali obiettivi dovrebbero contribuire a che le società realizzino progressi tangibili rispetto alla loro situazione attuale. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi a società quotate che perseguano l'obiettivo del 33 % relativamente alla totalità degli amministratori, con o senza incarichi esecutivi.
- (47) Gli Stati membri dovrebbero fare obbligo alle società quotate di fornire annualmente alle autorità competenti informazioni sulla composizione dei loro consigli e sulle misure adottate al fine di conseguire gli obiettivi fissati dalla presente direttiva, per consentire a tali autorità di valutare i progressi fatti da ciascuna società quotata verso il conseguimento di un equilibrio di genere fra gli amministratori. Le società quotate dovrebbero pubblicare tali informazioni in modo appropriato e facilmente accessibile sui rispettivi siti web, nonché inserirle nelle loro relazioni annuali. Qualora una società quotata non abbia conseguito gli obiettivi quantitativi applicabili, dovrebbe includere in tali informazioni una descrizione delle misure concrete che ha adottato fino a quel momento o intende adottare in futuro per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e la duplicazione degli sforzi, le informazioni sull'equilibrio di genere nei consigli da comunicare a

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

norma della presente direttiva dovrebbero far parte, se del caso, della dichiarazione sul governo societario delle società quotate, conformemente al diritto applicabile dell'Unione e, in particolare, alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Qualora, a norma dell'articolo 12, gli Stati membri sospendano l'applicazione dell'articolo 6, gli obblighi di comunicazione stabiliti dalla presente direttiva non dovrebbero applicarsi, a condizione che il diritto nazionale di tali Stati membri preveda obblighi di comunicazione che assicurino che l'informazione sui progressi compiuti dalle società quotate verso il conseguimento di una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nei loro consigli sia periodicamente pubblicata.

- (48) I requisiti relativi alla selezione dei candidati per la nomina o l'elezione a posizioni di amministratore, l'obbligo di stabilire un obiettivo quantitativo in relazione agli amministratori con incarichi esecutivi e gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere fatti rispettare con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e gli Stati membri dovrebbero garantire che a tal fine siano disponibili procedure amministrative o giudiziarie adeguate. Tali sanzioni potrebbero comprendere ammende o la possibilità per un organo giurisdizionale di annullare una decisione riguardante la selezione degli amministratori o di dichiararla nulla. Fatto salvo il diritto nazionale sull'imposizione di sanzioni, nella misura in cui osservano tali obblighi le società quotate non dovrebbero essere sanzionate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi relativi alla rappresentanza di donne e uomini fra gli amministratori. Le sanzioni non dovrebbero applicarsi alle società quotate se, ai sensi del diritto nazionale, una determinata azione o omissione non è attribuibile alla società in questione, bensì ad altre persone fisiche o giuridiche, ad esempio singoli azionisti. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare sanzioni diverse da quelle riportate nell'elenco non esaustivo delle sanzioni di cui alla presente direttiva, in particolare in caso di violazioni gravi e ripetute commesse da una società quotata in relazione agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, nell'esecuzione degli appalti pubblici e delle concessioni, le società quotate rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro, conformemente al diritto dell'Unione applicabile.
- (49) Gli Stati membri o le società quotate dovrebbero poter introdurre o mantenere misure più favorevoli per assicurare una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini.
- (50) Gli Stati membri dovrebbero designare organismi per la promozione, l'analisi, il monitoraggio e il sostegno dell'equilibrio di genere nei consigli. Inoltre, l'organizzazione di campagne d'informazione e la condivisione delle migliori prassi contribuirebbero in misura significativa a sensibilizzare sulla questione tutte le società quotate, incoraggiandole a raggiungere l'equilibrio di genere in modo proattivo. In particolare, gli Stati membri sono incoraggiati ad attuare politiche per sostenere e incentivare le PMI a migliorare sensibilmente l'equilibrio di genere a tutti i livelli direttivi e nei consigli delle società.
- (51) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e si conforma ai principi sanciti dalla Carta. Contribuisce in particolare al soddisfacimento del principio di parità tra uomini e donne (articolo 23 della Carta) e della libertà professionale nonché del diritto di lavorare (articolo 15 della Carta). È volta a garantire il pieno rispetto del diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale (articolo 47 della Carta). Le limitazioni alla libertà d'impresa (articolo 16 della Carta) e al diritto di proprietà (articolo 17, paragrafo 1, della Carta) rispettano il contenuto essenziale di tale libertà e di tale diritto, sono necessarie e proporzionate. È possibile imporre delle limitazioni solo se rispondono effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o alla necessità di tutelare i diritti e le libertà altrui.
- (52) Benché alcuni Stati membri abbiano adottato disposizioni regolamentari o abbiano incoraggiato l'autoregolamentazione, e questo con risultati diseguali, la maggioranza di essi non ha intrapreso alcuna azione né indicato la propria volontà di intervenire in modo sufficientemente incisivo. Dalle proiezioni basate su un'analisi esaustiva di tutte le informazioni disponibili sulle tendenze passate e attuali e dalle intenzioni manifestate emerge che l'azione individuale dei singoli Stati membri non permetterà di conseguire nel prossimo futuro una rappresentanza equilibrata di donne e uomini fra gli amministratori nell'Unione, conformemente agli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva. L'assenza di azioni in questo settore rallenta il perseguimento della parità di genere sul posto di lavoro più in generale, anche in termini di eliminazione del divario retributivo di genere, che deriva in parte dalla segregazione verticale. Tenuto conto di tali circostanze e dati i divari crescenti fra gli Stati membri in termini di rappresentanza

⁽¹⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

uomo-donna nei consigli, l'equilibrio di genere nei consigli all'interno dell'Unione può essere migliorato solo attraverso un approccio comune e il potenziale di uguaglianza di genere, competitività e crescita può essere realizzato meglio grazie a un'azione coordinata a livello dell'Unione piuttosto che con iniziative nazionali di portata, ambizione ed efficacia diverse. Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il conseguimento di una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini fra gli amministratori di società quotate stabilendo misure efficaci dirette ad accelerare i progressi verso la parità di genere pur lasciando alle imprese società quotate il tempo sufficiente per prendere le necessarie disposizioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a fissare obiettivi e principi comuni e si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Gli Stati membri dispongono di libertà sufficiente per stabilire come conseguire al meglio gli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva tenuto conto del contesto nazionale, in particolare delle norme e prassi relative alle nomine nei consigli. La presente direttiva non interferisce con la possibilità, per le società quotate, di nominare gli amministratori più qualificati e concede un quadro flessibile e un periodo di adattamento sufficientemente lungo.

- (53) Gli Stati membri dovrebbero cooperare con le parti sociali e la società civile al fine di informarle in modo efficace circa il significato, il recepimento e l'attuazione della presente direttiva.
- (54) Conformemente al principio di proporzionalità, gli obiettivi che devono essere conseguiti dalle società quotate dovrebbero essere limitati nel tempo e restare validi solo finché non siano stati compiuti progressi sostenibili nella composizione di genere dei consigli. Per tale ragione la Commissione dovrebbe riesaminare regolarmente l'applicazione della presente direttiva e riferire in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, la presente direttiva prevede una data di scadenza. In occasione del riesame la Commissione dovrebbe valutare l'eventuale necessità di prorogare la durata della presente direttiva oltre tale data.
- (55) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽¹³⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva mira a raggiungere una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini fra gli amministratori delle società quotate, stabilendo misure efficaci dirette ad accelerare i progressi verso la parità di genere pur lasciando alle società quotate il tempo sufficiente per prendere le necessarie disposizioni a tal fine.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alle società quotate. La presente direttiva non si applica alle micro, piccole e medie imprese (PMI).

⁽¹³⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «società quotata»: una società che ha la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE in uno o più Stati membri;
- 2) «consiglio»: un organo amministrativo, di gestione o di sorveglianza di una società quotata;
- 3) «amministratore»: un membro di un consiglio, incluso un membro rappresentante del personale;
- 4) «amministratore con incarichi esecutivi»: un membro dell'organo di amministrazione di una società a struttura monistica coinvolto nella gestione corrente di una società quotata o, nel caso di una società a struttura dualistica, un membro del consiglio che svolge funzioni di gestione di una società quotata;
- 5) «amministratore senza incarichi esecutivi»: un membro dell'organo di amministrazione di una società a struttura monistica diverso da un amministratore con incarichi esecutivi o, nel caso di una società a struttura dualistica, un membro del consiglio che svolge funzioni di sorveglianza di una società quotata;
- 6) «organo di amministrazione di una società a struttura monistica»: un consiglio unico che svolge le funzioni sia di gestione che di sorveglianza di una società quotata;
- 7) «sistema dualistico»: sistema in cui le funzioni di gestione e di sorveglianza di una società quotata sono svolte da due consigli separati;
- 8) «micro, piccola e media impresa» o «PMI»: una società che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR oppure, per una PMI che ha la sede legale in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, gli importi equivalenti nella moneta di tale Stato membro.

Articolo 4

Diritto applicabile

Lo Stato membro competente a disciplinare le materie oggetto della presente direttiva riguardo a una data società quotata è lo Stato membro in cui tale società ha la sede legale. Il diritto applicabile è il diritto di tale Stato membro.

Articolo 5

Obiettivi riguardanti l'equilibrio di genere nei consigli

1. Gli Stati membri provvedono affinché le società quotate siano soggette al conseguimento di uno dei seguenti obiettivi entro il 30 giugno 2026:
 - a) gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupano almeno il 40 % dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi;
 - b) gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupano almeno il 33 % del totale dei posti di amministratore, con e senza incarichi esecutivi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le società quotate esentate dall'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera b), fissino obiettivi quantitativi individuali al fine di migliorare l'equilibrio di genere fra gli amministratori con incarichi esecutivi. Gli Stati membri provvedono affinché tali società quotate si prefiggano di conseguire tali obiettivi quantitativi individuali entro il 30 giugno 2026.
3. Il numero delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi ritenuto necessario per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera a), è il numero più vicino alla proporzione del 40 %, ma non superiore al 49 %. Il numero del totale delle posizioni di amministratore ritenuto necessario per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera b), è il numero più vicino alla proporzione del 33 %, ma non superiore al 49 %. Tali numeri figurano nell'allegato.

*Articolo 6***Mezzi previsti per conseguire gli obiettivi**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le società quotate che non conseguano gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, adeguino la procedura di selezione dei candidati alla nomina o all'elezione per le posizioni di amministratore. Tali candidati sono selezionati sulla base di una valutazione comparativa delle qualifiche di ciascun candidato. A tal fine si applicano criteri chiari, formulati in modo neutro e univoci in modo non discriminatorio durante l'intera procedura di selezione, comprese la preparazione degli avvisi di posto vacante, la fase di preselezione, la fase di preparazione di un elenco ristretto di candidati e la costituzione di rose di candidati. Tali criteri sono stabiliti prima del processo di selezione.

2. Per quanto riguarda la selezione dei candidati alla nomina o all'elezione per le posizioni di amministratore, gli Stati membri provvedono affinché, nella scelta tra candidati ugualmente qualificati in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale, sia data priorità al candidato del sesso sottorappresentato, a meno che, in casi eccezionali, motivi di maggiore rilevanza giuridica, quali il perseguimento di altre politiche in materia di diversità, invocati nell'ambito di una valutazione obiettiva che tenga conto della situazione specifica di un candidato dell'altro sesso e che sia basata su criteri non discriminatori, non facciano propendere per il candidato dell'altro sesso.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di un candidato che era stato preso in considerazione nella selezione dei candidati per la nomina o l'elezione a una posizione di amministratore, le società quotate siano tenute a informare il candidato di quanto segue:

- a) i criteri di qualificazione su cui si è basata la selezione;
- b) la valutazione comparativa obiettiva dei candidati sulla base di tali criteri; e
- c) in caso, le considerazioni specifiche che hanno portato eccezionalmente a scegliere un candidato che non è del sesso sottorappresentato.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giuridici nazionali, affinché, qualora un candidato non selezionato del sesso sottorappresentato adduca elementi, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'altra autorità competente, che permettano di presumere la parità delle qualifiche di tale candidato rispetto a quelle del candidato dell'altro sesso selezionato per la nomina o l'elezione a una posizione di amministratore, incomba alla società quotata dimostrare che non è stato violato l'articolo 6, paragrafo 2.

Il presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di introdurre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.

5. Quando il processo di selezione dei candidati per la nomina o l'elezione a una posizione di amministratore assume la forma di un voto degli azionisti o dei dipendenti, gli Stati membri richiedono alle società quotate di garantire che i votanti ricevano tutte le informazioni necessarie relativamente alle misure previste dalla presente direttiva, comprese le sanzioni cui la società quotata è soggetta in caso di mancato rispetto dei propri obblighi.

*Articolo 7***Relazioni**

1. Gli Stati membri prevedono l'obbligo per le società quotate di fornire informazioni alle autorità competenti, una volta all'anno, in merito alla rappresentanza di genere nei loro consigli, distinguendo fra amministratori con incarichi esecutivi e amministratori senza incarichi esecutivi, e in merito alle misure prese per conseguire gli obiettivi applicabili dell'articolo 5, paragrafo 1, e, ove applicabile, gli obiettivi fissati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2. Gli Stati membri impongono alle società quotate di pubblicare tali informazioni in modo adeguato e facilmente accessibile sul loro sito web. Sulla base delle informazioni fornite, gli Stati membri pubblicano e aggiornano periodicamente, in modo facilmente accessibile e centralizzato, un elenco delle società quotate che hanno conseguito uno degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2. Qualora una società quotata non abbia conseguito uno degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o, ove applicabile, degli obiettivi fissati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono anche le ragioni del mancato conseguimento degli obiettivi e una descrizione esaustiva delle misure che la società quotata ha già adottato o intende adottare per conseguirli.
3. Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono incluse anche nella dichiarazione sul governo societario della società, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 2013/34/UE.
4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano in uno Stato membro che abbia sospeso l'applicazione dell'articolo 6 a norma dell'articolo 12 se il diritto nazionale prevede obblighi di comunicazione che assicurino la pubblicazione periodica di informazioni sui progressi compiuti dalle società quotate per il conseguimento di una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nei loro consigli.

Articolo 8

Sanzioni e misure supplementari

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione, da parte delle società quotate, delle disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6 e 7, a seconda dei casi, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. In particolare, gli Stati membri assicurano che siano disposte procedure amministrative o giudiziarie che permettano di imporre il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni possono comprendere ammende o la possibilità da parte di un organo giurisdizionale di annullare la decisione riguardante la selezione degli amministratori effettuata in violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 6 o di dichiararla nulla. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 28 dicembre 2024 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
2. Le società quotate possono essere ritenute responsabili soltanto per atti od omissioni che possono essere loro imputati conformemente al diritto nazionale.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'esecuzione degli appalti pubblici e delle concessioni, le società quotate rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro, conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

Articolo 9

Requisiti minimi

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente direttiva per garantire una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nelle società quotate registrate sul loro territorio nazionale.

Articolo 10

Organismi per la promozione dell'equilibrio di genere nelle società quotate

Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno dell'equilibrio di genere nei consigli. A tal fine, gli Stati membri possono designare, per esempio, gli organismi per la parità che hanno designato conformemente all'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾.

⁽¹³⁾ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

*Articolo 11***Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri che hanno sospeso l'applicazione dell'articolo 6 a norma dell'articolo 12 comunicano immediatamente alla Commissione le informazioni che dimostrano che le condizioni stabilite all'articolo 12 sono soddisfatte.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 12***Sospensione dell'applicazione dell'articolo 6**

1. Uno Stato membro può sospendere l'applicazione dell'articolo 6 e, se del caso, dell'articolo 5, paragrafo 2, se, entro il 27 dicembre 2022 in tale Stato membro sono state soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupano almeno il 30 % delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 25 % del totale delle posizioni di amministratore nelle società quotate; o
- b) il diritto nazionale di tale Stato membro:
 - i) richiede che gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupino almeno il 30 % delle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 25 % del totale delle posizioni di amministratore nelle società quotate;
 - ii) include misure di esecuzione effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inottemperanza ai requisiti di cui al punto i); e
 - iii) richiede che tutte le società quotate non contemplate in tale diritto nazionale fissino obiettivi quantitativi individuali per tutte le posizioni di amministratore.

Qualora uno Stato membro abbia sospeso l'applicazione dell'articolo 6 e, se del caso, dell'articolo 5, paragrafo 2, sulla base di una delle condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, in tale Stato membro si considerano conseguiti gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2. Al fine di valutare il soddisfacimento delle condizioni per una sospensione sulla base del paragrafo 1, primo comma, lettera a) o b), il numero necessario di posizioni di amministratore è il numero più vicino alla percentuale del 30 % degli amministratori senza incarichi esecutivi o del 25 % del totale dei posti di amministratore, ma senza superare il 39 %. Ciò vale anche nel caso in cui, ai sensi del diritto nazionale, gli obiettivi quantitativi stabiliti all'articolo 5 siano applicati separatamente per i rappresentanti degli azionisti e per quelli del personale.

3. Se, in uno Stato membro che abbia sospeso l'applicazione dell'articolo 6 e, se del caso, dell'articolo 5, paragrafo 2, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono più soddisfatte, si applica l'articolo 6 e, se del caso, l'articolo 5, paragrafo 2, al più tardi sei mesi dopo che tali condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 13

Riesame

1. Entro il 29 dicembre 2025, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in merito all'attuazione della presente direttiva. Tale relazione contiene informazioni esaustive sulle misure prese per conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 7 e, se del caso, informazioni rappresentative sugli obiettivi quantitativi individuali fissati dalle società quotate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri che hanno sospeso l'applicazione dell'articolo 6 e, se del caso, dell'articolo 5, paragrafo 2, a norma dell'articolo 12 includono nelle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo informazioni che mostrano se e come le condizioni di cui all'articolo 12 siano soddisfatte e se continuano a compiere progressi verso una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nelle posizioni di amministratore senza incarichi esecutivi o in tutte le posizioni di amministratore nelle società quotate.

Entro il 29 dicembre 2026, e successivamente ogni due anni, la Commissione stila una relazione speciale in cui stabilisce, tra l'altro, se e in che modo le condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 1, siano soddisfatte e, se del caso, se gli Stati membri abbiano ripreso ad applicare l'articolo 6 e l'articolo 5, paragrafo 2, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3.

3. Entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni due anni, la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se gli obiettivi della presente direttiva siano stati conseguiti.

4. Nella relazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione, tenendo conto dell'evoluzione della rappresentanza di donne e uomini nei consigli ai vari livelli dei processi decisionali nei diversi settori dell'economia, e considerando se i progressi compiuti siano sufficientemente sostenibili, valuta se la presente direttiva costituisca uno strumento efficiente ed efficace per aumentare l'equilibrio di genere nei consigli. Sulla base di tale valutazione, la Commissione considera se sia necessario prorogare la durata della presente direttiva oltre il 31 dicembre 2038, o se sia necessario modificarla, ad esempio estendendone l'ambito di applicazione alle società non quotate che non rientrano nella definizione di PMI o rivedendo le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a), al fine di garantire progressi costanti verso una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini nelle posizioni di amministratore con incarichi esecutivi e senza incarichi esecutivi o in tutte le posizioni di amministratore nelle società quotate.

Articolo 14

Entrata in vigore e scadenza

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente direttiva scade il 31 dicembre 2038.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 23 novembre 2022

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK

ALLEGATO

OBIETTIVI NUMERICI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI DEL SESSO SOTTORAPPRESENTATO

Numero di posizioni nel consiglio	Numero minimo di amministratori senza incarichi esecutivi appartenenti al sesso sottorappresentato necessario per raggiungere l'obiettivo del 40 % [articolo 5, paragrafo 1, lettera a)]	Numero minimo di amministratori appartenenti al sesso sottorappresentato necessario per raggiungere l'obiettivo del 33 % [articolo 5, paragrafo 1, lettera b)]
1	—	—
2	—	—
3	1 (33,3 %)	1 (33,3 %)
4	1 (25 %)	1 (25 %)
5	2 (40 %)	2 (40 %)
6	2 (33,3 %)	2 (33,3 %)
7	3 (42,9 %)	2 (28,6 %)
8	3 (37,5 %)	3 (37,5 %)
9	4 (44,4 %)	3 (33,3 %)
10	4 (40 %)	3 (30 %)
11	4 (36,4 %)	4 (36,4 %)
12	5 (41,7 %)	4 (33,3 %)
13	5 (38,4 %)	4 (30,8 %)
14	6 (42,9 %)	5 (35,7 %)
15	6 (40 %)	5 (33,3 %)
16	6 (37,5 %)	5 (31,3 %)
17	7 (41,2 %)	6 (35,3 %)
18	7 (38,9 %)	6 (33,3 %)
19	8 (42,1 %)	6 (31,6 %)
20	8 (40 %)	7 (35 %)
21	8 (38,1 %)	7 (33,3 %)
22	9 (40,1 %)	7 (31,8 %)
23	9 (39,1 %)	8 (34,8 %)
24	10 (41,7 %)	8 (33,3 %)
25	10 (40 %)	8 (32 %)
26	10 (38,5 %)	9 (34,6 %)
27	11 (40,7 %)	9 (33,3 %)
28	11 (39,3 %)	9 (32,1 %)
29	12 (41,4 %)	10 (34,5 %)
30	12 (40 %)	10 (33,3 %)

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2022/2382 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 2022

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona 9 per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2022.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona 9 da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2022.
- (3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2022 al Portogallo per lo stock di razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona 9 di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

1. Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

2. Il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.
3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e tenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

ALLEGATO

N.	12/TQ109
Stato membro	Portogallo
Stock	RJU/9-C.
Specie	Razza ondulata (<i>Raja undulata</i>)
Zona	Acque dell'Unione della zona 9
Data di chiusura	19.11.2022

REGOLAMENTO (UE) 2022/2383 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 2022****che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda l'omologazione riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti che utilizzano biodiesel puro****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo, che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) I veicoli omologati nell'UE devono poter funzionare con biodiesel puro e con diverse miscele di biodiesel e combustibili fossili, in caso di necessità.
- (2) A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione ⁽²⁾, per l'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni è necessario che il fabbricante garantisca la conformità alle specifiche relative ai carburanti di riferimento indicate nell'allegato IX di tale regolamento utilizzati per le prove di omologazione.
- (3) Il biodiesel puro (FAME B100) non è riportato nell'elenco, contenuto nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 582/2011, dei carburanti di riferimento per l'omologazione dei veicoli pesanti riguardo alle emissioni. Le prove di omologazione ai fini della conformità alle prescrizioni riguardanti le emissioni devono essere effettuate tanto per il diesel (B7) che per il biodiesel puro (B100). Per ridurre al minimo le ripetizioni delle prove e facilitare la certificazione per l'uso di biodiesel puro e miscele di biodiesel (come il FAME B20/B30), è necessario introdurre le specifiche per il biodiesel puro come carburante di riferimento, sulla base delle pertinenti norme internazionali ed europee. Dovrebbe essere consentito dimostrare la conformità alle prescrizioni relative alle prove delle emissioni per l'omologazione B100 sottoponendo alla prova delle emissioni il motore capostipite con biodiesel puro. Per le necessarie prove di conformità in servizio si può invece scegliere una qualsiasi miscela di biocarburanti.
- (4) Per l'omologazione dei veicoli dotati di motore omologato è necessario un addendum per le specifiche del certificato di omologazione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e IX del regolamento (UE) 582/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

1) L'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:

a) al punto 1.1.2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Se per il funzionamento della famiglia di motori il fabbricante acconsente all'utilizzo di carburanti disponibili in commercio non conformi alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), o alla norma CEN EN 228:2012 in caso di benzina senza piombo o EN 590:2013 in caso di diesel, oppure alla norma CEN EN 14214:2012+A2:2019 nel caso del FAME B100, come il carburante paraffinico (norma CEN EN 15940) o altri, oltre a soddisfare le prescrizioni di cui al punto 1.1.1 egli deve:

(*) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).»;

b) dopo il punto 1.3 sono aggiunti i punti 1.4 e 1.4.1 seguenti:

«1.4. **Prescrizioni per l'omologazione B100**

1.4.1. L'omologazione di una famiglia di B100 con motore capostipite sottoposto a prova con FAME B100 deve essere estesa a tutti i membri della famiglia e a tutte le miscele di biocarburanti con tenore di FAME superiore al FAME B30 (norma CEN EN 16709), senza ulteriori prove. L'omologazione può essere estesa alle miscele di biodiesel con un tenore inferiore di FAME se le prescrizioni del presente regolamento sono rispettate anche per tali miscele senza che siano apportate modifiche al veicolo. In tale caso il fabbricante deve indicare le miscele di biodiesel con cui la famiglia di motori è in grado di funzionare al punto 3.2.2.2.1 della scheda informativa di cui all'appendice 4, parte 1. Se stabilisce che la domanda presentata non è pienamente rappresentativa, l'autorità di omologazione può scegliere miscele di biodiesel diverse dal FAME B100 ed eseguire le prove con queste.»;

c) è inserito il seguente punto 3.2.1.7:

«3.2.1.7. Nel caso delle omologazioni B100, il marchio di omologazione deve recare la scritta "B100" dopo il simbolo nazionale.»;

d) nell'appendice 4, PARTE 1, il punto 3.2.2.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.2.2. Veicoli pesanti alimentati a diesel/benzina/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/etanolo (ED95)/etanolo (E85)/GNL/GNL₂₀/B100 ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾»;

e) nell'addendum all'appendice 5, il punto 1.1.5 è sostituito dal seguente:

«1.1.5 Categoria di motore: diesel/benzina/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/etanolo (ED95)/etanolo (E85)/GNL/GNL₂₀/B100 ⁽¹⁾».

f) Il punto 8 dell'appendice 6 è sostituito dal seguente:

«8. Firma:

Allegati: Fascicolo di omologazione.

Verbale di prova.

Addendum».

g) All'appendice 6 è aggiunto il seguente addendum:

«Addendum

al certificato di omologazione CE n. ...

1. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1.1. Informazioni da fornire relativamente all'omologazione di un veicolo con motore omologato montato

1.1.1. Marca del motore (nome del costruttore):

Prova WHSC (se del caso) ⁽¹⁰⁾ ⁽⁴⁵⁾							
DF	CO	THC	NMHC ^(d4)	NO _x	Massa del particolato	NH ₃	Numero di particelle
Molt/agg ⁽¹⁾							
Emissioni	CO (mg/kWh)	THC (mg/kWh)	NMHC ^(d4) (mg/kWh)	NO _x (mg/kWh)	Massa del particolato (mg/kWh)	NH ₃ ppm	Numero di particelle (#/kWh)
Risultato della prova							
Calcolato con il DF							
Emissioni massiche di CO ₂ : ... g/kWh							
Consumo di carburante ... g/kWh							

1.4.2. Prova WHTC

Tabella 5

Prova WHTC

Prova WHTC ⁽¹⁰⁾ ^(d5)								
DF	CO	THC	NMHC ^(d4)	CH ₄ ^(d4)	NO _x	Massa del particolato	NH ₃	Numero di particelle
Molt/agg ⁽¹⁾								
Emissioni	CO (mg/kWh)	THC (mg/kWh)	NMHC ^(d4) (mg/kWh)	CH ₄ ^(d4) (mg/kWh)	NO _x (mg/kWh)	Massa del particolato (mg/kWh)	NH ₃ ppm	Numero di particelle (#/kWh)
Avviamento a freddo								
Avviamento a caldo senza rigenerazione								
Avviamento a caldo con rigenerazione ⁽¹⁾								
k _{r,u} (molt/agg) ⁽¹⁾								
k _{r,d} (molt/agg) ⁽¹⁾								
Risultato della prova ponderato								
Risultato finale della prova con DF								
Emissioni massiche di CO ₂ : ... g/kWh								
Consumo di carburante: ... g/kWh								

1.4.3. Prova al minimo

Tabella 6

Prova al minimo

Prova	Valore di CO (% vol)	Lambda ⁽¹⁾	Regime del motore (min ⁻¹)	Temperatura dell'olio del motore (°C)
Prova al minimo inferiore		N.D.		
Prova al minimo accelerato				

1.4.4. Prova dimostrativa PEMS

Tabella 6a

Prova dimostrativa PEMS

Tipo di veicolo (ad esempio M ₃ , N ₃ e relative applicazioni, ad esempio autocarro o autoarticolato, autobus urbano)						
Descrizione del veicolo (ad esempio modello del veicolo, prototipo)						
Risultati di accettazione/rifiuto (7)	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	Numero di particelle
Fattore di conformità nell'intervallo di lavoro (11)						
Fattore di conformità nell'intervallo di massa della CO ₂ (11)						
Dati relativi al percorso	Urbano		Extraurbano		Autostradale	
Percentuali di percorso caratterizzate da circolazione urbana, extraurbana e autostradale come indicato al punto 4.5 dell'allegato II del regolamento (UE) n. 582/2011						
Percentuali di percorso caratterizzate da accelerazioni, decelerazioni e arresti, come indicato al punto 4.5.5 dell'allegato II del regolamento (UE) n. 582/2011						
	Minimo			Massimo		
Potenza media (%) nell'intervallo di lavoro						
Durata dell'intervallo di massa della CO ₂ (s)						
Intervallo di lavoro: percentuale di intervalli validi						
Intervallo di massa della CO ₂ : percentuale di intervalli validi						
Tasso di coerenza del consumo di carburante						

1.5 Misurazione della potenza

1.5.1. Potenza del motore misurata sul banco di prova

Tabella 7

Potenza del motore misurata sul banco di prova

Regime del motore misurato (giri/min)							
Flusso di carburante misurato (g/h)							
Coppia misurata (Nm)							
Potenza misurata (kW)							
Pressione barometrica (kPa)							
Pressione del vapore acqueo (kPa)							

Temperatura dell'aria nel collettore di aspirazione (K)							
Fattore di correzione della potenza							
Potenza corretta (kW)							
Potenza ausiliaria (kW) (1)							
Potenza netta (kW)							
Coppia netta (Nm)							
Consumo di carburante specifico corretto (g/kWh)							

1.5.2. Dati supplementari, ad esempio il fattore di correzione della potenza per ciascun carburante dichiarato (se del caso);

h) nell'addendum all'appendice 7, il punto 1.1.5 è sostituito dal seguente:

«1.1.5 Categoria di motore: diesel/benzina/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/etanolo (ED95)/etanolo (E85)/GNL/GNL₂₀/B100 (1)».

2) nell'allegato II, al punto 4.4.2 è aggiunta la seguente frase:

«Nel caso delle omologazioni B100, le autorità di omologazione possono chiedere di sottoporre a prova il veicolo con biodiesel con qualsiasi tenore di FAME.»;

3) nell'allegato IX, sotto il titolo «Dati tecnici sui carburanti per la prova dei motori ad accensione spontanea e a doppia alimentazione», dopo la tabella «Tipo: diesel (B7)» è inserita la seguente tabella:

«**Tipo: biodiesel puro (B100)** per motori ad accensione spontanea

Parametro	Unità	Limiti		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Tenore di FAME	% m/m	96,5	—	EN 14103
Densità a 15 °C	kg/m ₃	860	900	EN ISO 3675 EN ISO 12185
Viscosità a 40 °C (1)	mm ² /s	3,50	5,00	EN ISO 3104 EN 16896
Punto di infiammabilità	°C	101	—	EN ISO 2719 EN ISO 3679 (2)
Numero di cetano (3)	—	51,0	—	EN ISO 5165 EN 15195 EN 16715 EN 17155
Corrosività su rame (3 ore a 50 °C)	Classificazione	Classe 1		EN ISO 2160
Stabilità all'ossidazione (a 110 °C)	h	8,0	—	EN 14112 EN 15751
Indice di acidità	mg KOH/g	—	0,50	EN 14104
Indice di iodio	g iodio/100 g	—	120	EN 14111 EN 16300
Estere metilico dell'acido linolenico	% m/m	—	12,0	EN 14103
Metil esteri polinsaturi (≥ 4 legami doppi)	% m/m	—	1,00	EN 15779

Tenore di metanolo	% m/m	—	0,20	EN 14110
Tenore di monogliceride	% m/m	—	0,70	EN 14105
Tenore di digliceride	% m/m	—	0,20	EN 14105
Tenore di trigliceride	% m/m	—	0,20	EN 14105
Glicerolo libero	% m/m	—	0,02	EN 14105 EN 14106
Glicerolo totale	% m/m	—	0,25	EN 14105
Tenore di acqua	% m/m	—	0,050	EN ISO 12937
Contaminazione totale	mg/kg	—	24	EN 12662
Tenore di ceneri solfatate	% m/m	—	0,02	ISO 3987
Tenore di zolfo	mg/kg	—	10,0	EN ISO 20846 EN ISO 20884 EN ISO 13032
Metalli del gruppo I (Na+K)	mg/kg	—	5,0	EN 14108 EN 14109 EN 14538
Metalli del gruppo II (Ca+Mg)	mg/kg	—	5,0	EN 14538
Tenore di fosforo	mg/kg	—	4,0	EN 14107 EN 16294

(¹) Se il CFPP è – 20 °C o inferiore, la viscosità deve essere misurata a – 20 °C. Il valore misurato non deve superare 48 mm²/s. In tale caso sono applicabili i metodi di prova standard senza i dati di precisione a causa del comportamento non newtoniano in un sistema a due fasi.

(²) Occorre utilizzare un campione da 2 ml e un'apparecchiatura dotata di un dispositivo di rilevamento termico.

(³) La determinazione del numero di cetano derivato per il FAME non è inclusa nelle determinazioni di precisione di alcuni metodi di prova.».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2022/2384 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2022

relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della modifica dell'elenco dell'Unione di impegni specifici nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) al fine di integrare l'allegato 1 della dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione dell'11^a conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) un gruppo di 59 membri dell'OMC, tra cui l'Unione, ha rilasciato una dichiarazione ministeriale congiunta sulla regolamentazione interna dei servizi, avviando un'iniziativa plurilaterale volta a negoziare le discipline in materia di regolamentazione interna dei servizi.
- (2) La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato. Nel corso del tempo il numero dei partecipanti a questa iniziativa di dichiarazione congiunta plurilaterale è aumentato fino a 67 membri dell'OMC.
- (3) Il 2 dicembre 2021 i partecipanti a tali negoziati hanno rilasciato una dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi («dichiarazione»), che annunciava l'esito positivo dei negoziati. I partecipanti hanno preso atto della conclusione dei negoziati sul documento di riferimento in materia di regolamentazione interna dei servizi, che figura nell'allegato 1 della dichiarazione. Hanno inoltre accolto con favore gli elenchi di impegni specifici GATS presentati dai membri dell'OMC come contributo alla conclusione dei negoziati e acclusi alla dichiarazione come allegato 2.
- (4) I partecipanti alla dichiarazione intendono integrare le discipline specificate nell'allegato 1 della dichiarazione come impegni aggiuntivi nei rispettivi elenchi di impegni specifici GATS, conformemente alla sezione 1 di tale allegato. Ai sensi del punto 5 della dichiarazione, i partecipanti intendono presentare i rispettivi elenchi di impegni specifici GATS ai fini della certificazione, secondo le procedure per la certificazione delle rettifiche o dei miglioramenti degli elenchi di impegni specifici, entro 12 mesi dalla data della dichiarazione, previo espletamento delle eventuali procedure interne.
- (5) Conformemente alla dichiarazione, è opportuno che l'Unione presenti all'OMC le necessarie modifiche del proprio elenco di impegni specifici GATS, come indicato nell'elenco pre-conclusivo di impegni specifici dell'Unione.
- (6) È opportuno pertanto che l'inserimento delle discipline specificate nell'allegato 1 della dichiarazione come impegni aggiuntivi nell'elenco di impegni specifici GATS dell'Unione sia approvato a nome dell'Unione,

⁽¹⁾ Approvazione del 10 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'inserimento delle discipline specificate nell'allegato 1 della dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi nell'elenco di impegni specifici GATS dell'Unione è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo della dichiarazione e l'elenco pre-conclusivo di impegni specifici dell'Unione sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a presentare all'OMC le necessarie modifiche dell'elenco di impegni specifici GATS dell'Unione, come indicato nell'elenco pre-conclusivo di impegni specifici dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA

WT/L/1129 del 2 dicembre 2021

**DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DEI NEGOZIATI SULLA
REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEI SERVIZI**

La presente dichiarazione è rilasciata su richiesta di Albania, Argentina, Australia, Bahrein (Regno del), Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Unione europea, Hong Kong, Cina, Islanda, Israele, Giappone, Kazakistan, Corea (Repubblica di), Liechtenstein, Maurizio, Messico, Moldova (Repubblica di), Montenegro, Nuova Zelanda, Nigeria, Macedonia del Nord, Norvegia, Paraguay, Perù, Filippine, Federazione russa, Arabia Saudita (Regno della), Singapore, Svizzera, Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu, Thailandia, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti, Uruguay.

1. I seguenti membri dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»)

Albania
Argentina
Australia
Bahrein (Regno del)
Brasile
Canada
Cile
Cina
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Unione europea
Hong Kong, Cina
Islanda
Israele
Giappone
Kazakistan
Corea (Repubblica di)
Liechtenstein
Maurizio
Messico
Moldova (Repubblica di)
Montenegro
Nuova Zelanda
Nigeria
Macedonia del Nord
Norvegia
Paraguay
Perù
Filippine
Federazione russa
Arabia Saudita (Regno della)
Singapore
Svizzera
Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu

Thailandia

Turchia

Ucraina

Regno Unito

Stati Uniti

Uruguay

in appresso denominati i «partecipanti»,

proseguendo l'impegno annunciato il 13 dicembre 2017 in occasione dell'11ª sessione della conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio [WT/MIN (17)/61] e ribadito il 23 maggio 2019 (WT/L/1059), e riconoscendo costantemente l'importanza delle buone prassi normative nell'agevolazione degli scambi di servizi,

annunciano l'esito positivo dei negoziati riguardo all'iniziativa congiunta sulla regolamentazione interna dei servizi.

2. I partecipanti prendono atto della conclusione dei negoziati sul documento di riferimento in materia di regolamentazione interna dei servizi (INF/SDR/2, del 26 novembre 2021, allegato 1).
 3. I partecipanti accolgono con favore gli elenchi di impegni specifici (INF/SDR/3/Rev.1, del 2 dicembre 2021, allegato 2) presentati come contributo alla conclusione dei negoziati.
 4. I partecipanti intendono integrare le discipline di cui al documento di riferimento come impegni aggiuntivi nei rispettivi elenchi GATS, conformemente alla sezione I del documento di riferimento.
 5. Previo espletamento delle eventuali procedure interne, i partecipanti intendono presentare i rispettivi elenchi di impegni specifici ai fini della certificazione, conformemente alle procedure per la certificazione delle rettifiche o dei miglioramenti degli elenchi di impegni specifici (S/L/84, del 14 aprile 2000), entro 12 mesi dalla data della presente dichiarazione.
 6. Entro sei mesi dalla data della presente dichiarazione i partecipanti intendono riunirsi per fornire un aggiornamento sui progressi compiuti nell'espletamento delle eventuali procedure interne e per verificare se i rispettivi elenchi di impegni specifici possano essere presentati ai fini della certificazione prima del termine specificato al paragrafo 5.
 7. I partecipanti accolgono con favore l'adesione di altri membri dell'OMC alla presente dichiarazione, al fine di inserire le discipline di cui al documento di riferimento come impegni aggiuntivi nei rispettivi elenchi GATS, conformemente alla sezione I del documento di riferimento.
-

ALLEGATO 1

INF/SDR/2 del 26 novembre 2021

INIZIATIVA CONGIUNTA SULLA REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEI SERVIZI

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEI SERVIZI

SEZIONE I

1. I membri hanno approvato le discipline in materia di regolamentazione interna dei servizi di cui al presente documento di riferimento («le discipline») con l'obiettivo di elaborare le disposizioni dell'accordo generale sugli scambi di servizi («l'accordo») a norma dell'articolo VI, paragrafo 4, dell'accordo ⁽¹⁾.
2. I membri riconoscono le difficoltà che possono incontrare i prestatori di servizi, in particolare quelli dei paesi membri in via di sviluppo, nel rispettare le misure relative ai requisiti e alle procedure in materia di licenze, ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche di altri membri e, in particolare, le difficoltà specifiche che possono incontrare i prestatori di servizi dei paesi membri meno sviluppati.
3. I membri riconoscono il diritto di regolamentare, e di introdurre nuove disposizioni regolamentari, sulla prestazione di servizi nei rispettivi territori al fine di conseguire i propri obiettivi politici.
4. I membri riconoscono inoltre l'esistenza di asimmetrie per quanto riguarda il grado di elaborazione della regolamentazione dei servizi nei diversi paesi, in particolare nel caso dei paesi membri in via di sviluppo e meno sviluppati.
5. Le discipline non implicano la prescrizione o l'imposizione di particolari disposizioni regolamentari relative alla loro attuazione.
6. Le discipline non implicano una diminuzione degli obblighi dei membri nel quadro dell'accordo.

Copertura settoriale e modalità di iscrizione negli elenchi

7. I membri iscrivono nei rispettivi elenchi le discipline di cui alla sezione II come impegni aggiuntivi a norma dell'articolo XVIII dell'accordo. I membri possono scegliere di iscrivere le discipline alternative di cui alla sezione III per i loro impegni in materia di servizi finanziari.
8. Le discipline iscritte ai sensi del paragrafo 7 della presente sezione si applicano quando sono assunti impegni specifici. I membri sono altresì incoraggiati a iscrivere nei rispettivi elenchi ulteriori settori ai quali le discipline si applicano.
9. I membri possono escludere la disciplina di cui alla sezione II, paragrafo 22, lettera d), e alla sezione III, paragrafo 19, lettera d), dagli impegni aggiuntivi figuranti al paragrafo 7 della presente sezione.

Sviluppo*Periodi transitori per i paesi membri in via di sviluppo*

10. Un paese membro in via di sviluppo può indicare discipline specifiche da attuare in una data successiva a un periodo transitorio non superiore a sette anni dall'entrata in vigore di tali discipline. L'ambito dell'indicazione può limitarsi a singoli settori o sottosettori di servizi. I periodi transitori sono iscritti nei rispettivi elenchi di impegni specifici. Un paese membro in via di sviluppo che necessita di una proroga del periodo transitorio per l'attuazione presenta una richiesta secondo le procedure pertinenti ⁽²⁾. I membri esaminano le richieste con la debita attenzione, tenendo conto delle circostanze individuali del membro che presenta la richiesta.

⁽¹⁾ I membri riconoscono che possono essere elaborate ulteriori discipline a norma dell'articolo VI, paragrafo 4, dell'accordo.

⁽²⁾ Le procedure pertinenti comprendono le richieste di deroga a norma dell'articolo IX, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo di Marrakech o l'invocazione dell'articolo XXI del GATS.

Partecipazione dei paesi membri meno sviluppati

11. I paesi membri meno sviluppati iscrivono le discipline a norma del paragrafo 7 della presente sezione nei rispettivi elenchi di impegni specifici entro sei mesi prima della loro uscita dalla categoria di paese meno sviluppato. I paesi membri meno sviluppati possono, in tale occasione, indicare periodi transitori a norma del paragrafo 10 della presente sezione. I paesi membri meno sviluppati sono tuttavia incoraggiati ad applicare tali discipline prima della loro uscita da tale categoria, nella misura in cui ciò sia coerente con la loro capacità di attuazione individuale.

Assistenza tecnica e creazione di capacità

12. I paesi membri sviluppati e in via di sviluppo, che siano in grado di farlo, sono incoraggiati a fornire assistenza tecnica specifica e sostegno per la creazione di capacità ai paesi membri in via di sviluppo, in particolare a quelli meno sviluppati, su loro richiesta e secondo modalità e condizioni convenute di comune accordo, al fine, tra l'altro, di:
- a) sviluppare e rafforzare le capacità istituzionali e normative per regolamentare la prestazione di servizi e attuare tali discipline, in particolare le disposizioni e i settori ai quali si applicano i periodi transitori;
 - b) assistere i prestatori di servizi dei paesi membri in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati, affinché soddisfino i requisiti e le procedure pertinenti nei mercati di esportazione;
 - c) agevolare la definizione di norme tecniche e la partecipazione dei paesi membri in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati, che devono far fronte a vincoli in termini di risorse, nelle organizzazioni internazionali pertinenti; e
 - d) assistere, attraverso organismi pubblici o privati e organizzazioni internazionali pertinenti, i prestatori di servizi dei paesi membri in via di sviluppo, in particolare di quelli meno sviluppati, nel creare la rispettiva capacità di approvvigionamento e nel rispettare la regolamentazione interna.

SEZIONE II — DISCIPLINE IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEI SERVIZI

Ambito di applicazione delle discipline

1. Queste discipline si applicano alle misure adottate dai membri in relazione ai requisiti e alle procedure in materia di licenze, ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche che incidono sugli scambi di servizi.
2. Queste discipline non si applicano ai termini, alle limitazioni, alle condizioni o alle qualifiche figuranti nell'elenco di un membro a norma degli articoli XVI o XVII dell'accordo.
3. Ai fini di tali discipline, per «autorizzazione» si intende il permesso di prestare un servizio, risultante da una procedura alla quale il richiedente deve attenersi per dimostrare la conformità ai requisiti in materia di licenze, ai requisiti in materia di qualifiche o alle norme tecniche.

Presentazione delle domande

4. Ciascun membro evita, nella misura del possibile, di imporre al richiedente di rivolgersi a più di un'autorità competente per una stessa domanda di autorizzazione. Se un servizio rientra nella giurisdizione di più autorità competenti, possono essere necessarie più domande di autorizzazione.

Calendario per la presentazione delle domande

5. Il membro che richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti consentano, nella misura del possibile, la presentazione di una domanda in qualsiasi momento nel corso dell'anno ⁽³⁾. Se per la presentazione della domanda è previsto un periodo di tempo specifico, il membro provvede affinché le autorità competenti concedano a tale scopo un periodo ragionevole.

Domande per via elettronica e ammissibilità delle copie

6. Il membro che richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti:
- a) tenendo conto delle loro priorità concorrenti e dei loro vincoli in termini di risorse, si adoperino per accettare le domande in formato elettronico; e
 - b) accettino copie dei documenti autenticate in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari interne del membro anziché i documenti originali, salvo i casi in cui le autorità competenti richiedano i documenti originali per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione.

Trattamento delle domande

7. Il membro che richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti:
- a) nella misura del possibile, forniscano un calendario indicativo per il trattamento delle domande;
 - b) informino, senza indebito ritardo, in merito allo stato della domanda il richiedente che ne fa richiesta;
 - c) accertino senza indebito ritardo, nella misura del possibile, la completezza della domanda ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne del membro;
 - d) se considerano la domanda completa per il trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne del membro ⁽⁴⁾, provvedano entro un periodo di tempo ragionevole dopo la relativa presentazione, a:
 - i) completare il trattamento della domanda; e
 - ii) informare il richiedente in merito alla decisione relativa alla domanda, ⁽⁵⁾ nella misura del possibile, per iscritto ⁽⁶⁾;
 - e) se considerano la domanda incompleta per il trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne del membro, provvedano, nella misura del possibile ed entro un periodo di tempo ragionevole, a:
 - i) informare il richiedente del fatto che la domanda è incompleta;
 - ii) indicare al richiedente che ne fa richiesta le informazioni supplementari necessarie o comunque spiegare i motivi per cui la domanda è considerata incompleta; e
 - iii) offrire al richiedente l'opportunità ⁽⁷⁾ di fornire le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda;

tuttavia, se nessuna delle suddette opzioni è praticabile e la domanda è respinta perché incompleta, provvedano a informare il richiedente a tale riguardo entro un periodo di tempo ragionevole; e

⁽³⁾ Le autorità competenti non sono tenute ad avviare l'esame delle domande al di fuori degli orari e dei giorni lavorativi ufficiali.

⁽⁴⁾ Le autorità competenti possono esigere che tutte le informazioni siano presentate in un formato specifico per essere considerate «complete per il trattamento».

⁽⁵⁾ Le autorità competenti possono conformarsi a tale obbligo informando preventivamente il richiedente per iscritto, anche mediante una misura pubblicata, che la mancata risposta dopo un determinato periodo di tempo dalla data di presentazione della domanda indica l'accettazione o il rigetto della domanda.

⁽⁶⁾ «Per iscritto» può indicare anche in formato elettronico.

⁽⁷⁾ Tale opportunità non impone a un'autorità competente di concedere proroghe dei termini.

- f) in caso di rigetto di una domanda, nella misura del possibile, di propria iniziativa o su richiesta del richiedente, provvedano a informare quest'ultimo dei motivi del rigetto e, se applicabile, delle procedure per ripresentare la domanda; il precedente rigetto di una domanda non dovrebbe ostare in sé a che il richiedente presenti una nuova domanda ⁽⁸⁾.
8. Le autorità competenti di un membro provvedono affinché l'autorizzazione, una volta concessa, entri in vigore senza indebito ritardo, nel rispetto dei termini e delle condizioni applicabili ⁽⁹⁾.

Oneri

9. Ciascun membro provvede affinché gli oneri di autorizzazione ⁽¹⁰⁾ addebitati dalle proprie autorità competenti siano ragionevoli, trasparenti, basati sulla facoltà prevista in una misura e non limitino di per sé la prestazione del servizio in questione.

Valutazione delle qualifiche

10. Il membro che richiede un esame per l'autorizzazione della prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti programmino tale esame a intervalli ragionevolmente frequenti e concedano ai richiedenti un periodo di tempo ragionevole per iscriversi all'esame. Tenuto conto dei costi, degli oneri amministrativi e dell'integrità delle procedure in questione, i membri sono incoraggiati ad accettare le richieste di iscrizione a tali esami in formato elettronico e a prendere in considerazione, nella misura del possibile, l'uso di mezzi elettronici in altri aspetti delle procedure di esame.

Riconoscimento

11. Qualora gli organismi professionali dei membri siano reciprocamente interessati ad avviare dialoghi su questioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, alla concessione di licenze o alla registrazione, i membri interessati dovrebbero valutare la possibilità di sostenere il dialogo di tali organismi, ove richiesto e opportuno.

Indipendenza

12. Il membro che adotta o mantiene in vigore misure relative all'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti pervengano alle proprie decisioni e le gestiscano in modo indipendente da qualsiasi prestatore del servizio per il quale è richiesta l'autorizzazione ⁽¹¹⁾.

Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

13. Il membro che richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio, a norma dell'articolo III dell'accordo, pubblica tempestivamente ⁽¹²⁾, o altrimenti rende pubblicamente disponibili per iscritto, le informazioni necessarie affinché i prestatori di servizi o le persone che intendono prestare un servizio soddisfino i requisiti e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione. Tali informazioni comprendono, tra l'altro, se presenti:
- a) i requisiti e le procedure;
 - b) i dati di contatto delle autorità competenti;
 - c) gli oneri;

⁽⁸⁾ Le autorità competenti possono esigere che il contenuto di tale domanda sia stato sottoposto a revisione.

⁽⁹⁾ Le autorità competenti non sono responsabili dei ritardi dovuti a motivi che esulano dalla loro competenza.

⁽¹⁰⁾ Gli oneri di autorizzazione non comprendono gli oneri dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

⁽¹¹⁾ Si precisa che tale disposizione non impone una particolare struttura amministrativa; si riferisce al processo decisionale e alla gestione delle decisioni.

⁽¹²⁾ Ai fini delle discipline in questione, per «pubblicare» si intende l'azione di rendere noto qualcosa attraverso una pubblicazione ufficiale, ad esempio in una Gazzetta ufficiale o in un sito web ufficiale. I membri sono incoraggiati a raggruppare le pubblicazioni elettroniche in un portale unico.

- d) le norme tecniche;
- e) le procedure di ricorso o di riesame delle decisioni riguardanti le domande;
- f) le procedure per controllare o far rispettare i termini e le condizioni delle licenze o delle qualifiche;
- g) la possibilità di partecipazione pubblica, per esempio tramite audizioni o osservazioni; e
- h) il calendario indicativo per il trattamento della domanda.

Opportunità di presentare osservazioni e informazioni prima dell'entrata in vigore

14. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascun membro ⁽¹³⁾ pubblica preventivamente:
 - a) le disposizioni legislative e regolamentari di applicazione generale che propone di adottare in relazione alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 della presente sezione; o
 - b) i documenti che forniscono dettagli sufficienti su tali eventuali nuove disposizioni legislative e regolamentari per consentire alle persone interessate e agli altri membri di valutare se e in che modo i loro interessi possano essere lesi in modo significativo.
15. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione di misure, ciascun membro è incoraggiato ad applicare il paragrafo 14 della presente sezione alle procedure e alle decisioni amministrative di applicazione generale che propone di adottare in relazione alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 della presente sezione.
16. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascun membro offre alle persone interessate e agli altri membri una ragionevole opportunità di presentare osservazioni sulle misure proposte o sui documenti pubblicati a norma del paragrafo 14 o 15 della presente sezione.
17. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascun membro prende in considerazione le osservazioni ricevute a norma del paragrafo 16 della presente sezione ⁽¹⁴⁾.
18. Nel pubblicare una disposizione legislativa o regolamentare di cui al paragrafo 14, lettera a), della presente sezione, o prima di tale pubblicazione, nella misura del possibile e in modo coerente con il suo ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, un membro è incoraggiato a spiegare la finalità e le motivazioni alla base della disposizione legislativa o regolamentare.
19. Ciascun membro si adopera, nella misura del possibile, per consentire un lasso di tempo ragionevole tra la pubblicazione del testo di una disposizione legislativa o regolamentare di cui al paragrafo 14, lettera a), della presente sezione e la data in cui i prestatori di servizi devono conformarsi alla disposizione legislativa o regolamentare.

Centri di informazione

20. Ciascun membro mantiene o istituisce meccanismi adeguati per rispondere alle richieste di informazioni dei prestatori di servizi o delle persone che intendono prestare un servizio in merito alle misure di cui al paragrafo 1 della presente sezione ⁽¹⁵⁾. Un membro può scegliere di trattare tali richieste di informazione tramite i punti di informazione e di contatto istituiti a norma degli articoli III e IV dell'accordo o qualsiasi altro meccanismo, a seconda dei casi.

⁽¹³⁾ I paragrafi da 14 a 17 della presente sezione riconoscono che i membri dispongono di sistemi diversi per consultare le persone interessate e altri membri su determinate misure prima della loro adozione e che le alternative di cui al paragrafo 14 della presente sezione rispecchiano sistemi giuridici diversi.

⁽¹⁴⁾ Questa disposizione lascia impregiudicata la decisione finale di un membro che adotta o mantiene in vigore misure di autorizzazione per la prestazione di un servizio.

⁽¹⁵⁾ Resta inteso che i vincoli in termini di risorse possono costituire un fattore per determinare se un meccanismo di risposta alle richieste di informazioni sia appropriato.

Norme tecniche

21. Ciascun membro incoraggia le proprie autorità competenti, in sede di adozione di norme tecniche, ad adottare norme tecniche elaborate attraverso processi aperti e trasparenti, e incoraggia ciascun organismo incaricato dell'elaborazione di norme tecniche, incluse le organizzazioni internazionali pertinenti ⁽¹⁶⁾, ad avvalersi di processi aperti e trasparenti.

Elaborazione di misure

22. Il membro che adotta o mantiene in vigore misure relative all'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché:
- a) tali misure si basino su criteri oggettivi e trasparenti ⁽¹⁷⁾;
 - b) le procedure siano imparziali e adeguate affinché i richiedenti dimostrino se soddisfano i requisiti, se presenti;
 - c) le procedure non impediscano di per sé ingiustificatamente il rispetto dei requisiti; e
 - d) tali misure non operino discriminazioni tra uomini e donne ⁽¹⁸⁾.

SEZIONE III — DISCIPLINE ALTERNATIVE IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEI SERVIZI PER I SERVIZI FINANZIARI

Ambito di applicazione

1. Queste discipline si applicano alle misure adottate dai membri in relazione ai requisiti e alle procedure in materia di licenze, nonché ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche, che incidono sugli scambi di servizi finanziari, quali definiti nell'allegato del GATS sui servizi finanziari.
2. Queste discipline non si applicano ai termini, alle limitazioni, alle condizioni o alle qualifiche figuranti nell'elenco di un membro a norma degli articoli XVI o XVII dell'accordo.
3. Ai fini di tali discipline, per «autorizzazione» si intende il permesso di prestare un servizio, risultante da una procedura alla quale il richiedente deve attenersi per dimostrare la conformità ai requisiti in materia di licenze o ai requisiti in materia di qualifiche.

Calendario per la presentazione delle domande

4. Il membro che richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti consentano, nella misura del possibile, la presentazione di una domanda in qualsiasi momento nel corso dell'anno ⁽¹⁹⁾. Se per la presentazione della domanda è previsto un periodo di tempo specifico, il membro provvede affinché le autorità competenti concedano a tale scopo un periodo ragionevole.

Domande per via elettronica e ammissibilità delle copie

5. Il membro che richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti:
- a) tenendo conto delle loro priorità concorrenti e dei loro vincoli in termini di risorse, si adoperino per accettare le domande in formato elettronico; e

⁽¹⁶⁾ Il termine «organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organismi pertinenti di almeno tutti i membri dell'OMC.

⁽¹⁷⁾ Tali criteri possono includere, tra l'altro, la competenza e la capacità di prestare un servizio, anche in modo coerente con i requisiti normativi di un membro, quali i requisiti sanitari e ambientali. Le autorità competenti possono valutare il peso da attribuire a ciascun criterio.

⁽¹⁸⁾ Un trattamento differenziato che sia ragionevole e obiettivo, e che miri a conseguire uno scopo legittimo, e l'adozione da parte dei membri di misure speciali temporanee volte ad accelerare di fatto la parità tra uomini e donne, non sono considerati discriminazioni ai fini della presente disposizione.

⁽¹⁹⁾ Le autorità competenti non sono tenute ad avviare l'esame delle domande al di fuori degli orari e dei giorni lavorativi ufficiali.

- b) accettino copie dei documenti autenticate in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari interne del membro anziché i documenti originali, salvo i casi in cui le autorità competenti richiedano i documenti originali per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione.

Trattamento delle domande

- 6. Il membro che richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti:
 - a) nella misura del possibile, forniscano un calendario indicativo per il trattamento delle domande;
 - b) informino, senza indebito ritardo, in merito allo stato della domanda il richiedente che ne fa richiesta;
 - c) accertino senza indebito ritardo, nella misura del possibile, la completezza della domanda ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne del membro;
 - d) se considerano la domanda completa per il trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne del membro ⁽²⁰⁾, provvedano entro un periodo di tempo ragionevole dopo la relativa presentazione, a:
 - i) completare il trattamento della domanda; e
 - ii) informare il richiedente in merito alla decisione relativa alla domanda ⁽²¹⁾, nella misura del possibile, per iscritto ⁽²²⁾;
 - e) se considerano la domanda incompleta per il trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne del membro, provvedano, nella misura del possibile ed entro un periodo di tempo ragionevole, a:
 - i) informare il richiedente del fatto che la domanda è incompleta;
 - ii) indicare al richiedente che ne fa richiesta le informazioni supplementari necessarie o comunque spiegare i motivi per cui la domanda è considerata incompleta; e
 - iii) offrire al richiedente l'opportunità ⁽²³⁾ di fornire le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda;

tuttavia, se nessuna delle suddette opzioni è praticabile e la domanda è respinta perché incompleta, provvedano a informare il richiedente a tale riguardo entro un periodo di tempo ragionevole; e

 - f) in caso di rigetto di una domanda, nella misura del possibile, di propria iniziativa o su richiesta del richiedente, provvedano a informare quest'ultimo dei motivi del rigetto e, se applicabile, delle procedure per ripresentare la domanda; il precedente rigetto di una domanda non dovrebbe ostare in sé a che il richiedente presenti una nuova domanda ⁽²⁴⁾.
- 7. Le autorità competenti di un membro provvedono affinché l'autorizzazione, una volta concessa, entri in vigore senza indebito ritardo, nel rispetto dei termini e delle condizioni applicabili ⁽²⁵⁾.

⁽²⁰⁾ Le autorità competenti possono esigere che tutte le informazioni siano presentate in un formato specifico per essere considerate «complete per il trattamento».

⁽²¹⁾ Le autorità competenti possono conformarsi a tale obbligo informando preventivamente il richiedente per iscritto, anche mediante una misura pubblicata, che la mancata risposta dopo un determinato periodo di tempo dalla data di presentazione della domanda indica l'accettazione o il rigetto della domanda.

⁽²²⁾ «Per iscritto» può indicare anche in formato elettronico.

⁽²³⁾ Tale opportunità non impone a un'autorità competente di concedere proroghe dei termini.

⁽²⁴⁾ Le autorità competenti possono esigere che il contenuto di tale domanda sia stato sottoposto a revisione.

⁽²⁵⁾ Le autorità competenti non sono responsabili dei ritardi dovuti a motivi che esulano dalla loro competenza.

Oneri

8. Ciascun membro provvede affinché le proprie autorità competenti forniscano ai richiedenti uno schema tariffario degli oneri di autorizzazione ⁽²⁶⁾ o informazioni sulle modalità di determinazione del relativo importo.

Valutazione delle qualifiche

9. Il membro che richiede un esame per l'autorizzazione della prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti programmino tale esame a intervalli ragionevolmente frequenti e concedano ai richiedenti un periodo di tempo ragionevole per iscriversi all'esame. Tenuto conto dei costi, degli oneri amministrativi e dell'integrità delle procedure in questione, i membri sono incoraggiati ad accettare le richieste di iscrizione a tali esami in formato elettronico e a prendere in considerazione, nella misura del possibile, l'uso di mezzi elettronici in altri aspetti delle procedure di esame.

Indipendenza

10. Il membro che adotta o mantiene in vigore misure relative all'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché le proprie autorità competenti pervengano alle proprie decisioni e le gestiscano in modo indipendente da qualsiasi prestatore del servizio per il quale è richiesta l'autorizzazione ⁽²⁷⁾.

Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

11. Il membro che richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio, a norma dell'articolo III dell'accordo e dei paragrafi 6 e 8 della presente sezione, pubblica tempestivamente ⁽²⁸⁾, o rende altrimenti pubblicamente disponibili per iscritto, le informazioni necessarie affinché i prestatori di servizi o le persone che intendono prestare un servizio soddisfino i requisiti e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione. Tali informazioni comprendono, tra l'altro, se presenti:
- a) i requisiti e le procedure;
 - b) i dati di contatto delle autorità competenti;
 - c) le procedure di ricorso o di riesame delle decisioni riguardanti le domande;
 - d) le procedure per controllare o far rispettare i termini e le condizioni delle licenze o delle qualifiche; e
 - e) la possibilità di partecipazione pubblica, per esempio tramite audizioni o osservazioni.

Opportunità di presentare osservazioni e informazioni prima dell'entrata in vigore

12. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascun membro ⁽²⁹⁾ pubblica preventivamente:
- a) le disposizioni legislative e regolamentari di applicazione generale che propone di adottare in relazione alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 della presente sezione; o
 - b) i documenti che forniscono dettagli sufficienti su tali eventuali nuove disposizioni legislative e regolamentari per consentire alle persone interessate e agli altri membri di valutare se e in che modo i loro interessi possano essere lesi in modo significativo.

⁽²⁶⁾ Gli oneri di autorizzazione non comprendono gli oneri dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

⁽²⁷⁾ Si precisa che tale disposizione non impone una particolare struttura amministrativa; si riferisce al processo decisionale e alla gestione delle decisioni.

⁽²⁸⁾ Ai fini delle discipline in questione, per «pubblicare» si intende l'azione di rendere noto qualcosa attraverso una pubblicazione ufficiale, ad esempio in una Gazzetta ufficiale o in un sito web ufficiale. I membri sono incoraggiati a raggruppare le pubblicazioni elettroniche in un portale unico.

⁽²⁹⁾ I paragrafi da 12 a 15 della presente sezione riconoscono che i membri dispongono di sistemi diversi per consultare le persone interessate e altri membri su determinate misure prima della loro adozione e che le alternative di cui al paragrafo 12 della presente sezione rispecchiano sistemi giuridici diversi.

13. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione di misure, ciascun membro è incoraggiato ad applicare il paragrafo 12 della presente sezione alle procedure e alle decisioni amministrative di applicazione generale che propone di adottare in relazione alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1.
14. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascun membro offre alle persone interessate e agli altri membri una ragionevole opportunità di presentare osservazioni sulle misure proposte o sui documenti pubblicati a norma del paragrafo 12 o 13 della presente sezione.
15. Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascun membro prende in considerazione le osservazioni ricevute a norma del paragrafo 14 della presente sezione ⁽³⁰⁾.
16. Nel pubblicare una disposizione legislativa o regolamentare di cui al paragrafo 12, lettera a), della presente sezione, o prima di tale pubblicazione, nella misura del possibile e in modo coerente con il suo ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, un membro è incoraggiato a spiegare la finalità e le motivazioni alla base della disposizione legislativa o regolamentare.
17. Ciascun membro si adopera, nella misura del possibile, per consentire un lasso di tempo ragionevole tra la pubblicazione del testo di una disposizione legislativa o regolamentare di cui al paragrafo 12, lettera a), della presente sezione e la data in cui i prestatori di servizi devono conformarsi alla disposizione legislativa o regolamentare.

Centri di informazione

18. Ciascun membro mantiene o istituisce meccanismi adeguati per rispondere alle richieste di informazioni dei prestatori di servizi o delle persone che intendono prestare un servizio in merito alle misure di cui al paragrafo 1 della presente sezione ⁽³¹⁾. Un membro può scegliere di trattare tali richieste di informazione tramite i punti di informazione e di contatto istituiti a norma degli articoli III e IV dell'accordo o qualsiasi altro meccanismo, a seconda dei casi.

Elaborazione di misure

19. Il membro che adotta o mantiene in vigore misure relative all'autorizzazione per la prestazione di un servizio provvede affinché:
 - a) tali misure si basino su criteri oggettivi e trasparenti ⁽³²⁾;
 - b) le procedure siano imparziali e adeguate affinché i richiedenti dimostrino se soddisfano i requisiti, se presenti;
 - c) le procedure non impediscano di per sé ingiustificatamente il rispetto dei requisiti; e
 - d) tali misure non operino discriminazioni tra uomini e donne ⁽³³⁾.

⁽³⁰⁾ Questa disposizione lascia impregiudicata la decisione finale di un membro che adotta o mantiene in vigore misure di autorizzazione per la prestazione di un servizio.

⁽³¹⁾ Resta inteso che i vincoli in termini di risorse possono costituire un fattore per determinare se un meccanismo di risposta alle richieste di informazioni sia appropriato.

⁽³²⁾ Tali criteri possono includere, tra l'altro, la competenza e la capacità di prestare un servizio, anche in modo coerente con i requisiti normativi di un membro. Le autorità competenti possono valutare il peso da attribuire a ciascun criterio.

⁽³³⁾ Un trattamento differenziato che sia ragionevole e obiettivo, e che miri a conseguire uno scopo legittimo, e l'adozione da parte dei membri di misure speciali temporanee volte ad accelerare di fatto la parità tra uomini e donne, non sono considerati discriminazioni ai fini della presente disposizione.

ALLEGATO 2

INF/SDR/3/Rev.1 del 2 dicembre 2021

INIZIATIVA CONGIUNTA SULLA REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEI SERVIZI ELENCHI DI IMPEGNI SPECIFICI

Revisione (*)

Il presente documento contiene una lista degli elenchi di impegni specifici concernenti le discipline in materia di regolamentazione interna dei servizi.

	MEMBRO	DATA DI PRESENTAZIONE	CODICE DEL DOCUMENTO
1.	Albania	22.11.2021	INF/SDR/IDS/ALB/Rev.1
2.	Argentina	29.10.2021	INF/SDR/IDS/ARG
3.	Australia	19.10.2021	INF/SDR/IDS/AUS/Rev.1
4.	Bahrein (Regno del)	Da presentare entro il 31 marzo 2022	
5.	Brasile	12.11.2021	INF/SDR/IDS/BRA/Rev.1
6.	Canada	22.10.2021	INF/SDR/IDS/CAN/Rev.1
7.	Cile	29.10.2021	INF/SDR/IDS/CHL/Rev.1
8.	Cina	29.10.2021	INF/SDR/IDS/CHN/Rev.1
9.	Colombia	29.10.2021	INF/SDR/IDS/COL/Rev.1
10.	Costa Rica	17.11.2021	INF/SDR/IDS/CRI/Rev.1
11.	El Salvador	Da presentare entro il 31 marzo 2022	
12.	Unione europea	29.10.2021	INF/SDR/IDS/EU/Rev.1
13.	Hong Kong, Cina	2.11.2021	INF/SDR/IDS/HKG/Rev.1
14.	Islanda	29.10.2021	INF/SDR/IDS/ISL/Rev.1
15.	Israele	29.10.2021	INF/SDR/IDS/ISR/Rev.1
16.	Giappone	28.10.2021	INF/SDR/IDS/JPN/Rev.1
17.	Kazakistan	26.11.2021	INF/SDR/IDS/KAZ/Rev.1
18.	Corea (Repubblica di)	28.10.2021	INF/SDR/IDS/KOR/Rev.1
19.	Liechtenstein	10.11.2021	INF/SDR/IDS/LIE/Rev.1
20.	Maurizio	27.10.2021	INF/SDR/IDS/MUS/Rev.1
21.	Messico	1.11.2021	INF/SDR/IDS/MEX/Rev.1
22.	Moldova (Repubblica di)	29.10.2021	INF/SDR/IDS/MDA/Rev.1
23.	Montenegro	16.11.2021	INF/SDR/IDS/MNE/Rev.1
24.	Nuova Zelanda	29.10.2021	INF/SDR/IDS/NZL/Rev.1
25.	Nigeria	23.11.2021	INF/SDR/IDS/NGA/Rev.1
26.	Macedonia del Nord	16.11.2021	INF/SDR/IDS/MDK/Rev.1
27.	Norvegia	28.10.2021	INF/SDR/IDS/NOR/Rev.1

(*) La presente revisione è intesa ad aggiungere El Salvador alla lista degli elenchi di impegni specifici.

28.	Paraguay	19.11.2021	INF/SDR/IDS/PRY/Rev.1
29.	Perù	17.11.2021	INF/SDR/IDS/PER/Rev.1
30.	Filippine	Da presentare entro il 28 febbraio 2022	
31.	Federazione russa	Da presentare entro il 28 febbraio 2022	
32.	Arabia Saudita (Regno della)	22.11.2021	INF/SDR/IDS/KSA/Rev.1
33.	Singapore	3.11.2021	INF/SDR/IDS/SGP/Rev.1
34.	Svizzera	1.11.2021	INF/SDR/IDS/CHE/Rev.1
35.	Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu	27.10.2021	INF/SDR/IDS/TPKM/Rev.1
36.	Thailandia	25.11.2021	INF/SDR/IDS/THA
37.	Turchia	28.10.2021	INF/SDR/IDS/TUR/Rev.1
38.	Ucraina	5.11.2021	INF/SDR/IDS/UKR/Rev.1
39.	Regno Unito	27.10.2021	INF/SDR/IDS/GBR
40.	Stati Uniti	22.10.2021	INF/SDR/IDS/USA
41.	Uruguay	29.10.2021	INF/SDR/IDS/URY/Rev.1

INF/SDR/IDS/EU/Rev.1

INIZIATIVA CONGIUNTA SULLA REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEI SERVIZI COMUNICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Elenco pre-conclusivo di impegni specifici

La seguente comunicazione datata 29 ottobre 2021 è pervenuta dalla delegazione dell'Unione europea.

1. L'Unione europea presenta il progetto di elenco allegato quale contributo alla conclusione dei negoziati nell'ambito dell'iniziativa congiunta sulla regolamentazione interna dei servizi.
2. Tale elenco riflette l'approccio dell'Unione europea in conformità della sezione I del documento INF/SDR/1.

UNIONE EUROPEA ELENCO PRE-CONCLUSIVO DI IMPEGNI SPECIFICI

Il presente testo integra le voci relative agli impegni orizzontali contenute nei seguenti documenti:

- Unione europea: GATS/SC/157 (7 maggio 2019);
- Bulgaria: GATS/SC/122 (21 maggio 1997), GATS/SC/122/S1 (11 aprile 1997), GATS/SC/122/S2 (26 febbraio 1998);
- Romania: GATS/SC/72 (15 aprile 1994), GATS/SC/72/S1 (11 aprile 1997), GATS/SC/72/S2 (26 febbraio 1998);
- Croazia: GATS/SC/130 (22 dicembre 2000).

ELENCO PRE-CONCLUSIVO DI IMPEGNI SPECIFICI — UNIONE EUROPEA

Modalità di prestazione: 1) Prestazione transfrontaliera 2) Consumo all'estero 3) Presenza commerciale 4) Presenza di persone fisiche

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
I. IMPEGNI ORIZZONTALI			
TUTTI I SETTORI DEL PRESENTE ELENCO			L'Unione europea assume come impegni aggiuntivi le discipline contenute nella sezione II del documento INF/SDR/1 per tutti i settori inclusi nel presente elenco, ad eccezione dei servizi finanziari. L'Unione europea assume come impegni aggiuntivi le discipline contenute nella sezione III del documento INF/SDR/1 per i settori dei servizi finanziari inclusi nel presente elenco.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2385 DEL CONSIGLIO**del 6 dicembre 2022**

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/805/UE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava su cessioni di beni e prestazioni di servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette a imposta. A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, un bene destinato all'impresa che sia utilizzato a fini privati dal soggetto passivo o dal suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa deve essere considerato una prestazione di servizi a titolo oneroso e, come tale, è soggetto all'IVA.
- (2) La decisione di esecuzione 2013/805/UE del Consiglio ⁽²⁾ autorizza la Polonia a limitare al 50 % il diritto alla detrazione dell'IVA sull'acquisto, sull'acquisto intracomunitario, sull'importazione, sul noleggio o sul leasing di taluni veicoli stradali a motore e sulle spese correlate, se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente per scopi professionali, e ad esentare i soggetti passivi dall'assimilare l'uso non professionale di tali veicoli a una prestazione di servizi in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE («misure speciali»).
- (3) La decisione di esecuzione 2013/805/UE scade il 31 dicembre 2022.
- (4) Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 febbraio 2022, la Polonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare le misure speciali per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2025.
- (5) In conformità dell'articolo 3, secondo comma, della decisione di esecuzione 2013/805/UE, la Polonia ha presentato alla Commissione, unitamente alla domanda, una relazione sull'applicazione delle misure speciali comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell'IVA. Sulla base di tale relazione, la Polonia sostiene che la percentuale del 50 % continui a essere giustificata. La Polonia ritiene inoltre che la deroga al requisito di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE sia tuttora necessaria per evitare la doppia imposizione. Tali misure speciali sono giustificate dall'esigenza di semplificare la procedura per la riscossione dell'IVA e di evitare l'evasione fiscale derivante da contabilità scorretta e false dichiarazioni fiscali.
- (6) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 15 marzo 2022, ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Polonia. Con lettera del 16 marzo 2022 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
- (7) L'applicazione delle misure speciali oltre il 31 dicembre 2022 avrà un'incidenza soltanto trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso dalla Polonia nella fase del consumo finale e non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/805/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 51).

- (8) È pertanto opportuno prorogare l'autorizzazione stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/805/UE. La proroga delle misure speciali dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire alla Commissione di valutare la loro efficacia e l'adeguatezza della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell'IVA.
- (9) È pertanto opportuno autorizzare la Polonia a continuare ad applicare le misure speciali fino al 31 dicembre 2025.
- (10) Qualora la Polonia ritenesse che le misure speciali fossero necessarie oltre la data di scadenza della decisione di esecuzione 2013/805/UE, e al fine di garantire l'esame tempestivo di eventuali domande di proroga delle misure speciali, è necessario stabilire prescrizioni per tali domande.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/805/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione di esecuzione 2013/805/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La presente decisione non è più in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2025.

Eventuali domande di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2025. Tali domande sono corredate di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
Z. STANJURA

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2386 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2022

relativa alla proroga delle misure che permettono la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 8673]

(I testi in lingua inglese, estone, finlandese, francese, maltese, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 marzo 2022 il ministero francese della Transizione ecologica («autorità francese competente») ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 volta a permettere, fino al 31 ottobre 2022, la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili («misura»). L'autorità francese competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
- (2) Misure analoghe, relative alle autorizzazioni concesse fino al 31 ottobre 2022, sono state adottate in altri sette Stati membri, come indicato di seguito: il 5 maggio 2022 dal centro di sanità pubblica ungherese («autorità ungherese competente»), il 6 maggio 2022 dall'agenzia per l'ambiente del Lussemburgo («autorità lussemburghese competente»), l'8 maggio 2022 dall'agenzia finlandese per la sicurezza e le sostanze chimiche («autorità finlandese competente»), il 15 maggio 2022 dall'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta («autorità maltese competente»), il 21 giugno 2022 dal consiglio sanitario estone («autorità estone competente»), il 1° luglio 2022 dal ministero spagnolo della Salute («autorità spagnola competente») e il 25 luglio 2022 dal ministero federale austriaco dell'Azione per il clima, dell'ambiente, dell'energia, della mobilità, dell'innovazione e della tecnologia («autorità austriaca competente»). Le autorità competenti di tali Stati membri hanno informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri delle misure prese e delle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Secondo le informazioni fornite da tali autorità competenti, le misure erano necessarie per tutelare la salute pubblica. La crescita microbiologica può svilupparsi nei serbatoi di carburante degli aeromobili, in particolare all'interfaccia acqua-carburante, dove gli organismi microbiologici possono utilizzare l'acqua per ottenere l'ossigeno e il carburante per nutrirsi. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l'aeronavigabilità, mettendo così a rischio la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. La prevenzione e il trattamento della contaminazione microbiologica, qualora rilevata, sono pertanto fondamentali per evitare problemi operativi degli aeromobili.
- (4) Il Biobor JF contiene 2,2'-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 2665-13-6) e 2,2'-ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano] (numero CAS 14697-50-8) come principi attivi. Il Biobor JF è un biocida del tipo di prodotto 6, ossia «preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio» quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 2,2'-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] e il 2,2'-ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano] non sono stati oggetto di una valutazione ai fini del

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 6. Non essendo elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾, tali sostanze non sono incluse nel programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L'articolo 89 di detto regolamento non si applica a tali principi attivi, che devono pertanto essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale.

- (5) Il 23 maggio 2022 la Commissione ha ricevuto dall'autorità francese competente una richiesta motivata volta a consentire la proroga della sua misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Sono pervenute richieste analoghe il 27 luglio 2022 dall'autorità austriaca competente, il 24 agosto 2022 dall'autorità estone competente, il 25 agosto 2022 dall'autorità spagnola competente, il 29 agosto 2022 dall'autorità finlandese competente, il 9 settembre 2022 dall'autorità lussemburghese competente, il 31 agosto 2022 dall'autorità maltese competente e il 20 settembre 2022 dall'autorità ungherese competente. Tali richieste motivate si fondano sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo dopo il 31 ottobre 2022, nonché sull'asserzione secondo la quale il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica.
- (6) Secondo le informazioni fornite dalle autorità competenti interessate, l'unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento dei motori degli aeromobili riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto. Il Biobor JF è pertanto l'unico prodotto disponibile per tale uso a essere raccomandato dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili.
- (7) Come indicato dalle autorità competenti interessate, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili non è sempre possibile e le procedure raccomandate dai costruttori di motori richiedono il trattamento con un biocida anche quando la pulizia meccanica è possibile. Inoltre il trattamento meccanico esporrebbe i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitato.
- (8) In base alle informazioni trasmesse alla Commissione, il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per ottenere in futuro la regolare autorizzazione del prodotto. Una domanda di approvazione dei principi attivi contenuti dal Biobor JF dovrebbe essere presentata a metà del 2023. L'approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento di tali procedure.
- (9) Il mancato controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire alle autorità competenti interessate di prorogare le loro misure.
- (10) Dato che dette misure sono scadute il 31 ottobre 2022, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il consiglio sanitario estone, il ministero spagnolo della Salute, il ministero francese della Transizione ecologica, l'agenzia per l'ambiente del Lussemburgo, il centro di sanità pubblica ungherese, l'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta, il ministero federale austriaco dell'Azione per il clima, dell'ambiente, dell'energia, della mobilità, dell'innovazione e della tecnologia e l'agenzia finlandese per la sicurezza e le sostanze chimiche possono prorogare fino al 4 maggio 2024 le misure che permettono la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

Articolo 2

- 1) Il consiglio sanitario estone;
- 2) il ministero spagnolo della Salute;
- 3) il ministero francese della Transizione ecologica;
- 4) l'agenzia per l'ambiente del Lussemburgo;
- 5) il centro di sanità pubblica ungherese;
- 6) l'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta;
- 7) il ministero federale austriaco dell'Azione per il clima, dell'ambiente, dell'energia, della mobilità, dell'innovazione e della tecnologia; e
- 8) l'agenzia finlandese per la sicurezza e le sostanze chimiche sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 1° novembre 2022.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT